

dossier

XIX Legislatura

1° ottobre 2024

Misure urgenti di carattere fiscale,
proroghe di termini normativi ed
interventi di carattere economico

D.L. n. 113/2024 – A.C. 2066

Parte II – *Profili finanziari*



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Parte I – Schede di lettura



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ stud1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 333/3



SERVIZIO STUDI -

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ - st_bilancio@camera.it - ✕ [@CD_bilancio](https://www.instagram.com/CD_bilancio)

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 - st_finanze@camera.it - ✕ [@CD_finanze](https://www.instagram.com/CD_finanze)

Progetti di legge n. 339/3

Parte II – Profili di carattere finanziario



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 261

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA.....	5
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI.....	6
Articolo 1, commi da 1 a 5 (<i>Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica</i>)	6
Articolo 1, comma 6 (<i>Modifiche all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 181 del 2023, in materia di registro per le tecnologie del fotovoltaico</i>)	11
Articolo 2 (<i>Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia</i>)	11
Articolo 2-bis (<i>Indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti</i>)	13
Articolo 2-ter (<i>Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono</i>)	18
Articolo 2-quater (<i>Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale</i>)	19
Articolo 3 (<i>Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche</i>)	24
Articolo 4 (<i>Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche</i>).....	27
Articolo 5, commi da 1 a 3 (<i>Modifiche alla disciplina in materia di IVA - erogazione di corsi di attività sportiva invernale</i>)	34
Articolo 5, commi 4 e 5 (<i>Modifiche alla disciplina in materia IVA – cessioni cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari entro l'anno successivo alla nascita</i>)	37
Articolo 6 (<i>Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri</i>)	40
Articolo 6-bis (<i>Modifiche alla legge n. 93 del 2023 in materia di prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica</i>).....	45
Articolo 6-ter (<i>Modifiche alla legge n. 633 del 1941, in materia di diritto d'autore</i>)	47
Articolo 7, commi 1 e 2 (<i>Differimento dei termini di versamento delle imposte dovute per l'adeguamento del magazzino e delle relative rilevazioni contabili</i>).....	48
Articolo 7, commi 3 e 5 (<i>Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati</i>)	50
Articolo 7, comma 4 (<i>Adeguamento capitale sociale per soggetti iscritti all'albo accertamento e riscossione enti locali</i>)	54
Articolo 7-bis (<i>Acquisti di beni e servizi per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero</i>)	55
Articolo 7-ter (<i>Proroga di termini per affidamento lavori</i>)	56

Articolo 7- <i>quater</i> (<i>Percorsi di politiche attive nella regione Calabria</i>)	57
Articolo 7- <i>quinquies</i> (<i>Irrelevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto</i>).....	58
Articolo 7- <i>sexies</i> (<i>Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica</i>)	60
Articolo 8 (<i>Misure in materia di Piano nazionale per gli investimenti complementari</i>)	61
Articolo 8- <i>bis</i> (<i>Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali</i>)	65
Articolo 8- <i>ter</i> (<i>Interventi di rigenerazione urbana</i>)	66
Articolo 9, commi 1 e 2 (<i>Tutela assicurativa di studenti e personale scolastico e universitario per l'anno scolastico e accademico 2024-2025 e misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2024-2025</i>)	69
Articolo 9, commi 3 e 4 (<i>Risorse per il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la riduzione del divario digitale</i>)	79
Articolo 10, commi da 1 a 2 (<i>Disposizioni in materia di società a controllo pubblico</i>)	83
Articolo 10, commi da 3 a 12- <i>ter</i> (<i>Disposizioni in materia di attuazione delle misure del PNRR</i>)	85
Articolo 10, comma 13 (<i>Disposizioni sulla concessionaria Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.</i>).....	90
Articolo 10, comma 13- <i>bis</i> (<i>Modifiche alle caratteristiche richieste all'ente di cui può avvalersi l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in base all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 29 del 2024</i>)	91
Articolo 10, comma 13- <i>ter</i> (<i>Modifiche alla disciplina del Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti nella Regione siciliana</i>)	92
Articolo 10- <i>bis</i> (<i>Modifica e proroga termini per la revoca di contributi per investimenti ai Comuni</i>)	93
Articolo 11 (<i>Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura</i>)	95
Articolo 11, commi 5- <i>bis</i> e 5- <i>ter</i> (<i>Autorizzazione di spesa a sostegno della psicoterapia</i>).....	97
Articolo 11- <i>bis</i> (<i>Partenariati per la ricerca e l'innovazione "Orizzonte Europa"</i>).....	99
Articolo 11- <i>ter</i> (<i>Disposizioni in materia di servizi sanitari e cura di elevata specialità</i>)..	100
Articolo 12 (<i>Disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università</i>)	103
Articolo 13 (<i>Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito</i>)	108
Articolo 14, commi da 1 a 4 e commi 5 e 5- <i>bis</i> (<i>Misure urgenti in materia di finanziamento di attività culturali</i>)	110

Articolo 14, comma 4-bis (<i>Misure urgenti in materia di finanziamento di attività culturali</i>)	114
Articolo 15, comma 1 (<i>Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi africani</i>)	116
Articolo 15, comma 2 (<i>Risorse per fondo rotativo per le operazioni di venture capital</i>) .	122
Articolo 16 (<i>Utilizzo da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. delle somme rivenienti dalla sottoscrizione di obbligazioni</i>)	125
Articolo 16-bis (<i>Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo</i>)	126
Articolo 17, commi 1 e 2 (<i>Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali</i>)	133
Articolo 17, comma 2-bis (<i>Contributo alle province e alle città metropolitane per la riduzione del gettito dell'imposta IPT e dell'imposta sulle RC Auto sui veicoli a motore</i>)	135
Articolo 17-bis (<i>Rispetto dei tempi di pagamento e recupero forzoso entrate proprie Province e Città Metropolitane</i>)	136
Articolo 17-ter (<i>Proroga utilizzo libero economie da mutuo</i>).....	138
Articolo 18 (<i>Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali</i>)	139
Articolo 18-bis (<i>Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all'articolo 187, comma 3-bis, del TUEL</i>).....	140
Articolo 18-ter (<i>Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto</i>)	142
Articolo 18-quater (<i>Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali</i>)	143
Articolo 18-quinquies (<i>Disposizioni finanziarie in materia di PNRR</i>).....	147
Articolo 19 (<i>Misure in materia di revisione della spesa in favore delle regioni</i>)	148
Articolo 20 (<i>Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica</i>)	157
Articolo 21 (<i>Sostegno ai nuclei familiari dell'area di Scampia</i>).....	161

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2066
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Comaroli (LEGA) per la V Commissione Sala (FI) per la VI Commissione
Commissioni competenti:	V (Bilancio) e VI (Finanze)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato (AS 1222), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, ancora utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni.

Gli emendamenti approvati nel corso dell'esame al Senato non sono corredati di relazione tecnica eccetto quelli di iniziativa governativa.

Inoltre, il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la Commissione Bilancio del Senato, in risposta a richieste di chiarimento formulate nel corso dell'esame con riferimento al testo iniziale dell'atto. Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota ove necessario.

Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata con le modifiche apportate dal Senato.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Articolo 1, commi da 1 a 5

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica)

Normativa vigente. L'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 ha concesso, per l'anno 2024, un credito di imposta alle imprese operanti nelle regioni rientranti nelle zone economiche speciali (ZES)¹ per l'acquisizione dei beni strumentali. Esso elenca i settori esclusi dall'applicazione della predetta misura agevolativa², indica i criteri di determinazione della misura del contributo³ e specifica che la misura agevolativa in parola è compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato⁴. Infine, il medesimo articolo reca la quantificazione dell'onere derivante dall'attuazione della norma, stabilendo che il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Le modalità di accesso, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta e dei relativi controlli sono stati definiti con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

La norma reca disposizioni integrative in materia di erogazione del credito d'imposta per la realizzazione di investimenti in beni strumentali nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023. Nel dettaglio, vengono definiti termini e criteri per la presentazione della comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre 2024, degli investimenti indicati dagli operatori

¹ La ZES riguarda zone delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni che presentano specifiche caratteristiche), e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

² Il credito d'imposta non si applica ai soggetti operanti nell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, nonché alle imprese in stato di liquidazione, di scioglimento o in difficoltà.

³ In caso di investimenti immobiliari il credito è concesso per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024 e nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto, non essendo agevolabili progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

⁴ Il riferimento è agli articoli 107, comma 3, lettere a) e c), e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che disciplinano la compatibilità degli aiuti concessi dagli Stati e all'articolo 14 del Regolamento n. 651/2014/UE che definisce le condizioni di compatibilità degli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

economici che hanno trasmesso una precedente comunicazione per l'accesso al citato credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (comma 1).

A tal proposito, la norma prevede che:

- la comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall'agevolazione, sia inviata dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate;
- la predetta comunicazione, a pena del rigetto, indichi l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche, purché non superiore a quello riportato nella comunicazione precedente, e gli estremi di apposita certificazione⁵;
- le sue disposizioni siano applicabili anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione;
- con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello di comunicazione integrativa e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

La norma definisce altresì il criterio di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023. In particolare, detto ammontare è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa, moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative e resa nota con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, viene quantificato l'eventuale onere aggiuntivo rispetto a quello già previsto dal citato articolo 16, comma 6, che si avrebbe qualora il credito di imposta fruibile, in tal modo determinato, risulti inferiore alla misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 16. A tale riguardo, l'autorizzazione di spesa, già individuata nel limite massimo di 1.800 milioni di euro, è incrementata, ferma restando la predetta misura, nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, nel seguente ordine, delle risorse di cui:

⁵ Ai sensi dell'articolo 7, comma 14, del predetto decreto ministeriale del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

- a) all'articolo 8 del decreto in esame nel limite massimo di 750 milioni di euro per l'anno 2024, attingendo in modo proporzionale alle relative autorizzazioni di spesa;
- b) all'articolo 1, comma 177 (Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027), della legge di bilancio 2021⁶, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge, nel limite massimo di 560 milioni di euro per l'anno 2024.

A tal proposito, giova rammentare che l'articolo 1, comma 177, della legge di bilancio 2021 dispone una prima assegnazione aggiuntiva di risorse a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro, ripartiti, ai sensi del successivo comma 178, nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per il 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per il 2030;

- c) all'articolo 26, comma 7 (Fondo per l'avvio di opere indifferibili), del decreto-legge n. 50 del 2022, nel limite massimo di 290 milioni di euro per l'anno 2024⁷ (comma 2).

È previsto che i versamenti all'entrata disposti dal comma 2 possano essere disposti direttamente alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate (comma 3). La norma prescrive altresì i contenuti integrativi (indicazione del numero delle comunicazioni inviate, tipologia di investimenti realizzati, ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto) del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate volto alla definizione della percentuale adottata come parametro di calcolo per la determinazione dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile di cui al comma 2 (comma 4).

Inoltre, nell'ipotesi in cui il credito di imposta riconosciuto sia inferiore a quello massimo riconoscibile, viene stabilito che – fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 124 del 2023 in tema di cumulabilità del credito di imposta con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio – il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni delle ZES unica rendano nota entro il 15 gennaio 2025 la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione

⁶ Legge n. 178 del 2020.

⁷ Al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stata assegnata una dotazione di 1.500 milioni di euro per il 2022, 1.700 milioni di euro per il 2023, 1.500 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 euro per il 2026.

europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura (comma 5).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale della disposizione, specifica che le eventuali misure agevolative degli investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, di titolarità del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e delle regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno, attingono a risorse già disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e che a tale previsione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

Il **Governo**, nel corso dell'esame al Senato, con riguardo ai profili di copertura delle disposizioni in argomento, ha rappresentato quanto segue:

- con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite massimo di 560 milioni di euro per l'anno 2024, ne ha confermato la disponibilità per il 2024 e l'assenza di pregiudizi rispetto a obbligazioni giuridicamente vincolanti o in relazione alle altre finalizzazioni già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Ciò anche in considerazione della circostanza per cui la disposizione specifica che l'imputazione di detto utilizzo attiene alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020, ancora da quantificare e programmare da parte del Cipess. Ha altresì confermato l'invarianza degli effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica rispetto a quanto già scontato nei tendenziali;
- per quanto attiene alla disponibilità delle risorse di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e in particolare, all'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, il Governo ha confermato l'effettiva disponibilità di 290 milioni di euro per il 2024 e ha rappresentato che non sono previste ulteriori assegnazioni di contributi FOI per l'annualità 2024;
- in merito alle risorse di cui al comma 5 afferenti alla politica di coesione europea, relative al periodo di programmazione 2021- 2027, di titolarità del MIMIT e delle regioni delle ZES Unica, cui si intende attingere, il Governo ha segnalato che il ricorso alla disposizione in esame ha carattere eventuale e che l'accesso a tale facoltà potrà avvenire esclusivamente in presenza di risorse disponibili nel programma ivi menzionato e, comunque, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali,

programmatici e finanziari previsti. Pertanto, la loro quantificazione potrà avvenire solo nel momento in cui i vari soggetti, una volta verificata la disponibilità di dette risorse sulla base dell'avanzamento finanziario del programma di riferimento, sceglieranno di avvalersi di tale facoltà, in ogni caso entro il 15 gennaio 2025.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni integrano la disciplina in materia di erogazione del credito d'imposta per la realizzazione di investimenti in beni strumentali nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, stabilendo tra l'altro:

- *i termini e i criteri per la presentazione della comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre 2024, degli investimenti indicati dagli operatori economici che hanno trasmesso una precedente comunicazione per l'accesso al citato credito d'imposta (comma 1);*
- *il criterio di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa, di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023, pari a 1.800 milioni di euro, nonché l'eventuale onere aggiuntivo (1.600 milioni di euro per l'anno 2024) e le relative coperture qualora il credito di imposta fruibile determinato in base a tale criterio risulti inferiore alla misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (comma 2);*
- *la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità nell'ipotesi in cui il credito di imposta riconosciuto sia inferiore a quello massimo riconoscibile (comma 5).*

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in relazione all'onere recato dalla norma, dal momento che esso risulta limitato all'entità dello stanziamento e che la relazione tecnica precisa che le eventuali misure agevolative degli investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy e delle regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno, attingono a risorse già disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea.

Articolo 1, comma 6

(Modifiche all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 181 del 2023, in materia di registro per le tecnologie del fotovoltaico)

La norma reca una disposizione modificativa della disciplina del registro per le tecnologie del fotovoltaico curato dall'ENEA, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 181 del 2023, stabilendo che anche le celle degli impianti fotovoltaici (e non soltanto gli impianti, come nella previgente formulazione della disposizione) debbano essere prodotte negli Stati membri dell'Unione europea.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale della disposizione, ribadisce il contenuto delle norme e precisa che essa ha carattere ordinamentale, poiché reca una mera precisazione rispetto alla originaria formulazione della norma di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 181 del 2023, e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma in esame reca una disposizione modificativa della disciplina del registro per le tecnologie del fotovoltaico curato dall'ENEA, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 181 del 2023. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale della disposizione.

Articolo 2

(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

Normativa previgente: l'articolo 1, commi da 152 a 157, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha introdotto un regime speciale per i soggetti persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, inserendo l'articolo 24-*bis* al DPR n. 917 del 1986.

Il citato articolo 24-*bis* del TUIR prevede che le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. Per effetto dell'esercizio dell'opzione, relativamente ai redditi prodotti all'estero è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione.

Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

La relazione tecnica pur ritenendo che dalla disposizione potrebbero derivare effetti positivi per il bilancio dello Stato, non ascriveva, prudenzialmente, effetti finanziari.

Le norme, attraverso la modifica dell'articolo 24-*bis* del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) elevano da 100.000 a 200.000 euro l'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

Le norme stabiliscono inoltre che i nuovi importi dell'imposta sostitutiva si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che, in coerenza con quanto espresso nella relazione tecnica che correda la norma originaria introdotta con la legge di bilancio per l'anno finanziario 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi da 152 a 159), dal punto di vista strettamente finanziario, pur ritenendo che dalla disposizione potrebbero derivare effetti positivi per il bilancio dello Stato, alla stessa, prudenzialmente, non si ascrivono sostanziali effetti, tanto più che la novella si applicherà solo e soltanto ai soggetti che decideranno di trasferire la residenza fiscale in Italia in un periodo successivo all'entrata in vigore del provvedimento in oggetto, rimanendo invariate le entrate derivanti dai soggetti che si sono già trasferiti precedentemente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame elevano da 100.000 a 200.000 euro l'importo dell'imposta sostitutiva forfetaria sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione in considerazione del fatto che dalla modifica in esame potrebbero derivare effetti positivi per il bilancio dello Stato che, come evidenziato dalla RT, non sono prudenzialmente scontati sui saldi di finanza pubblica, in analogia a quanto avvenuto in occasione dell'introduzione dell'imposta sostitutiva.

Articolo 2-bis ***(Indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti)***

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, riconosce per l'anno 2024 una indennità di importo pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente determinate condizioni.

La relazione illustrativa fa presente che con la norma in esame è data attuazione all'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della legge n. 111 del 2023, che prevede, tra i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a osservare nell'ambito della revisione dell'IRPEF, il graduale perseguimento dell'equità orizzontale tramite l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sui redditi indicati all'articolo 49 del TUIR, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità. In attesa che sia introdotto un regime fiscale sostitutivo per i redditi riferibili alle tredicesime mensilità, per ragioni di semplificazione normativa si tiene conto di tale criterio direttivo mantenendo l'ordinario regime di tassazione delle tredicesime e prevedendo, nel contempo, al comma 1 della disposizione, l'erogazione di un'indennità pari a 100 euro, che comporta in sostanza un risparmio analogo a quello che si avrà all'atto dell'introduzione di una tassazione sostitutiva. La RI afferma inoltre che a causa della limitatezza delle risorse disponibili, l'indennità è erogata una tantum ai lavoratori che si trovano in condizioni economiche di particolare disagio.

In particolare la norma dispone che l'indennità sia erogata ai lavoratori dipendenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- il "requisito reddituale", in base al quale il reddito complessivo non può essere superiore a 28.000 euro annui;
- il lavoratore deve avere a carico un coniuge e almeno un figlio oppure solo il figlio a carico in caso di famiglie monogenitoriali;
- il "requisito della capienza", in base al quale l'IRPEF calcolata sul reddito di lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione IRPEF spettante in relazione alla medesima tipologia di lavoro.

Inoltre, si prevede che:

- l'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente ed è rapportata al periodo di lavoro (comma 2);
- ai fini della determinazione del reddito complessivo rileva anche la quota dei redditi agevolati ivi indicati e il medesimo reddito è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (comma 3);
- i sostituti d'imposta riconoscono l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti

d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato mediante compensazione, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità (comma 4);

- l'indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione (comma 5).

Agli oneri derivanti dalla norma in esame valutati in 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

- quanto a 34 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 1, comma 185, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) che ha incrementato di 44 milioni di euro le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri connessi all'erogazione dell'assegno unico ed universale per i figli a carico di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021 (comma 6, lettera a));

Si rammenta in proposito che la legge di bilancio 2024 ha provveduto ad incrementare le predette risorse per effetto della diminuzione del valore dell'ISEE (necessario per la determinazione dell'importo della prestazione) disposto dal comma 183 della medesima legge. La relazione tecnica riferita alla citata legge di bilancio pertanto quantificava la maggiore spesa connessa alla predetta riduzione del parametro ISEE.

- quanto a 32,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge, n. 282 del 2004 (comma 6, lettera b));
- quanto a 34 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento dei ministeri e per gli importi ivi indicati (comma 6, lettera c) numeri da 1) a 15))

La norma, introdotta al Senato non è corredata di **prospetto riepilogativo**

La **relazione tecnica** quantifica una maggiore spesa per l'anno 2024 pari a 100,3 milioni di euro, con riferimento ad una platea stimata pari a 1,1 milioni di lavoratori.

La RT precisa che le stime sono state condotte mediante utilizzo del modello di microsimulazione Irpef, legislazione 2024, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno di imposta 2021, tenendo conto anche dei dati statistici disponibili del trattamento integrativo per l'anno d'imposta 2022, primo anno di forte riduzione dei soggetti beneficiari dovuta alla modifica normativa intervenuta con la legge di bilancio 2022, considerando anche i contribuenti con redditi fino a 28.000 euro e tenuto conto anche della precisazione relativa alla determinazione del reddito complessivo per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia (regola già applicata ai fini della determinazione del reddito complessivo ai fini della spettanza del trattamento integrativo).

Sulla base delle elaborazioni effettuate, la RT ha stimato una platea di lavoratori dipendenti fruitori della misura di circa 1,1 milioni di unità, per un ammontare complessivo di indennità, rapportata ai giorni lavorati, trattandosi di lavoratori dipendenti, di circa -100,3 milioni di euro.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma introdotta nel corso dell'esame al Senato, riconosce per l'anno 2024 una indennità di importo pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente determinate condizioni:

- *il "requisito reddituale", in base al quale il reddito complessivo non può essere superiore a 28.000 euro annui;*
- *il lavoratore deve avere a carico un coniuge e almeno un figlio oppure solo il figlio a carico in caso di famiglie monogenitoriali;*
- *il "requisito della capienza", in base al quale l'IRPEF calcolata sul reddito di lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione IRPEF spettante in relazione alla medesima tipologia di lavoro.*

La relazione tecnica quantifica una maggiore spesa per l'anno 2024 pari a 100,3 milioni di euro, con riferimento ad una platea di circa 1,1 milioni di lavoratori, stimata attraverso l'utilizzo del modello di microsimulazione Irpef, legislazione 2024 e tenendo conto dei dati statistici relativi al trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente per l'anno di imposta 2022. La RT precisa che la quantificazione della spesa è stata effettuata considerando l'ammontare complessivo dell'indennità, rapportata ai giorni lavorati, trattandosi di lavoratori dipendenti.

Al riguardo andrebbero forniti dati ed elementi di dettaglio circa la platea potenzialmente interessata dalla norma in esame, dal momento che, ai fini della stima degli oneri connessi all'introduzione del trattamento integrativo, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020, sono stati forniti alcuni dati circa la numerosità dei beneficiari della predetta misura di sostegno al reddito, che appaiono sovrapponibili con i soggetti ora destinatari del bonus in esame. Infatti, come affermato dalla RT, la platea considerata alla base della quantificazione è pari a 1,1 milioni di lavoratori, numerosità riferita ai

soggetti con reddito compreso tra i 24.600 euro e 26.000 euro in una Nota tecnica del MEF in relazione alla stima degli oneri di cui al citato decreto-legge n. 3 del 2020.

Si rammenta in proposito che nella Nota del MEF del 2 marzo 2020 con riferimento all'introduzione del trattamento integrativo del reddito di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020 (che ha disposto contestualmente l'abrogazione della disciplina sul cosiddetto "bonus 80 euro") sono stati forniti alcuni dati circa la platea alla base della quantificazione della maggiore spesa. In particolare la Nota affermava che il numero di soggetti che beneficeranno del nuovo trattamento integrativo risulta complessivamente di circa 12,4 milioni di unità cui circa 1,1 milioni di soggetti con reddito compreso tra 24.600 e 26.600 euro.

Ciò premesso e pur considerando che i criteri per l'erogazione dell'indennità prevista dalla norma in esame risultano più restrittivi rispetto alle condizioni poste in sede di introduzione del trattamento integrativo sopra richiamato andrebbero acquisiti chiarimenti sul punto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6, lettere da a) a c), dell'articolo 2-bis fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, valutati in 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 34 milioni di euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 1, comma 185, della legge n. 213 del 2023;

- quanto a 32,3 milioni di euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;

- quanto, infine, ai rimanenti 34 milioni di euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando ciascuno degli accantonamenti ministeriali per gli importi indicati dalla disposizione in esame.

In particolare, le riduzioni dei singoli accantonamenti ministeriali sono determinate nei seguenti termini:

- l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per 1.597.255 euro;

- l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, per 469.799 euro;

- l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per 1.074.267 euro;

- l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per 13.806 euro;

- l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per 15.558.680 euro;

- l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, per 729.527 euro;
- l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per 21.844 euro;
- l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per 1.611.835 euro;
- l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 6.103.790 euro;
- l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, per 1.638.839 euro;
- l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, per 2.157.569 euro;
- l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per 254.188 euro;
- l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, per 2.670.467 euro;
- l'accantonamento relativo al Ministero della salute, per 40.338 euro;
- l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, per 57.796 euro.

Al riguardo, per quanto concerne la prima modalità di copertura finanziaria, si segnala che l'importo ivi richiamato afferisce all'incremento - disposto, in misura pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, dal citato comma 185 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2024 - delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri associati al riconoscimento dell'assegno unico e universale per i figli a carico, istituito dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 230 del 2021.

Tali risorse risultano allocate sul capitolo 3620 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che presenta una dotazione iniziale di bilancio per l'anno 2024 pari nel complesso a 19.991.951.892 euro⁸. Come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, a valere sulle risorse stanziare sul citato capitolo risultano al momento impegnati 14.993.963.919 euro e risulta, altresì, accantonato un importo equivalente all'onere oggetto della voce di copertura in esame, pari come detto a 34 milioni di euro. In conseguenza di ciò, il predetto capitolo 3620 reca allo stato disponibilità residue per un ammontare pari a 4.963.987.973 euro.

Tutto ciò considerato, nel prendere atto della sussistenza delle risorse previste a copertura, andrebbe comunque acquisita una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che la riduzione operata dalla disposizione in commento non sia suscettibile di pregiudicare, anche in via prospettica, l'erogazione nell'anno 2024 del suddetto assegno unico e universale ai soggetti che, in conformità alla normativa di riferimento, siano in possesso dei prescritti requisiti, in quanto la spesa assume carattere obbligatorio, essendo riconducibile al riconoscimento di un diritto soggettivo.

⁸ Per i restanti anni del triennio, lo stanziamento è pari a euro 20.237.853.949 per l'anno 2025 e a euro 20.543.547.511 per l'anno 2026.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, si segnala che - come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul citato Fondo, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, residuano al momento risorse pari a 83.795.047 euro per l'anno 2024, cui occorre sottrarre l'importo di 35,8 milioni di euro per il medesimo anno 2024 derivante dalla riduzione prevista dalla presente norma nonché da quella prevista dall'articolo 7-sexies. In tale quadro, andrebbe comunque acquisita una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che la predetta riduzione non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati per il medesimo anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo stesso.

In merito, infine, alla terza modalità di copertura finanziaria, nel prendere preliminarmente atto della corrispondenza tra la somma delle riduzioni imputate ai singoli accantonamenti ministeriali e l'importo indicato all'alinea della lettera c) del comma 6 dell'articolo in esame, non si formulano osservazioni circa la capienza degli accantonamenti ministeriali utilizzati a copertura, dal momento che ciascuno di essi reca le necessarie disponibilità. In tale quadro, appare tuttavia utile acquisire un chiarimento del Governo circa l'assenza di pregiudizi derivanti dall'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per un importo peraltro non trascurabile, rispetto all'assolvimento di obblighi internazionali alla cui copertura finanziaria il predetto accantonamento risulta di regola preordinato.

Articolo 2-ter

(Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, riduce della metà le sanzioni accessorie quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano (comma 1).

Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento introdotto dal successivo articolo 2-ter ovvero che ne decadono (comma 2).

La norma, introdotta al Senato non è corredata di **prospetto riepilogativo** e **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma *riduce della metà le sanzioni accessorie* quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente ovvero nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano.

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che la riduzione delle predette sanzioni accessorie non incida sulle previsioni di entrata già scontate nei tendenziali di finanza pubblica.

Articolo 2-quater

(Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, introduce un regime opzionale di ravvedimento, che consiste nel versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, in favore dei soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 13 del 2024 (comma 1).

A tale fine le norme stabiliscono:

- i criteri di calcolo della base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell'IRAP (commi 2 e 3);
- le aliquote dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali da applicare per le annualità 2018, 2019 e 2022 in base al punteggio di affidabilità fiscale (comma 4);
In particolare sono stabilite le seguenti aliquote:
 - 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
 - 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
 - 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6;
- l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRAP da applicare per le annualità 2018, 2019 e 2022 pari al 3,9 per cento (comma 5);

- la riduzione del 30 per cento delle imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 per i periodi di imposta 2020 e 2021 (comma 6);
- il valore minimo complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione che non può essere inferiore a mille euro (comma 7);
- le modalità e le scadenze del versamento dell'imposta sostitutiva.
Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025 (comma 8);
- il mancato perfezionamento del ravvedimento se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti (comma 9);
- i casi in cui non è possibile procedere alla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo e la disciplina delle cause di decadenza dal regime di ravvedimento in esame (commi 10 e 11);

Le norme dispongono inoltre che:

- sono validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso⁹ (comma 12);
- il regime di ravvedimento in esame si applica, per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento (comma 13);
- sono inoltre prorogati i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento al
 - 31 dicembre 2027 per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento;
 - 31 dicembre 2025 per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale per i quali il termine è in scadenza al 31 dicembre 2024 (comma 14);
- con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo (comma 15).

Le norme dispongono che agli oneri derivanti dalle norme in esame (dal presente articolo 2-ter), valutati in 212.162.500 euro per l'anno 2025,

⁹ Ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, e di cui articolo 1, commi 174 e seguenti, della legge n. 197 del 2022.

267.650.000 euro per l'anno 2026, 223.087.500 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, si provvede quanto a,

- 63.364.583 euro per l'anno 2025, 65.175.000 euro per l'anno 2026 e 6.293.750 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo;
- 148.797.917 euro per l'anno 2025, 202.475.000 euro per l'anno 2026, 206.793.750 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 (comma 16).

Si rammenta che l'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito il citato Fondo con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

La norma, introdotta al Senato non è corredata di **prospetto riepilogativo e relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma introduce un regime opzionale di ravvedimento, che consiste nel versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, in favore dei soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale (di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 13 del 2024).

Le norme valutano gli oneri connessi all'applicazione del nuovo regime in 212.162.500 euro per l'anno 2025, 267.650.000 euro per l'anno 2026, 223.087.500 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029. Alla copertura dei predetti oneri si provvede in parte mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva e in parte mediante riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

Ai fini della verifica della quantificazione dell'onere e di parte della relativa copertura finanziaria, appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi utili alla definizione della platea potenzialmente interessata al nuovo regime, nonché ulteriori informazioni quali, ad esempio, l'ammontare medio dell'imponibile diviso per classi di indice di affidabilità

fiscale, l'aliquota media che sarebbe stata applicata a legislazione vigente, in alternativa al regime dell'imposta sostitutiva, sia per le imposte sui redditi e le relative addizionali sia per l'IRAP.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 16 dell'articolo 2-quater provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, valutati in 212.162.500 euro per l'anno 2025, 267.650.000 euro per l'anno 2026, 223.087.500 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 63.364.583 euro per l'anno 2025, 65.175.000 euro per l'anno 2026 e 16.293.750 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo medesimo;

- quanto a 148.797.917 euro per l'anno 2025, 202.475.000 euro per l'anno 2026, 206.793.750 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

In proposito, si prende preliminarmente atto della congruità - per ciascuna delle annualità interessate - della somma delle singole voci di copertura rispetto all'importo complessivo degli oneri indicati dal comma 16.

Ciò posto, in merito alla prima modalità di copertura finanziaria, si rinvia a quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo in esame.

Quanto alla seconda modalità di copertura finanziaria si ricorda che il citato articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno 2029, di 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Al riguardo, si ricorda che al predetto Fondo affluiscono, per espressa previsione del citato articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023, le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della delega conferita al Governo per la riforma fiscale e che a valere su tali risorse potrà essere assicurata, oltre che attraverso l'applicazione del meccanismo stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, la

copertura dei decreti attuativi della delega stessa da cui discendano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1.

In proposito, si ricorda che, successivamente alla sua costituzione, l'ammontare delle risorse del Fondo è stato oggetto di rideterminazione ad opera di ulteriori provvedimenti attuativi della delega fiscale, nonché di altri provvedimenti legislativi.

Per quanto attiene ai provvedimenti attuativi della delega fiscale si segnalano, in particolare:

- l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023, recante l'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, che ne ha previsto l'incremento in misura pari a 3.482,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.681,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
- l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2024, recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, che ne ha previsto la riduzione in misura pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2025;
- l'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, che ne ha incrementato la dotazione in misura pari a 59.328.334 euro per l'anno 2024 e a 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 2025¹⁰;
- l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 41 del 2024, recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, che ne ha incrementato la dotazione di 152 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033;
- l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 87 del 2024, recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, che ne ha previsto la riduzione in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, 32,9 milioni di euro per l'anno 2025, 57,9 milioni di euro per l'anno 2026, 82,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 99,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
- l'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 110 del 2024, recante revisione del sistema nazionale di riscossione, che ne ha previsto, rispettivamente, l'incremento di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037 e la riduzione in misura pari a 44,1 milioni di euro per l'anno 2025, 83,01

¹⁰ L'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 ha altresì previsto che le maggiori entrate erariali, per il biennio 2024-2025, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II del medesimo decreto, ad eccezione di quelle relative all'articolo 10, comma 2, affluiscono al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, e nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate siano destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

milioni di euro per l'anno 2026, 150,58 milioni di euro per l'anno 2027, 216,15 milioni di euro per l'anno 2028, 302,68 milioni di euro per l'anno 2029, 386,11 milioni di euro per l'anno 2030, 187,61 milioni di euro per l'anno 2031, 234,03 milioni di euro per l'anno 2032, 278,43 milioni di euro per l'anno 2033, 81,89 milioni di euro per l'anno 2034, 100,59 milioni di euro per l'anno 2035, 118,29 milioni di euro per l'anno 2036;

- articolo 10, commi 1 e 2, lettera *b*), dello schema di decreto legislativo recante la razionalizzazione delle imposte di registro, sulle successioni e donazioni e di bollo (Atto del Governo n. 171) che ne hanno previsto, rispettivamente, l'incremento di 3.834.453 euro annui a decorrere dall'anno 2028, e la riduzione in misura pari a 132.365.547 euro per l'anno 2025 e 77.865.547 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Per quanto attiene ai provvedimenti non riconducibili all'attuazione della delega fiscale, si segnalano, in particolare:

- l'articolo 13, commi 3-*ter* e 3-*quater*, del decreto-legge n. 215 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, che ha previsto la riduzione del predetto Fondo in misura pari a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026 e l'incremento in misura pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027;

- l'articolo 30, comma 16, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha previsto una ulteriore riduzione del citato Fondo in misura pari a 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

- gli articoli 8, comma 3, e 9-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 39 del 2024, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali che prevedono, rispettivamente, una ulteriore riduzione del Fondo in misura pari a 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e un incremento di 100 milioni per l'anno 2025.

Al riguardo, si rileva che, alla luce della ricostruzione operata, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale reca le necessarie disponibilità per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche)

Normativa vigente: il comma 15-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, intervenendo sul DPR n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'IVA), modifica il regime IVA applicabile a determinate operazioni. Sinteticamente, si dispone il passaggio dal "fuori campo IVA" al regime di esenzione dall'IVA di alcune specifiche operazioni¹¹ e l'inserimento di alcune

¹¹ Tra le quali, a titolo esemplificativo, le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di

prestazioni tra le operazioni esenti, in presenza di specifiche condizioni.¹² Nel dettaglio, si introducono:

- modifiche all'articolo 4 del DPR 633 del 1972, recante individuazione delle operazioni che rientrano nell'esercizio di imprese (operazioni commerciali) e alle quali, pertanto, si applica la disciplina IVA. In particolare sono state eliminate alcune esclusioni (e quindi sono state inserite nel campo di applicazione IVA), effettuate in presenza di specifici requisiti (lettera *a*);
- modifiche all'articolo 10 del DPR 633 del 72, al fine di includere le suddette operazioni tra quelle esenti ai fini IVA (lettera *b*)).

La relazione tecnica riferita alla norma che ha introdotto le citate modifiche al regime IVA, afferma che la previsione dell'“esenzione IVA” in luogo del “fuori campo IVA” non determina effetti sul gettito.

Successivamente, sono intervenute diverse norme sulla decorrenza del nuovo regime: l'articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) che ha fissato inizialmente la decorrenza al 1° gennaio 2024, poi differita al 1° luglio 2024 da parte dell'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 51 del 2023 e da ultimo posticipata al 1° gennaio 2025 dall'articolo 3, comma 12-*sexies*, del decreto-legge n. 215 del 2023.

Le relazioni tecniche riferite alle citate norme di differimento non hanno ascrivito effetti finanziari alle proroghe stesse.

Le norme dispongono che, fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge n. 146 del 2021 (fissata al 1° gennaio 2025), possono essere poste fuori dal campo di applicazione dell'IVA¹³ le operazioni rese da associazioni e società sportive dilettantistiche, per le quali dal primo gennaio 2025 è previsto, ai sensi della citata disposizione, il passaggio al regime di esenzione dell'IVA.

La norma fa salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri Associati, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali.

¹² Tra le quali, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale.

¹³ Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto del DPR n. 633 del 1972.

La relazione tecnica afferma che la norma non produce sostanziali effetti data la sua natura interpretativa volta a chiarire il quadro normativo da applicare alle fattispecie in esame (peraltro la relazione tecnica del decreto-legge 146 del 2021 non stimava effetti in relazione all'introduzione della norma di cui all'articolo 5, comma 15-*quater*). Inoltre, dal monitoraggio delle banche dati in possesso dell'Agenzia delle entrate, la RT non evidenzia attività di controllo in corso, né di contenziosi pendenti sui quali le predette modifiche potrebbero interferire.

La relazione illustrativa precisa che la norma ha lo scopo di chiarire che, ai fini IVA, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono continuare ad applicare fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge n. 146 del 2021, le disposizioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, che pone dette prestazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

La RI specifica, inoltre, che la modifica normativa non è applicabile alle prestazioni effettuate prima della sua entrata in vigore e già assoggettate al regime di esenzione IVA previsto dall'articolo 36-*bis* del decreto-legge n. 75 del 2023. Inoltre, per effetto della modifica, il richiamato articolo 36-*bis*, il quale prevede che "le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto", deve applicarsi alle sole prestazioni rese dalle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche diverse da quelle riconducibili all'articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, che resta pertanto in vigore, nell'attuale formulazione, fino al 31 dicembre 2024.

La RI chiarisce che fino a tale data possono essere considerate fuori campo IVA, ai sensi del citato articolo 4, quarto comma, le prestazioni ivi previste rese dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei soggetti individuati dallo stesso quarto comma del richiamato articolo 4, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Pertanto, conclude la RI, che a partire dal 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge n. 146 del 2021), verrà meno la previsione del "fuori campo IVA" e le prestazioni rese dalle associazioni e dalle società sportive in esame saranno esenti da Iva a condizione che gli statuti prevedano che non siano distribuibili utili, condizione questa che qualifica gli enti come soggetti non lucrativi.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme dispongono che le associazioni e le società sportive dilettantistiche fino alla data di applicazione dell'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge n. 146 del 2021 (regime di esenzione IVA per determinate operazioni in vigore dal 1° gennaio 2025) possono continuare ad applicare, le disposizioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, che pone dette prestazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

La relazione tecnica afferma che la norma non produce sostanziali effetti data la sua natura interpretativa volta a chiarire il quadro normativo da applicare alle fattispecie in esame. In proposito, la RT rammenta che la relazione tecnica riferita al decreto-legge 146 del 2021 non stima effetti con riferimento all'introduzione della norma di cui al citato articolo 5, comma 15-quater.

Si segnala in proposito che, anche le relazioni tecniche riferite alle norme che hanno introdotto il comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021, o che hanno disposto successivi differimenti dell'applicazione del predetto comma non hanno ascrivito alle stesse effetti sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, la RT precisa che dal monitoraggio delle banche dati in possesso dell'Agenzia delle entrate, non si evidenziano attività di controllo in corso, né di contenziosi pendenti sui quali le predette modifiche potrebbero interferire.

Alla luce di quanto sopra esposto non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Articolo 4

(Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

Normativa vigente. L'articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" ha istituito per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il contributo è concesso nel limite complessivo di 90 milioni di euro nel 2020, che costituisce tetto di spesa per il medesimo anno.

Successivamente, la medesima agevolazione concernente gli investimenti pubblicitari è stata estesa dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 a quelle sostenute dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

La norma, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, estende il credito di imposta, come determinato dall'articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020, agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in

vigore del decreto in esame fino al 15 novembre 2024. Per l'attuazione della misura agevolativa in argomento, è disposta l'autorizzazione di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di limite di spesa e, ai relativi oneri di pari importo per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021.

Al riguardo, si rammenta che il citato articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha istituito, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, da considerare come limite di spesa, con cui finanziare un contributo a fondo perduto da riconoscere a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione, prevenzione e diagnosi di infezione da Covid-19 sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche (rispondenti a taluni requisiti). La dotazione del fondo è stata successivamente incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022 dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022.

Per compensare gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal predetto onere, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 (comma 1).

La norma definisce altresì i requisiti che devono soddisfare le spese di investimento in campagne pubblicitarie (comma 2):

- importo complessivo dell'investimento non inferiore a 10.000 euro rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- ricavi¹⁴ dei citati enti destinatari relativi al periodo d'imposta 2023, prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro (qualora l'investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, tale requisito non trova applicazione);
- certificazione dello svolgimento di attività sportiva giovanile.

¹⁴ Di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) (corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa) e *b*) (corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986.

Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, è prevista la ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Dalla misura agevolativa in argomento rimangono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie nei confronti di soggetti che aderiscono al regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991¹⁵ (comma 3).

La norma disciplina inoltre le modalità di concessione del contributo, stabilendone la fruibilità esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, previa istanza presentata al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 4).

Si prevede che la concessione del credito d'imposta avvenga ai sensi della normativa europea relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*¹⁶ (comma 5).

Si definisce la tipologia di spesa che conferisce titolo per usufruire della misura agevolativa in argomento, precisando che il corrispettivo sostenuto rappresenta spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte e ne dispone la forma di pagamento¹⁷ (comma 6).

Infine, la norma prescrive la trasmissione mensile, da parte del Dipartimento per lo sport al Ministero dell'economia e delle finanze, delle

¹⁵ Ai sensi della legge n. 398 del 1991 le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro, possono optare per un regime agevolato che prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA nonché una disciplina di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.

¹⁶ I riferimenti alla normativa UE presenti nella norma sono i seguenti:

- regolamento (UE) n. 2023/2831 che prevede che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concedibili a un'impresa unica non possa superare il massimale di euro 300.000,00 nell'arco di tre anni (articolo 3, par. 2);
- regolamento (UE) n. 1407/2013 che esenta dal monitoraggio sulle sovvenzioni statali i piccoli contributi elargiti dallo Stato per un importo massimo di 200.000 euro per ciascuna impresa, per un periodo di 3 anni, ridotto a 100.000 euro per imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi (articolo 3, par. 2, c. 2.);
- regolamento (UE) n. 1408/2013 che, nell'ambito della produzione primaria di prodotti agricoli, stabilisce di regola un massimale di 20.000 euro per impresa nell'arco di 3 esercizi finanziari (articolo 3, par. 2), che può essere incrementato a 25.000 euro nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 3-bis;
- regolamento (UE) n. 717/2014 che, nei settori della pesca e dell'acquacoltura, stabilisce un massimale 30.000 euro, su base triennale.

¹⁷ Versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

informazioni relative ai crediti di imposta riconosciuti al fine di consentire la verifica dell'andamento della spesa complessiva (comma 7).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziario				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese in conto capitale												
Credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe società e associazioni sportive, effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 15 novembre 2024, di cui all'art. 81 del D.L. 104/2020 (comma 1)	7,0				7,0				7,0			
Minori spese in conto capitale												
Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008 (comma 1)					7,0				7,0			
Maggiori entrate extratributarie												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri; delle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'art. 10, c. 3, del DL 73/2021 (contributi per spese sanitarie emergenza COVID in favore di società sportive) (comma 1)	7,0											

La relazione tecnica riferita al testo iniziale della disposizione ribadisce il contenuto della norma, con particolare riguardo all'onere ivi indicato (7 milioni di euro per l'anno 2024), al corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nonché alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari al medesimo importo per l'anno 2024.

Il **Governo**, durante l'esame al Senato, ha affermato che, lo stanziamento relativo all'autorizzazione di spesa di cui ai commi 1-3 risulta congruo sulla base delle stime derivanti dalle precedenti misure. Al riguardo, ha evidenziato che, per gli investimenti pubblicitari effettuati nel terzo trimestre 2023, lo stanziamento risultava essere pari a 1.000.000,00 di euro. Inoltre, il Governo ha rammentato che la clausola di "riproporzionamento" cui al comma 3 prevede che, nel caso in cui le risorse disponibili risultino insufficienti rispetto

alle richieste ammesse, la ripartizione tra i beneficiari avvenga in misura proporzionale al credito di imposta spettante, con un limite individuale per soggetto, garantendo un principio di equità nell'accesso alla misura in favore di tutti i partecipanti.

Inoltre, in merito ai potenziali destinatari della misura, il Governo ha rappresentato che le stime effettuate sulla base dei dati storici consentono di prevedere una platea di beneficiari di circa 1.500 soggetti, mentre si prevedono investimenti effettuati tali da esaurire il plafond a disposizione.

Con riguardo ai profili di copertura della norma, il Governo ha ribadito che alla compensazione dei relativi maggiori oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di quota delle risorse residue già affluite sul suo bilancio autonomo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 73/2013. Tali risorse in origine erano finalizzate al riconoscimento di contributi a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 da parte degli operatori del comparto sportivo. Circa l'effettiva disponibilità residua delle suddette risorse, trattandosi di somme trasferite sul bilancio del Dipartimento dello Sport, la competenza a ragguagliare sul punto è rinviata a questo Dipartimento.

Inoltre, il Governo ha confermato la disponibilità di risorse per il 2024 a valere sul fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti dalla legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In merito all'esercizio di competenza del credito d'imposta, che fa esclusivo riferimento alla spesa sostenuta nel solo esercizio 2024 per la maturazione del credito, il Governo ha confermato che la registrazione per competenza, in linea con le regole SEC per i crediti pagabili, si riferisce esclusivamente all'anno 2024 e che a tal fine non rileva il meccanismo del saldo e acconto per il pagamento dei tributi.

Per quanto attiene, infine, alla trasmissione da parte del Dipartimento dello sport alla Ragioneria generale dello Stato delle informazioni relative ai contributi riconosciuti come crediti d'imposta al fine di verificare l'andamento della spesa complessiva, il Governo ha confermato che tale attività di monitoraggio rientra già nei compiti del Dipartimento.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma dispone un'autorizzazione di spesa, pari a 7 milioni di euro per il 2024, che costituisce limite di spesa, finalizzata al riconoscimento di un credito d'imposta fino al 50 per cento degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie, destinata alle società sportive professionistiche e alle società e associazioni sportive dilettantistiche, come già previsto dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, a far data dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 15 novembre 2024

(comma 1). La norma provvede alla copertura dei relativi oneri (comma 2) e definisce altresì il criterio ripartizione tra i beneficiari del beneficio nell'ipotesi di insufficienza delle risorse (comma 3) nonché le modalità di concessione dello stesso (comma 4), prevedendone il riconoscimento ai sensi della normativa UE sugli aiuti de minimis (comma 5). Viene inoltre precisata la tipologia di spesa per la quale è riconosciuto il credito d'imposta (pubblicità volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o dei servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte) (comma 6). Infine, per consentire la verifica dell'andamento della spesa, è prevista trasmissione mensile delle informazioni sui contributi riconosciuti da parte del Dipartimento dello sport al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 7).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare giacché l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 fa fronte agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a euro 7.000.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Con riferimento alla copertura finanziaria indicata dalla disposizione, che – secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento – spiega i propri effetti solo in termini di saldo netto da finanziare, si evidenzia che l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha istituito, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di società sportive professionistiche, nonché di società e associazioni sportive dilettantistiche, ai fini del ristoro delle spese sanitarie sostenute dalla suddette società e associazioni sportive in relazione all'infezione da COVID-19.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022, la dotazione del suddetto Fondo è stata oggetto di un incremento pari a 20 milioni di euro per il 2022.

Al riguardo, si fa presente che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2021, in attuazione del sopracitato articolo 10,

commi 3 e 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, sono stati stabiliti i criteri di gestione del Fondo istituito dalle medesime disposizioni, prevedendo, tra l'altro, che le risorse non assegnate a seguito della chiusura della procedura di erogazione dei contributi disciplinata dal medesimo decreto sarebbero rimaste nella disponibilità del Fondo stesso, per essere ripartite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022 sono stati quindi individuati, ai sensi dell'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, e dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022, le modalità e i termini di accesso al Fondo e di erogazione delle risorse residue dello stesso, per un ammontare complessivo di 72.940.247,52 euro.

Ciò posto, si osserva che il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 indica, nel pertinente capitolo di spesa del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri¹⁸, economie di spesa pari a 22.982.011,26 euro.

Ciò premesso, si rammenta che la relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento della legge di conversione del decreto-legge n. 76 del 2024 ha evidenziato una capienza residua del suddetto Fondo pari a 12.900.000 euro, ridotto per un ammontare pari a 200.000 euro ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 6 del suddetto decreto.

Alla luce di tale quadro, appare necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle necessarie disponibilità nell'ambito del Fondo medesimo. Appare, altresì, opportuno acquisire indicazioni dal Governo in ordine all'allocazione delle medesime risorse nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, atteso che, per l'anno 2024, sul relativo capitolo di spesa non risultano appostate somme.

Con riferimento alla compensazione finanziaria degli effetti derivanti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, dalla disposizione in esame si rileva preliminarmente che dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento risulta che gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento sono quantificati in misura pari a quelli indicati in termini di saldo netto da finanziare.

Quanto alla riduzione, per l'anno in corso, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, si prende atto della conferma fornita dal Governo, nel corso dell'esame del

¹⁸ Capitolo n. 430, denominato "Fondo per ristoro spese sanitarie COVID-19 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del DL 73/2021"

provvedimento presso il Senato della Repubblica¹⁹, della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, e non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

Articolo 5, commi da 1 a 3
(Modifiche alla disciplina in materia di IVA - erogazione di corsi di attività sportiva invernale)

Le norme prevedono, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (10 agosto 2024), l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5 per cento per l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, in forma organizzata, al ricorrere di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, e a condizione che tali attività non siano esenti da IVA.

In particolare, le norme, aggiungendo un nuovo numero (1-*septies*) alla tabella II-*bis* del DPR n. 633 del 1972 (recante l'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento), prevede l'assoggettamento all'aliquota IVA del 5 per cento dell'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto (comma 1).

Le norme chiariscono che fino al 1° gennaio 2025, data di applicazione del regime di esenzione IVA per le prestazioni in argomento²⁰, la disposizione in esame si applica sulle citate prestazioni, sempreché queste non rientrino tra quelle fuori campo IVA²¹ (comma 2). Si dispone inoltre che le prestazioni rese prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono comprese tra le prestazioni esenti ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, tra quelle fuori campo IVA di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del DPR n. 633 del 1972. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁹ A tal proposito, si veda la seduta n. 285 del 26 settembre 2024 della 5ª Commissione permanente del Senato della Repubblica.

²⁰ Di cui all'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge n. 146 del 2021. In particolare, si rammenta che il comma 15-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, intervenendo sul DPR n. 633 del 1972, modifica il regime IVA applicabile a determinate operazioni, disponendo il passaggio dal "fuori campo IVA" al regime di esenzione dall'IVA di alcune specifiche operazioni e l'inserimento di alcune prestazioni tra le operazioni esenti, in presenza di specifiche condizioni. Per una trattazione più approfondita si rinvia alla scheda relativa all'articolo 3.

²¹ Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del DPR n. 633 del 1972.

La **relazione tecnica** descrive la norma (comma 1) precisando che l'applicazione dell'aliquota IVA al 5 per cento per i corsi di attività sportiva e fisica invernali, si applica qualora le stesse prestazioni non siano comprese in un regime di esenzione ovvero, fin quando applicabile, in un regime di esclusione dall'imposta (quale quello previsto fino al 31 dicembre 2024 per le prestazioni svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, a favore di propri associati). In proposito, la RT fa presente che sotto il **profilo soggettivo**, i corsi devono essere impartiti dai soggetti iscritti in appositi albi nazionali e regionali disciplinati da apposite disposizioni. Il riferimento agli albi è stato utilizzato per meglio delimitare tale ambito soggettivo. La RT precisa che sotto il **profilo oggettivo**, la norma individua l'attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5 per cento rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, quali lo sci, lo *snowboard*, lo slittino, ecc. Infine, la RT chiarisce che il riferimento alla forma "organizzata" va intesa come formula residuale nella quale sono inquadrabili anche i soggetti che operano in forma associata con scopo di lucro. In tal modo la norma che prevede l'imponibilità ad aliquota ridotta si applica sia agli individui sia ai soggetti, come associazioni e società, che operano con finalità lucrative.

La RT afferma che **la misura non determina effetti finanziari**, in quanto che prima dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 dell'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 146 del 2021, la quasi totalità delle prestazioni delle scuole di sci (disciplina sportiva principalmente interessata dalla modifica) erano rese in regime di esenzione. Tuttavia, precisa la RT, la riduzione dell'aliquota IVA potrebbe essere produttiva di effetti solamente in relazione alle attività di insegnamento degli sport invernali svolte dai singoli maestri di sci in forma autonoma, che non siano associati tra di loro. Rispetto a questi ultimi, inoltre, gli eventuali effetti si avrebbero solamente per i pochi soggetti che non hanno aderito al regime agevolativo dei forfetari, che non prevede adempimenti IVA. Pertanto, **le casistiche interessate sarebbero più teoriche che pratiche, tanto da non avere impatti sul tendenziale delle entrate relative all'IVA.**

Con riferimento ai **commi 2 e 3** la RT afferma che le stesse sono norme di coordinamento con la legislazione vigente, alle quali non sono ascritti effetti finanziari.

In particolare con riferimento al **comma 3** chiarisce che saranno considerate fuori campo IVA, le prestazioni di cui al comma 1 rese dalle associazioni sportive dilettantistiche nel contesto dei rapporti associativi fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15-*quater* del decreto-legge n. 146 del 2021. Successivamente rientreranno nel campo di applicazione dell'imposta seppure in regime di esenzione, allo scopo di superare la procedura d'infrazione 2008/2010. Trattandosi di una norma di coordinamento con la legislazione vigente,

finalizzata a rendere certo l'ambito applicativo della nuova disposizione di cui al comma 1, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, anche tenuto conto che non sono emerse attività di accertamento in corso né, dal monitoraggio delle banche dati relative al contenzioso, la specifica questione risulta codificata tra quelle maggiormente ricorrenti, né, infine, da un controllo a campione, sono state intercettate controversie pendenti in materia.

Il **Governo**, in risposta ai rilievi della Commissione Bilancio del Senato²², ha rappresentato che, sulla base delle informazioni rese dal settore, l'ipotesi di non escludere completamente l'esistenza di soggetti interessati dalla misura è stata assunta in via del tutto prudentiale in quanto trattasi di fattispecie del tutto marginali se non inesistenti. Al riguardo, la Nota richiamando quanto affermato dalla RT in merito alla portata estremamente circoscritta delle disposizioni, oltre che delle caratteristiche organizzative dei servizi in esame, conferma che, ai fini della determinazione degli effetti reddituali e fiscali, le disposizioni non presentano sostanziali impatti sul tendenziale delle entrate.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (10 agosto 2024), l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5 per cento per l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, in forma organizzata, al ricorrere di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, e a condizione che tali attività non siano esenti da IVA.*

La RT afferma che la misura non determina effetti finanziari in quanto prima dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 dell'articolo 5, comma 15-quater del decreto legge 146 del 2021, la quasi totalità delle prestazioni delle scuole di sci (disciplina sportiva principalmente interessata dalla modifica) erano rese in regime di esenzione. Tuttavia, la RT precisa che la riduzione dell'aliquota IVA potrebbe essere produttiva di effetti solamente in relazione alle attività di insegnamento degli sport invernali svolte dai singoli maestri di sci in forma autonoma, che non siano associati tra di loro. Rispetto a questi ultimi, inoltre, gli eventuali effetti si avrebbero solamente per i pochi soggetti che non hanno aderito al regime agevolativo dei forfaitari, che non prevede adempimenti IVA. La RT non quantifica oneri affermando che le casistiche interessate sarebbero più teoriche che pratiche, tanto da non avere impatti sul tendenziale delle entrate relative all'IVA. Il Governo nella Nota depositata nel corso dell'esame al Senato ha confermato, con le medesime argomentazioni, che le disposizioni in esame non presentano sostanziali impatti sul tendenziale delle entrate.

²² Nota depositata nel corso della seduta del 26 settembre 2024.

Alla luce delle informazioni fornite dalla RT e dalla Nota del Governo non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

Articolo 5, commi 4 e 5
(Modifiche alla disciplina in materia IVA – cessioni cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari entro l'anno successivo alla nascita)

Le norme, nel testo risultante dopo le modifiche introdotte dal Senato, dispongono, a decorrere dal 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge) l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento (in luogo di quella ordinaria del 22 per cento) alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari effettuate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita.

A tal fine le norme introducono il numero 1-*octies*) alla Tabella A, parte II-*bis*, del DPR n. 633 del 1972 (recante l'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento).

Si evidenzia che il testo iniziale della norma faceva riferimento alle cessioni effettuate entro diciotto mesi dalla nascita. L'emendamento²³, approvato dal Senato, che ha modificato il riferimento temporale per l'individuazione della cessione non è intervenuto sulle quantificazioni e sulle coperture.

Al minor gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota, valutato in 1,54 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze

Il **prospetto riepilogativo** (riferito al testo iniziale) ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

²³ 5.6 (testo 2)

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Minori entrate tributarie												
Applicazione dell'aliquota al 5% su operazioni relative alla filiera equina	1,5	3,1	3,1	3,1	1,5	3,1	3,1	3,1	1,5	3,1	3,1	3,1
Maggiori spese correnti												
Riduzione Tabella A- MEF	1,5	3,1	3,1	3,1	1,5	3,1	3,1	3,1	1,5	3,1	3,1	3,1

La **relazione tecnica** (riferita al testo iniziale) stima una perdita di gettito annua di 3,08 milioni di euro dal 2025, mentre si è stimata in 1,54 milioni di euro la perdita per l'anno 2024 prevedendo l'entrata in vigore del provvedimento in corso d'anno.

La RT espone il procedimento di stima, in base al quale sono state analizzate le dichiarazioni IVA per l'anno di imposta 2022 relativamente ai codici di attività 01.43.00 (allevamento di cavalli e altri equini) e sono stati estratti i dati relativi all'imponibile delle operazioni al 22 per cento. Inoltre, ai fini della quantificazione, è stata operata la ripartizione tra operazioni verso consumatori finali e verso le partite IVA del quadro VT della dichiarazione. La RT ha tenuto conto della ripartizione tra regime IVA normale e regime IVA speciale e, applicando un differenziale di 17 punti percentuali, ha stimato una perdita di gettito su base annua pari a:

- 0,69 milioni di euro relativa alla parte di contribuenti che applicano il regime IVA speciale;
- 2,39 milioni di euro per la parte relativa ai contribuenti che applicano il regime IVA normale, per i quali si è tenuto conto delle sole cessioni fatte nei confronti dei consumatori finali (stimata in ragione del 41,97 per cento)

La RT afferma che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, presenta la necessaria disponibilità.

L'emendamento approvato dal Senato non è corredato di **relazione tecnica**.

Il **Governo**, in risposta ai rilievi della Commissione Bilancio del Senato²⁴, ha specificato che le cessioni ad aliquota del 22 per cento, sia per il regime speciale che per quello normale, relative al codice ATECO 01.43.00, sono state desunte

²⁴ Nota depositata nel corso della seduta del 26 settembre 2024.

dalle relative dichiarazioni IVA per l'anno di imposta 2022 ed ammontano, rispettivamente, a 4.060.991 euro e 33.471.000 euro. Per quanto riguarda gli effetti attribuibili al regime speciale, questi si ottengono moltiplicando il differenziale di aliquota di 17 punti all'imponibile di 4.060.991 (per un valore pari a 0,69 milioni di euro). Per quanto riguarda, invece, gli effetti attribuibili al regime normale, la quota destinata ai consumatori finali è ottenuta rapportando il totale delle operazioni imponibili verso consumatori finali (VT1_3) al totale delle operazioni imponibili (VT1_1): $63.883.327/26.812.530 = 41,97$ per cento. Applicando la percentuale verso consumatori finali e il differenziale di aliquota al totale delle operazioni al 22 per cento, per il regime normale si ottiene un ammontare di circa 2,39 milioni di euro ($33.471.000 * 41,97$ per cento * 17 per cento = 2,388 milioni di euro).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono, a decorrere dal 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge), l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento (in luogo di quella ordinaria del 22 per cento) alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari effettuate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita (il testo iniziale faceva riferimento alle cessioni effettuate entro diciotto mesi dalla nascita). Il minor gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota è valutato in 1,54 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

In proposito, alla luce dei dati e delle informazioni fornite dalla RT e dalla Nota del Governo del 26 settembre 2024, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione: considerato tuttavia che tali documenti sono riferiti al testo iniziale della norma (che faceva riferimento alle cessioni entro i diciotto mesi dalla nascita) laddove il testo emendato, ora in esame, fa riferimento alle cessioni entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla nascita, andrebbe acquisita conferma della perdurante validità delle stime riferite al testo iniziale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 5 fa fronte agli oneri, in termini di minori entrate, derivanti dall'attuazione del comma 4, valutati in 1,54 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Articolo 6

(Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri)

Le norme introducono un nuovo regime fiscale opzionale riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, ai lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati nella zona di venti chilometri dal confine svizzero (comuni elencati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame) che, in base al nuovo Accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, sono considerati "nuovi frontalieri".

Si rammenta che l'Accordo del 23 dicembre 2020 è stato ratificato ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83 e sostituisce il precedente Accordo tra Italia e Svizzera del 1974 (in vigore tra il 1° gennaio 1976 e il 31 dicembre 2023).

Il nuovo Accordo prevede un diverso regime fiscale per i lavoratori frontalieri:

- Regime di tassazione concorrente (di cui all'articolo 3 dell'Accordo) per i "nuovi frontalieri" (ossia i soggetti entrati nel mercato del lavoro dopo il 1° gennaio 2024) che prevede l'applicazione dell'imposta in Svizzera nella misura massima dell'80 per cento (delle imposte domestiche sulle persone fisiche) e da parte dello Stato di residenza (in questo caso l'Italia).

Più specificamente, con l'Accordo del 2020:

- per i frontalieri rientranti nella fascia dei 20 km dal confine, si passa da un'imposizione fiscale esclusiva in Svizzera ad una tassazione concorrente, in base alla quale il reddito è imponibile nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa (Svizzera) entro il limite dell'80% di quanto dovuto nello stesso Paese in base alle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali). Il Paese di residenza (Italia) applica poi le proprie imposte sui redditi (con una soglia di esenzione di 10.000 euro) ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato mediante l'applicazione del credito per imposte estere;

- per i frontalieri nella fascia oltre i 20 km dal confine, viene aumentata la soglia di esenzione del reddito da 7.500 a 10.000 euro, fermo restando il regime di tassazione concorrente in Svizzera e in Italia con applicazione del credito per imposte estere;

- Regime di tassazione transitorio (di cui all'articolo 9 dell'Accordo) per i "vecchi frontalieri" (coloro che sono entrati nel mercato del lavoro prima del 1° gennaio 2024) che continuano ad essere assoggettati a imposizione esclusiva in Svizzera.

Come chiarito dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica (cfr. *infra*) l'Accordo previgente del 1974 non prevedeva invece alcun elenco dei comuni frontalieri, tenuto conto della circostanza che la Svizzera ha applicato le disposizioni dell'Accordo sulla base degli elenchi predisposti dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. Ciò premesso, l'elenco dei comuni italiani redatto dall'Istituto Geografico Militare ha fatto emergere un numero di 72

comuni compresi nella fascia di 20 km dal confine con la Svizzera che non erano stati precedentemente inclusi negli elenchi predisposti dai citati cantoni svizzeri. La relazione illustrativa precisa che l'intervento è finalizzato a evitare possibili discriminazioni tra il trattamento tributario delle retribuzioni percepite dai lavoratori frontalieri residenti nei predetti 72 comuni non inclusi negli elenchi dei cantoni svizzeri, da un lato, e la disciplina fiscale applicabile ai soggetti rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo, dall'altro.

Il nuovo regime consiste nell'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera (nella misura dell'80 per cento) per i lavoratori in possesso di determinati requisiti (comma 1).

La relazione illustrativa spiega che la finalità di tale regime sostitutivo è quella di assicurare ai predetti lavoratori un carico fiscale corrispondente a quello che avrebbero subito se fossero rientrati nel regime transitorio sopra illustrato. Pertanto, continua la relazione illustrativa, per assicurare lo stesso trattamento fiscale alle due categorie di lavoratori l'imposta sostitutiva è fissata nella misura del 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera sui redditi in questione, corrispondente al risparmio fiscale che la Svizzera riconosce ai lavoratori assoggettati al regime di imposizione concorrente.

In particolare, le norme prevedono che:

- le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione (comma 2);
- l'opzione è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi (comma 3).

Le norme dispongono che l'opzione per l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 può essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell'elenco di cui all'allegato 2 al provvedimento in esame, che alla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020, svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera (comma 5).

La relazione illustrativa precisa che la norma disciplina il caso particolare dei lavoratori frontalieri residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio. A differenza dei comuni a cui fa riferimento il comma 1, che non risultavano inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, i comuni della provincia di Brescia erano invece precedentemente inclusi, salvo un comune, nell'elenco del cantone dei Grigioni. Analogamente, i comuni della provincia di Sondrio erano precedentemente inclusi, salvo due comuni, nell'elenco del cantone dei Grigioni. Per chiarezza, l'allegato 2 a cui fa

riferimento il comma 5 elenca i comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze. Tali lavoratori, qualora alla data di entrata in vigore (17 luglio 2023) dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020, svolgevano, oppure tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nel cantone dei Grigioni per un datore di lavoro residente in Svizzera, rientrano nel regime transitorio di cui all'articolo 9 del predetto Accordo del 23 dicembre 2020 e quindi sono assoggettati ad un'imposizione esclusiva in Svizzera. Al contrario, per i lavoratori che, nel medesimo periodo temporale, svolgevano o avevano svolto un'attività di lavoro dipendente nei cantoni del Ticino e del Vallese al comma 5 si prevede la possibilità di optare per l'imposta sostitutiva di cui al comma 1.

Si prevede inoltre che in caso di esercizio dell'opzione, i residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera i quali utilizzano il Servizio sanitario nazionale sono tenuti a versare alla regione di residenza una quota di compartecipazione al SSN²⁵ (comma 6). I predetti contributi possono essere detratti dall'imposta nella misura del 20 per cento, in deroga all'articolo 10, comma 1, lettera e) del TUIR, che ne prevede l'intera deducibilità dal reddito complessivo (comma 7).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione non determina effetti negativi in termini di gettito, in quanto nelle stime degli effetti derivanti dall'introduzione del nuovo Accordo e nelle attuali previsioni di Bilancio non sono stati scontati effetti in termini di recupero di gettito dalla tassazione sui lavoratori che sono residenti nei suddetti comuni.

In particolare, la RT precisa che ai fini della stima degli effetti di recupero IRPEF in sede di valutazione del nuovo Accordo sono stati considerati i flussi dei nuovi frontalieri che si stima saranno assoggettati al nuovo regime di tassazione. I predetti soggetti, viceversa, non sono stati presi in considerazione in quanto considerati vecchi frontalieri, rientranti nel regime transitorio.

Pertanto, precisa la RT, nelle attuali previsioni in Bilancio relativamente a tali soggetti non è scontato alcun gettito, in quanto il recupero di gettito IRPEF ascrivito a seguito del nuovo Accordo non li considerava, né vi sono scontati effettivi versamenti effettuati dai soggetti interessati dall'intervento, in quanto gli stessi hanno sempre agito da frontalieri, versando le imposte

25 Ai sensi dell'articolo 1, commi da 237 a 239, della legge n. 213 del 2023

solo in Svizzera, e l'eventuale nuova tassazione (tassazione ordinaria con riconoscimento del credito di imposta per le imposte pagate all'estero) riguarderebbe il periodo d'imposta 2024 e successive annualità (dichiarazione da presentare e versamenti da effettuare a decorrere dal 2025).

La RT afferma che la disposizione non determina effetti negativi, considerando anzi il potenziale gettito derivante dall'imposta sostitutiva aggiuntivo rispetto a quanto scontato nelle previsioni di Bilancio.

La RT rammenta in proposito che l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ratificato dall'Italia con legge 23 giugno 2023, n. 83 ed entrato in vigore il 17 luglio 2023, individua, tra l'altro, i comuni compresi nella zona di 20 km dal confine tra i due Stati. Ai fini dell'applicazione dell'Accordo del 23 dicembre 2020, che decorre dal 1° gennaio 2024, rileva l'elenco dei comuni compresi nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera.

Come già richiamato sopra, la RT chiarisce che l'Accordo previgente sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 non prevedeva alcun elenco dei comuni frontalieri, tenuto conto della circostanza che la Svizzera ha applicato le disposizioni dell'Accordo sulla base degli elenchi predisposti dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. Alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento delle Finanze) è allegato (Allegato B) l'elenco dei comuni italiani redatto dall'Istituto Geografico Militare che ha fatto emergere un numero di 72 comuni compresi nella fascia di 20 km dal confine con la Svizzera che non erano stati precedentemente inclusi negli elenchi predisposti dai citati cantoni svizzeri (ora indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame). È inoltre emerso, prosegue la RT, il caso particolare dei lavoratori frontalieri residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio. In particolare, a differenza dei comuni dell'allegato 1, che non risultavano inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, i comuni della provincia di Brescia erano invece precedentemente inclusi, salvo un comune, nell'elenco del cantone dei Grigioni. Analogamente, i comuni della provincia di Sondrio erano precedentemente inclusi, salvo due comuni, nell'elenco del cantone dei Grigioni. L'allegato 2 al provvedimento in esame elenca i comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.

La relazione illustrativa spiega che la finalità di tale regime sostitutivo è quella di assicurare ai predetti lavoratori un carico fiscale corrispondente a quello che avrebbero subito se fossero rientrati nel regime transitorio sopra illustrato. A tal fine, la RI rileva che i redditi percepiti da tali lavoratori, in base all'articolo 3 dell'accordo del 2020, sono assoggettati a tassazione in Svizzera nella misura dell'80 per cento dell'imposta applicata, invece, per intero agli analoghi redditi dei lavoratori rientranti nel regime transitorio di cui all'art. 9 dello stesso accordo. Pertanto, per assicurare lo stesso trattamento fiscale alle due categorie di lavoratori l'imposta sostitutiva è fissata nella misura del 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera sui redditi in questione, corrispondente al

risparmio fiscale che la Svizzera riconosce ai lavoratori assoggettati al regime di imposizione concorrente.

Nel corso dell'esame in prima lettura, presso la Commissione Bilancio del Senato, **il Governo** ha depositato una Nota tecnica di risposta la quale ha:

- ribadito il contenuto della disposizione, chiarendo sinteticamente che essa consente ai lavoratori dipendenti frontalieri di optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi nei casi in cui sussistono determinate condizioni legate alla residenza in alcuni Comuni oltre che al periodo di attività del lavoro svolto in Svizzera e all'assoggettamento a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati dall'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera;
- ripetuto quanto affermato dalla relazione tecnica;
- concluso, in sintesi, che poiché non risulta presente in bilancio alcun gettito riferibile ai suddetti soggetti, il potenziale gettito derivante dall'imposta sostitutiva sarebbe aggiuntivo rispetto a quanto scontato nelle previsioni di Bilancio.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono un nuovo regime fiscale opzionale riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, ai lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati nella zona di venti chilometri dal confine svizzero che, in base al nuovo Accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, sono considerati "nuovi frontalieri". In particolare, tale regime consiste nell'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera, nella misura dell'80 per cento, sugli stessi redditi, senza diritto alla detrazione delle stesse in Italia.*

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti negativi in termini di gettito, in quanto nelle stime degli effetti derivanti dall'introduzione del nuovo Accordo e nelle attuali previsioni di bilancio non sono stati scontati effetti in termini di recupero di gettito dalla tassazione sui lavoratori che sono residenti nei suddetti comuni.

In proposito, pur prendendo atto delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica, si osserva che in linea generale all'introduzione di regimi opzionali vengono ascritti, prudenzialmente, effetti onerosi basandosi sull'assunzione che il contribuente opti per la soluzione per lui più conveniente: sarebbe dunque necessario acquisire dal Governo ulteriori elementi di valutazione con riferimento a tale specifico punto;

Inoltre, andrebbe confermato che l'approvazione del nuovo elenco dei comuni cui è applicabile la disciplina dei frontalieri non comporti variazioni di gettito.

Da ultimo, si rileva che la relazione tecnica ora in esame basa la neutralità finanziaria sulla considerazione che nelle stime degli effetti derivanti dall'introduzione del nuovo Accordo non era calcolato il gettito della tassazione dei frontalieri italiani. Sul punto, tuttavia, sarebbe opportuno fornire ulteriori chiarimenti considerato che all'articolo 3 del nuovo Accordo italo svizzero la relazione tecnica (AC 859 della XIX legislatura) ha ascritto effetti di maggior gettito che la legge stessa [articolo 14, comma 1, lettera c)] impiega fra le coperture.

Articolo 6-bis

(Modifiche alla legge n. 93 del 2023 in materia di prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica)

Normativa vigente. La legge n. 93 del 2023²⁶, all'articolo 2, recante provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente, attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso ai contenuti illeciti mediante il blocco della risoluzione DNS²⁷ dei nomi di dominio. L'articolo 6 (Regolamento) dispone l'AGCOM modifichi il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica²⁸, al fine di adeguarlo alla citata legge n. 93 del 2023. Inoltre, si dispone che la predetta Autorità in collaborazione con Agenzia per la cybersicurezza nazionale convochi un tavolo tecnico per procedere alla disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. È inoltre previsto che i costi di realizzazione e di gestione della piattaforma tecnologica saranno a carico di tutti gli operatori coinvolti nel tavolo tecnico, secondo i calcoli e la ripartizione stabiliti dall'AGCOM.

La norma – introdotta durante l'esame al Senato – apporta talune modifiche alla legge n. 93 del 2023. Nel dettaglio, con riguardo all'articolo 2 della citata legge, prevede tra l'altro:

²⁶ Recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

²⁷ Domain Name System.

²⁸ Delibera AGCOM n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.

- la disabilitazione, con ordine impartito con proprio provvedimento dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito indicata "Autorità"), dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP prevalentemente (invece che univocamente, come nella precedente formulazione della disposizione) destinati ad attività illecite;
- la garanzia per ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilità di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all'accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta;
- la specificazione del termine massimo di 30 minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione per l'adozione di tutte le misure tecniche volte ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti²⁹.
- l'introduzione del comma 7-bis, il quale dispone che l'Autorità, al fine di garantire il più efficiente avvio del funzionamento della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato e l'esecuzione efficace degli ordini di inibizione, fissa – limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione di cui all'articolo 6 – limiti quantitativi massimi di IP;
- l'introduzione del riferimento ai medesimi destinatari del provvedimento di disabilitazione di cui all'articolo 2, comma 5;

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma modifica la legge n. 93 del 2023, intervenendo su vari profili concernenti la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente disposta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Inoltre, sono previsti specifici adempimenti a carico della predetta Autorità, al fine di garantire il più efficiente avvio del funzionamento della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato e l'esecuzione efficace degli ordini di inibizione.*

²⁹ Tale specificazione appare coerente con la previsione del comma 5 che dispone l'esecuzione, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, del provvedimento di disabilitazione dell'Autorità da parte dei prestatori di servizi di accesso alla rete, dei soggetti gestori di motori di ricerca e dei fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali;

Al riguardo, si chiede conferma che le attività poste in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, possano essere svolte da quest'ultima senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6-ter

(Modifiche alla legge n. 633 del 1941, in materia di diritto d'autore)

Normativa vigente. La legge n. 633 del 1941 (legge quadro sul diritto d'autore) definisce, tra l'altro, un regime sanzionatorio penale in relazione ad attività illecite in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

La norma – introdotta durante l'esame al Senato – con l'aggiunta dell'articolo 174-*sexies* alla legge n. 633 del 1941, dispone l'obbligo per prestatori di servizi di accesso alla rete, soggetti gestori di motori di ricerca e fornitori di servizi della società dell'informazione³⁰, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti³¹, di segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili (comma 1). Al fine di garantire l'adempimento del predetto obbligo, i soggetti sopra elencati sono altresì tenuti a designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto (qualora tali soggetti siano stabiliti in altri Stati dell'Unione europea una persona fisica o giuridica che funga da loro rappresentante legale in Italia) che consenta loro di comunicare direttamente, via elettronica, con l'Autorità medesima (comma 2). La norma dispone inoltre la pena della reclusione fino ad un anno nei casi di omissione della segnalazione o della comunicazione sopra citate³² (comma 3).

La norma, introdotte durante l'esame al Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame modifica la legge n. 633 del 1941, disponendo l'obbligo per prestatori di servizi di accesso alla rete, soggetti gestori di motori di ricerca

³⁰ In tale novero sono inclusi i fornitori e gli intermediari di vpn (*virtual private network*) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di *content delivery network*, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito, e gli hosting provider che agiscono come *reverse proxy server* per siti web.

³¹ Rilevano a tal fine le disposizioni di cui alla medesima legge n. 633 del 1941, nonché l'articolo 615-ter (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico) e l'articolo 640-ter (Frode informatica) del codice penale.

³² Si applica a tal fine la disciplina recata dall'articolo 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) del decreto legislativo n. 231 del 2001.

e fornitori di servizi della società dell'informazione, che siano a conoscenza di condotte penalmente rilevanti (compiute o tentate), di segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili (comma 1). Al fine di garantire l'adempimento del predetto obbligo, i soggetti sopra elencati sono altresì tenuti a designare e notificare all'Autorità un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, via elettronica, con l'Autorità medesima (comma 2). La norma dispone inoltre la pena della reclusione fino ad un anno nei casi di omissione della segnalazione o della comunicazione sopra citate (comma 3).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale della norma di cui trattasi.

Articolo 7, commi 1 e 2

(Differimento dei termini di versamento delle imposte dovute per l'adeguamento del magazzino e delle relative rilevazioni contabili)

Normativa vigente. L'articolo 1, commi 78-84, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) riconosce agli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio la facoltà, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, di adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 (Variazioni delle rimanenze) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

L'adeguamento può essere effettuato: attraverso l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi; mediante la registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente.

In caso di eliminazione dei valori, l'adeguamento comporta il pagamento: dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale; di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato come sopra detto ed il valore eliminato.

In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare al valore iscritto.

Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Le norme dispongono che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

La relazione tecnica riferita alla legge di bilancio 2024 afferma che la misura, potrebbe determinare effetti positivi in termini di gettito prudenzialmente non quantificati in quanto legati sia alle “dimensioni” del fenomeno di sovrastima del magazzino sia a fattori comportamentali.

Le norme dispongono che il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 82, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se, in applicazione del primo periodo, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30 settembre 2024 (comma 1).

La relazione illustrativa chiarisce, che in considerazione delle complessità operative connesse al reperimento delle informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di maggiorazione contenuti nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2024 e al fine di consentire ai soggetti interessati dalla misura di avere più tempo a disposizione per le opportune valutazioni in merito all'accesso alla summenzionata disciplina dell'adeguamento del magazzino, il comma 1 della disposizione in commento differisce il suddetto termine di versamento al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 viene a scadere entro il 29 settembre 2024. In sostanza, il differimento del versamento rileva per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno civile (differimento di tre mesi) e per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno civile per i quali la scadenza del termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 è antecedente alla data del 30 settembre 2024.

Inoltre, le norme prevedono che ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 78 a 85, della legge n. 213 del 2023, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l'adeguamento delle esistenze iniziali può essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo (comma 2).

La relazione illustrativa chiarisce che la norma consente, in deroga alle disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali (OIC), di adeguare le esistenze iniziali entro il 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023

scade entro la data del 29 settembre 2024. In tali casi, l'adeguamento può essere effettuato nell'esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 2023 (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile) senza, pertanto, incidere sui bilanci eventualmente già approvati. La fruizione di tale facoltà di iscrizione delle rettifiche relative al magazzino non determina alcun effetto sui termini di versamento dell'imposta sostitutiva, così come differiti (al 30 settembre 2024) con le disposizioni di cui al comma 1.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che alla misura non sono ascritti effetti trattandosi di un differimento infrannuale, peraltro relativo ad una misura per la quale non erano stati previsti effetti sul gettito già nella legge di bilancio 2024.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono il differimento al 30 settembre 2024 dei termini per il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva sull'adeguamento delle esistenze di bilancio iniziali, introdotta dall'articolo 1, commi da 78 a 85, della legge di bilancio 2024.*

La relazione tecnica afferma che alla misura non sono ascritti effetti trattandosi di un differimento infrannuale ed evidenzia che anche la legge di bilancio 2024 non scontava effetti di gettito.

Si rammenta in proposito che la relazione tecnica riferita alla legge di bilancio 2024 afferma che la misura, potrebbe determinare effetti positivi in termini di gettito prudenzialmente non quantificati in quanto legati sia alle "dimensioni" del fenomeno di sovrastima del magazzino sia a fattori comportamentali.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Articolo 7, commi 3 e 5

(Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati)

Le norme differiscono dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024 i termini di versamento e di redazione della perizia di stima, relativi alla disciplina della rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e delle partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati (di cui all'articolo 1, commi 52 e 53, della legge n. 213 del 2023 - legge di bilancio 2024).

Si rammenta che l'articolo 1, commi 52 e 53, della legge di bilancio 2024 riapre i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione

agricola, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota al 16 per cento, da applicare sul maggior valore. Nello specifico la data alla quale devono essere posseduti i beni interessati dalla rivalutazione è fissata al 1° gennaio 2024 ed è fissata al 30 giugno 2024 la decorrenza del termine di versamento dell'unica o della prima rata dell'imposta, in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.

La relazione tecnica riferita alla legge di bilancio 2024 stima un incremento di gettito per l'imposta sostitutiva pari a 665,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 171,8 per gli anni 2025 e 2026 e una riduzione delle entrate tributarie a titolo di imposte dirette per 121,8 milioni di euro annui per gli anni 2024-2033.

Alle minori entrate derivanti dal comma 3, valutate in 19,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 3 e per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 182 del 2004.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori entrate tributarie												
Proroga termini versamento imposta sul valore di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate - imposta sostitutiva	103,2	27,0	27,0		103,2	27,0	27,0		103,2	27,0	27,0	
Minori entrate tributarie												
Proroga termini versamento imposta sul valore di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate - IIDD	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2

La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari delle norme in esame sulla base dei dati di versamento rilevati a luglio 2024 riferibili alla misura prevista dalla Legge di Bilancio 2024, evidenziando maggiori importi rispetto a quanto stimato originariamente. Pertanto, considerando che la proposta normativa estende i termini di versamento dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024, si ipotizza quindi, tenuto conto degli ultimi dati disponibili relativi proprio al versamento del 30 giugno scorso, un ulteriore incremento pari al 10 per cento dello stesso importo.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari conseguenti alla normativa proposta, secondo le medesime ipotesi della relazione tecnica originaria:

(milioni di euro)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Imposta sostitutiva	103,2	27,0	27,0	0	0	0	0	0	0	0
Effetti II.DD.	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
Totale	84,0	7,8	7,8	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2

Il **Governo**, in risposta ai rilievi della Commissione Bilancio del Senato³³, ha evidenziato che il gettito registrato in termini di imposta sostitutiva, pari a circa 1.032 milioni di euro, deriva dalla rilevazione dei versamenti F24 per i codici tributo 8055 e 8056 specifici della normativa in esame. Gli effettivi dati dei versamenti hanno evidenziato un ampio apprezzamento fra gli operatori economici tale da comportare un effetto riscontrato *ex post* molto più elevato di quanto indicato nella stima iniziale. Alla luce di tali risultanze, il Governo conferma la prudenzialità dell'incremento dell'adesione, seppur limitato ancorché non supportato da evidenze empiriche specifiche, per tenere conto dell'estensione del termine di versamento dell'imposta sostitutiva.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame differiscono dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024 i termini di versamento e di redazione della perizia di stima, relativi alla disciplina della rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e delle partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati (di cui all'articolo 1, commi 52 e 53, della legge n. 213 del 2023 - legge di bilancio 2024).

La *relazione tecnica* quantifica un maggiore gettito derivante dall'imposta sostitutiva nella misura di 103,3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 27 milioni per gli anni 2025 e 2026 e una minore entrata per imposte dirette di 19,2 milioni di euro per gli anni 2024-2033 a seguito del venir meno, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva, del regime ordinario di tassazione. La quantificazione è basata sui dati di versamento rilevati a luglio 2024 riferibili alla misura prevista dalla legge di bilancio 2024, i quali evidenziano importi maggiori rispetto a quanto stimato originariamente. La Nota del Governo depositata presso la Commissione Bilancio del Senato fornisce gli importi dei citati dati amministrativi (ricavati dai versamenti F24 per i codici tributo 8055 e 8056), che risultano pari a circa 1.032 milioni di euro. Ai fini della stima degli effetti finanziari connessi al differimento dei termini disposta dalle norme in esame, la RT ipotizza un incremento pari al

³³ Nota depositata nel corso della seduta del 26 settembre 2024.

10 per cento dell'importo rilevato a luglio (ipotesi che la Nota conferma ispirata a criteri di prudenzialità).

Al riguardo, con riferimento al gettito da imposta sostitutiva, si rileva che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati amministrativi e delle ipotesi forniti dalla relazione tecnica e dalla Nota del Governo. Con riferimento invece al minor gettito da imposte dirette derivante dalla minore tassazione, considerando che, così come affermato dalla relazione tecnica riferita alla legge di bilancio 2024, il 75 per cento dei valori rideterminati costituisce "minori" plusvalenze in un arco temporale di 10 anni, appare opportuno che sia fornito un chiarimento in merito alle aliquote "medie" ipotizzate per la stima di tale impatto in termini di minore gettito.

In proposito, si ricorda che la relazione tecnica riferita alla legge di bilancio 2024 con riferimento alla stima degli effetti negativi in termini di IIDD per le annualità successive ipotizza che il 75 per cento dei valori rideterminati costituisca minori plusvalenze in un arco temporale di 10 anni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 7 fa fronte alle minori entrate derivanti dall'attuazione del precedente comma 3, valutate in 19,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, tramite le seguenti modalità:

- con riferimento a ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 3;

- con riferimento a ciascuno degli anni dal 2027 al 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, fermo restando quanto rilevato in ordine ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica quantifica le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo in 103,2 milioni di euro per l'anno 2024 e in 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e che tali importi risultano adeguati a far fronte agli utilizzi previsti dall'articolo in esame e dal comma 5 dell'articolo 10 del provvedimento in esame.

Per quanto riguarda, invece, la seconda modalità di copertura finanziaria, andrebbe acquisita dal Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse poste a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati per le medesime annualità a

valere sulle risorse stesse, anche tenuto conto che gli oneri da fronteggiare si collocano oltre l'orizzonte del vigente bilancio triennale dello Stato³⁴.

Articolo 7, comma 4
***(Adeguamento capitale sociale per soggetti iscritti all'albo
accertamento e riscossione enti locali)***

Le norme differiscono dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per l'adeguamento del capitale sociale per i soggetti iscritti alla gestione separata che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate, limitandosi a coloro che erano già iscritti alla data del 1° gennaio 2020 all'albo degli enti privati abilitati ad effettuare tale attività.

Si rammenta che i commi 807 e 808 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) recano la disciplina dei requisiti patrimoniali richiesti per l'iscrizione nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali. I predetti soggetti devono adeguare il proprio capitale, entro una data inizialmente fissata al 31 dicembre 2021. Tale termine è stato prorogato successivamente al 30 giugno 2021 dall'articolo 1, comma 1093, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) e al 31 dicembre 2024 dall'articolo 3, comma 5-*quaterdecies*, del decreto-legge n. 228 del 2021.

Si evidenzia che alle norme che hanno introdotto i requisiti patrimoniali minimi e alle norme di differimento dei termini non sono stati ascritti effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che alla misura non sono ascritti effetti trattandosi di modifiche di ordine procedurale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame differisce dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine valevole, per i soggetti iscritti all'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali e alla relativa sezione speciale per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate, per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalle predette norme.

³⁴ A tale proposito, si rammenta che la dotazione iniziale del Fondo in esame è pari a 226.852.684 euro per l'anno 2024, a 301.396.557 euro per l'anno 2025 e a 331.212.455 euro per l'anno 2026.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, considerato il carattere ordinamentale delle norme e la circostanza che alle norme che hanno introdotto i requisiti patrimoniali minimi e alle norme di differimento dei termini finora intervenute non sono stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 7-bis
(Acquisti di beni e servizi per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero)

La norma, introdotta dalla Commissione di merito nel corso dell'esame al Senato, proroga fino al 30 settembre 2025 le convenzioni quadro e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A., funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dal target M6C2-6 del PNRR (Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero), che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR e in particolare del sub investimento "M6C2 - 1.1.2 ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature", fatta salva l'eventuale scadenza naturale successiva alla predetta data e la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma proroga fino al 30 settembre 2025 le convenzioni quadro e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A., funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dal target M6C2-6 del PNRR (Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero), che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che la disposizione, prolungando gli affidamenti in essere, appare intervenire sulla selezione del contraente senza incidere sul quadro economico dei relativi appalti o sulle prestazioni da affidare. Su tale aspetto appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Articolo 7-ter
(Proroga di termini per affidamento lavori)

La norma, introdotta dalla Commissione di merito nel corso dell'esame al Senato, sostituisce l'articolo 1, comma 857, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 introducendo un nuovo termine, fissato al il 31 ottobre 2024, per l'affidamento dei lavori da parte del comune beneficiario del contributo di cui al precedente comma 853 (trattasi di un contributo per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio). Il termine prorogato dalla presente disposizione è fissato entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione dei decreti ministeriali di ripartizione dei contributi tra i comuni, l'ultimo dei quali è stato emanato il 30 dicembre 2019.

Si ricorda che il citato comma 853, per il triennio 2018-2020, assegna, a comuni che rispettano determinati requisiti, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. In base alla legislazione vigente il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto ministeriale che determina l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune, da adottare entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l'anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020. In attuazione di quanto disposto sono stati emanati il Decreto 13 aprile 2018, il Decreto 6 marzo 2019 e il Decreto 30 dicembre 2019. Quest'ultimo decreto stabilisce, all'articolo 3, comma 1 che in caso di inosservanza del termine di 8 mesi per l'affidamento dei lavori, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introduce un nuovo termine, fissato al 31 ottobre 2024, per l'affidamento dei lavori da parte del comune beneficiario del contributo per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 853 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018. Il termine prorogato era prima stabilito entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione dei decreti ministeriali di ripartizione dei contributi tra i comuni, l'ultimo dei quali è stato emanato il 30 dicembre 2019.

In proposito, nonostante siano già trascorsi 8 mesi dal 30 dicembre 2019, data di emanazione dell'ultimo decreto ministeriale di ripartizione dei

contributi, non si formulano osservazioni sulla proroga del termine al 31 ottobre 2024, nel presupposto che le risorse necessarie per l'affidamento dei lavori siano ancora nelle disponibilità degli enti locali e non siano state recuperate dal Ministero dell'interno in seguito alla scadenza del termine. Sarebbe comunque utile acquisire conferma dal Governo in merito.

Articolo 7-quater **(Percorsi di politiche attive nella regione Calabria)**

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – modificano l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 75 del 2023, estendendo da uno a due anni la proroga dei percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015-2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga.

Si ricorda che, a tal proposito, l'articolo 2, comma 2-bis, ultimo periodo, del suddetto decreto-legge n. 75 del 2023 ha assegnato alla regione Calabria un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono da uno a due anni la proroga dei percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga.

In proposito, l'articolo 2, comma 2-bis, ultimo periodo, del suddetto decreto-legge n. 75 del 2023, ha assegnato alla regione Calabria un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi di informazione volti ad assicurare che la proroga di un anno dei suddetti percorsi sia sostenibile dalla regione Calabria nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, dal momento che la novella in esame non dispone – a differenza di quanto prescritto dal decreto-legge n. 75 del 2023 – alcun nuovo contributo in suo favore.

Inoltre dovrebbe essere chiarito se lo slittamento dei percorsi all'esercizio 2025 possa produrre effetti sulle previsioni di spesa, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, già scontate nei tendenziali di finanza pubblica.

Articolo 7-quinquies
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato - prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non rilevino ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, per la determinazione della rendita catastale (comma 1).

A decorrere dalla medesima data, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell'ottantacinque per cento e del cinquantacinque per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari (comma 2).

Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025, atti di aggiornamento geometrico per l'aggiornamento della mappa catastale, nonché atti di aggiornamento per l'aggiornamento del Catasto Fabbricati. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del regio decreto-legge n. 652 del 1939, relativo all'obbligo di denuncia delle variazioni nello stato e nel possesso di immobili, che implicino mutazioni. L'Agenzia delle Entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento, attiva il procedimento di cui all'articolo 1, comma 277, della legge n. 244 del 2007 (commi 3 e 4).

L'articolo 1, comma 277, della legge n. 244 del 2007 prevede che gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedano la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

Con decreto interministeriale sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio (comma 5).

Limitatamente all'anno di imposizione 2025, in deroga all'articolo 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019, per gli atti di aggiornamento di cui ai commi precedenti, presentati entro il 15 giugno 2025 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025 (comma 6).

L'articolo 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019 prevede, fra l'altro, che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 7).

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non rilevino ai fini della rappresentazione e del censimento catastale. A decorrere dalla medesima data, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell'ottantacinque per cento e del cinquantacinque per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari. Limitatamente all'anno di imposizione 2025, per i suddetti atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Al riguardo, si evidenzia che le disposizioni, introdotte con emendamento non corredato di relazione tecnica, incidono sui meccanismi di determinazione dei redditi fondiari con particolare riferimento alle strutture ricettive all'aperto. Al fine di poter verificare l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza riferita alla disposizione risulta necessario acquisire elementi puntuali di valutazione circa l'effettiva portata innovativa della norma, con riferimento non solo alla legislazione vigente ma anche alla sua applicazione concreta nella prassi amministrativa e giurisdizionale, e circa gli effetti ascrivibili a ciascuna delle disposizioni sul gettito atteso delle imposte sui terreni e sui fabbricati; inoltre, andrebbe acquisita una rassicurazione che le attività amministrative correlate alla prima attuazione della nuova disciplina, con i corrispondenti atti di aggiornamento, possano effettivamente essere sostenute nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7-sexies **(Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica)**

Normativa vigente. L'articolo 4-*quater* del decreto-legge n. 145 del 2023 ha esteso l'esenzione Iva prevista per le prestazioni sanitarie anche alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica (comma 1). Inoltre, quale disposizione transitoria, ha previsto che restasse fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente al 17 dicembre 2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto n. 145) (comma 2) Al citato articolo 4-*quater* non sono stati ascritti effetti finanziari. La RT (AC 1601) affermava quanto segue: “la disposizione non determina effetti in considerazione del fatto che la disposizione è in linea con l'orientamento vigente che già consente di esentare le prestazioni di chirurgia estetica in tali fattispecie.” Infine, per quanto concerne l'IVA sanitaria, si ricorda che l'articolo 10, comma primo, n. 18, del D.P.R. n. 633 del 1972 individua, tra le prestazioni esenti dall'IVA, le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La norma – introdotta durante l'esame al Senato – al comma 1, interviene sul predetto articolo 4-*quater* del decreto-legge n. 145 del 2023, concernente l'esenzione IVA di talune prestazioni di chirurgia estetica, disponendo, da un lato, che “sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente al 17 dicembre 2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 2023), laddove la norma vigente dispone che “Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA” alle medesime prestazioni;

- aggiunge la previsione che, in relazione alle medesime prestazioni, non si fa luogo a rimborsi d'imposta.

Essa inoltre, al comma 2, provvede agli oneri derivanti dalla previsione di cui al comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per il 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al decreto-legge n. 282 del 2004 (comma 2).

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame interviene sull'articolo 4-quater del decreto-legge n. 145 del 2023, che – per talune prestazioni di chirurgia estetica – ha introdotto l'esenzione IVA già prevista per le prestazioni sanitarie.

La norma ora introdotta “fa salvi i comportamenti dei contribuenti” adottati in relazione alle prestazioni effettuate anteriormente e dispone che, per le stesse, non si fa luogo a rimborsi d'imposta; infine valuta gli oneri che ne derivano in 3,5 milioni per l'anno 2024.

Al riguardo, appare necessario che il Governo, oltre a chiarire l'effettiva portata applicativa delle disposizioni in argomento, fornisca elementi idonei a consentire la verifica degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, che sembrerebbero riferibili alla rinuncia a pretese erariali derivanti da accertamento o contenzioso in essere, come parrebbe desumersi anche dal fatto che gli oneri stessi sono imputati al solo esercizio 2024.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 7-sexies provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, valutati in 3,5 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. In proposito, si segnala che - come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul citato Fondo, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, residuano al momento risorse pari a 83.795.047 euro per l'anno 2024, cui occorre sottrarre l'importo di 35,8 milioni di euro per il medesimo anno 2024 derivante dalla riduzione prevista dalla presente norma nonché da quella disposta dall'articolo 2-bis, comma 6, lettera b). In tale quadro, andrebbe comunque acquisita una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che la predetta riduzione non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati per il medesimo anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo stesso.

Articolo 8

(Misure in materia di Piano nazionale per gli investimenti complementari)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2024 prevede che, entro il 31 marzo 2024, e successivamente con cadenza semestrale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentino

un'informativa congiunta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 5³⁵. L'informativa dà conto, altresì, degli investimenti e degli interventi in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Le norme prevedono che le risorse, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2024, oggetto della informativa presentata al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in data 9 luglio 2024, per gli importi di cui all'Allegato 3 al presente decreto, siano accantonate e rese indisponibili nei rispettivi stati di previsione della spesa sino alla data del 30 settembre 2024.

L'allegato 3 riporta le seguenti voci:

³⁵ L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 19 del 2024 prevede che la spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN, pari complessivamente a 684 milioni di euro per l'anno 2024, a 785 milioni di euro per l'anno 2025, a 765 milioni di euro per l'anno 2026, a 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, a 400 milioni di euro per l'anno 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, sia destinata: a) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024, all'intervento "Servizi digitali e esperienza dei cittadini"; b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, all'intervento "Sviluppo dell'industria cinematografica - Progetto Cinecittà"; c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento "Utilizzo dell'Idrogeno in settori *hard-to-abate*"; d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,8 milioni di euro per l'anno 2027, all'intervento "Piani urbani integrati - progetti generali"; e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 75 milioni di euro per l'anno 2028 e 35 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento "Aree Interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità"; f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie".

DL 59/2021, art. 1, comma	Programma	Capitolo/PG	2024 (importi in euro)
2, lettera A n.1	Servizi digitali e cittadinanza digitale	7484/1 MEF	12.500.000
2, lettera A n.2	Servizi digitali e competenze digitali	7485/1 MEF	34.172.500
2, lettera A n.3	Tecnologie spaziali ed economia satellitare	7486/1 MEF	50.515.000
2, lettera A n.4	Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati	7487/1 MEF	8.687.500
2, lettera C n.1	Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus	7248/12 MIT	1.149.836
2-ter, lettera C	Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi - Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi (microliquefattori e navi bunkerine)	7603/1 MIT	912.651
2, lettera C n.3	Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali	7150/5 MIT	2.873.500
2, lettera C n.4	Rinnovo materiale rotabile trasporto ferroviario merci - Locomotori, carri e raccordi ferroviari	7506/1 MIT	55.000.000
2, lettera C n.5	Strade sicure – Messa in sicurezza e sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)	7701/4 MIT	117.000.000
2, lettera C n.6	Strade sicure – sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale. ANAS e concessionari	7405/1 MIT	11.215.167
2, lettera C n.7	Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali	7258/6 MIT	50.411.551
2, lettera C n.9	Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale	7258/8 MIT	598.000
2, lettera C n.11	Elettificazione delle banchine (Cold ironing)	7258/10 MIT	1.149.297
2, lettera D n.1	Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali	8130/1 MIC	132.227.833
2, lettera E n.1	Salute, ambiente, biodiversità e clima	7122/1 SALUTE	53.458.254
2, lettera E n.3	Ecosistema innovativo della salute	7213/1 SALUTE	14.280.000
2, lettera F n.1	"Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale	7521/1 MIMIT	134.532
2, lettera F n.3	Accordi per l'Innovazione	7483/12 MIMIT	44.000.000
2, lettera G n.1	Costruzione e miglioramento strutture penitenziarie per adulti e minori	7300/18-19 e 7400/5-6 GIUSTIZIA	17.600.000
2, lettera H n.1	Contratti di filiera agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura	7373/1 MASAF	58.810.000
2, lettera I n.1	Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario	7450/1 MUR	70.000.000
2, lettera L n.1	Piani urbani integrati	7279/1 INTERNO	20.000.000
Totale			756.695.621

Qualora le amministrazioni dimostrino la sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base dei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e di quelli ad essi collegati, le somme di cui al primo periodo, in misura pari all'importo necessario ad assicurare la conclusione dei relativi interventi, sono disaccantonate e rese nuovamente disponibili. Una quota fino a 750 milioni di euro per l'anno 2024 delle risorse è destinata alla copertura degli eventuali oneri di cui al precedente articolo 1 (comma 1).

Per le risorse del Piano nazionale complementare diverse da quelle di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui

all'articolo 1, comma 3³⁶, del decreto-legge n. 19 del 2024, conseguente all'informativa presentata in data 9 luglio 2024, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del citato articolo 1 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, può essere adottato entro il 15 novembre 2024 (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ricorda che la disposizione prevede, al comma 1, l'accantonamento, per un importo complessivo di 756.695.621 euro dettagliato di cui all'allegato 3, di risorse disponibili per l'anno 2024 relative ad alcune autorizzazioni di spesa del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, oggetto dell'informativa presentata al CIPESS ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2024. Si prevede altresì che entro il 30 settembre 2024 si provveda al disaccantonamento in misura pari all'importo necessario ad assicurare la conclusione degli interventi per i quali sia dimostrata la sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti e la destinazione per le finalità dell'articolo 1 di una quota delle risorse disponibili, nel limite di 750 milioni di euro per l'anno 2024. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi, avendo in parte contenuto procedurale e tenuto conto che l'eventuale destinazione per le finalità di cui all'articolo 1 opera in relazione a risorse per le quali sia verificata l'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Il comma 2 prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 19 del 2024 sia adottato entro il 15 novembre 2024. Avendo natura procedurale, la disposizione non determina effetti finanziari negativi.

Il Governo, durante l'esame al Senato, ha segnalato, riguardo alle modalità di copertura, che l'accantonamento è stato disposto, come già precisato nella relazione tecnica, su risorse disponibili e che l'eventuale destinazione per le finalità di cui all'articolo 1 opera in relazione a risorse per le quali sarà verificata l'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti; in caso contrario, si dovrà, quindi, provvedere al disaccantonamento proprio al fine di evitare pregiudizi per le Amministrazioni titolari, derivanti, ad esempio, dalla necessità di dover adempiere a precisi obblighi contrattuali.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che le risorse, di cui all'articolo 1, comma

³⁶ L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2024 prevede, tra l'altro, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono contestualmente rese indisponibili le relative risorse.

2, del decreto-legge n. 19 del 2024, oggetto della informativa presentata al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), per gli importi di cui all'Allegato 3 al presente decreto, siano accantonate e rese indisponibili sino alla data del 30 settembre 2024. In caso di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dette somme, in misura pari all'importo necessario ad assicurare la conclusione dei relativi interventi, sono disaccantonate e rese nuovamente disponibili. Una quota fino a 750 milioni di euro per l'anno 2024 è destinata alla copertura degli eventuali oneri di cui al precedente articolo 1. Per le altre risorse del Piano nazionale complementare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere adottato entro il 15 novembre 2024.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che, come risulta dalla relazione tecnica, l'eventuale destinazione delle risorse per le finalità di cui all'articolo 1 opera in relazione a risorse per le quali sia verificata l'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Articolo 8-bis ***(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)***

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato - recano una serie di novelle in materia di investimenti infrastrutturali.

In particolare, vengono modificate le disposizioni relative all'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio³⁷, di cui alla legge n. 145 del 2018, come segue:

- viene sostituito il comma 140, lettera c), specificando che il contributo possa essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.

A legislazione vigente il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande;

³⁷ Di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018, che ha stanziato a tale scopo 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

- viene sostituito il primo e secondo periodo al comma 141, eliminando l'ordine di priorità degli interventi previsto a legislazione vigente³⁸;
- modificano il comma 143, sopprimendo la previsione che le proroghe dei termini per l'aggiudicazione dei lavori, scaduti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, rispettino comunque le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- modificano il comma 148-ter, specificando che non siano soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con decreto interdipartimentale del 18 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano una serie di novelle in materia di investimenti infrastrutturali. In particolare, vengono modificate le disposizioni relative all'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti, di cui alla legge n. 145 del 2018.*

Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione volti ad escludere che talune delle proroghe disposte comportino ritardi nella realizzazione delle opere con conseguenti effetti sulle previsioni di spesa, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, scontate nei tendenziali di finanza pubblica.

Articolo 8-ter **(Interventi di rigenerazione urbana)**

Normativa vigente L'articolo 1, comma 42, della legge n. 160 del 2019 ha assegnato per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

³⁸ L'ordine di priorità previsto a legislazione vigente risulta il seguente: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

Il comma 42-*bis*³⁹ ha previsto altresì che le suddette risorse, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite, per un importo complessivo pari a 1.500 milioni di euro, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fossero integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Infine, il comma 42-*quater* ha previsto che i comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 42-*bis*, unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026, rispettino ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione.

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato - modificano l'articolo 1, comma 42-*quater*, della legge n. 160 del 2019, esentando i comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al precedente comma 42 per il periodo 2021-2026 (risorse dirette a contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana) al rispetto delle disposizioni in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione. Si prevede, inoltre, che con decreto interministeriale siano individuati attraverso il Codice Unico di progetto (CUP) gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui al comma 42, nonché i termini, gli obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi e le relative modalità di monitoraggio e rendicontazione. I comuni individuati con il sopra indicato decreto concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Il medesimo decreto provvede altresì alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento lavori (comma 1).

Viene altresì modificato l'articolo 42, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2022, prevedendo che al Piano degli interventi relativi al Fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti, di cui al precedente articolo 42, comma 1, si applichino, oltre alle misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR, anche quelle di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2024.

L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2024 assegna alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato generale per il PNRR) la verifica dell'obbligo, in capo all'amministrazione centrale, di aggiornare il cronoprogramma procedurale e finanziario, prevedendo inoltre la possibilità dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12, del decreto-legge n. 77 del 2021, in caso di inadempimenti da parte dell'amministrazione interessata.

³⁹ Comma inserito dall'art. 20, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 152 del 2021.

Si ricorda che l'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 ha istituito un Fondo, con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti.

Ai sensi del successivo comma 2 con decreti interministeriali, d'intesa con i comuni destinatari del finanziamento, è individuato per ciascun comune il Piano degli interventi e sono adottate le relative schede progettuali degli interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea.

Il comma 4 prevede infine che agli interventi ricompresi nel Piano si applichino, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 1, comma 42-quater, della legge n. 160 del 2019, esentando i comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al precedente comma 42 per il periodo 2021-2026 (risorse dirette a contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana) al rispetto delle disposizioni poste in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione. Si prevede, inoltre, che con decreto interministeriale siano individuati attraverso il Codice Unico di progetto (CUP) gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui al comma 42, nonché i termini, gli obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi e le relative modalità di monitoraggio e rendicontazione. I comuni individuati con il sopra indicato decreto concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Il medesimo decreto provvede altresì alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento lavori.*

Al riguardo, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito ai possibili effetti sulle previsioni di spesa, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, già scontate nei tendenziali di finanza pubblica, derivanti dal nuovo termine fissato per la conclusione dei lavori da parte dei comuni di cui trattasi al 31 dicembre 2027, anziché alla conclusione dell'anno precedente, come previsto per le opere rientranti nel PNRR.

Viene altresì modificato l'articolo 42, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2022, prevedendo che al Piano degli interventi relativi al Fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti, di cui al precedente articolo 42, comma 1, oltre alle misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR, si applichino anche quelle di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2024, relative ai compiti di verifica assegnati alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria Generale dello Stato.

Al riguardo, non si formulano osservazioni nel presupposto – su cui appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo – che dette attività di controllo siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 9, commi 1 e 2

(Tutela assicurativa di studenti e personale scolastico e universitario per l'anno scolastico e accademico 2024-2025 e misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2024-2025)

Normativa previgente. L'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023 ha introdotto, con esclusivo riguardo all'anno scolastico e all'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (comma 1). L'obbligo si applica agli appartenenti alle seguenti categorie: a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA); b) gli esperti esterni impiegati nelle attività di docenza; c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali; d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca; e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori; f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti (comma 2). I relativi oneri sono indicati pari a 17,3 milioni di euro per il 2023, 30,4 milioni di euro per il 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

(comma 3). Le risorse relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa (comma 4).

La norma introduce il comma 4-*bis* all'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, che estende anche all'anno scolastico e accademico 2024-2025, l'applicazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo che, nell'assetto già vigente, prevede che i soggetti analiticamente ivi individuati operanti nei settori dell'istruzione e della formazione, comprese quella superiore (anche universitaria) e aziendale, come docenti o con altre funzioni o ivi attivi come studenti o allievi – usufruiscano dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento (comma 1). I relativi oneri sono valutati in 17,49 milioni di euro per il 2024 e in 29,98 milioni di euro per il 2025, e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lett. a), del decreto-legge n. 48 del 2023 (concernente l'attribuzione del beneficio economico inerente all'istituto del Supporto per la formazione e il lavoro⁴⁰), con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, degli importi ivi indicati. Le risorse relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei settori dell'istruzione e della formazione, per l'anno scolastico e accademico 2024-2025 (comma 1)	17,5	30,0			17,5	30,0			17,5	30,0		
Minori spese correnti												
Riduzione delle risorse destinate al beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro (comma 2)	17,5	30,0			17,5	30,0			17,5	30,0		

40 Di cui all'articolo 12, comma 9, lett. a), del medesimo decreto legge che per la suddetta finalità ha autorizzato la spesa di 122,5 milioni di euro per il 2023, 1.354,1 milioni di euro per il 2024, 1.195,1 milioni di euro per il 2025, 935,6 milioni di euro per il 2026 e 557,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che la prevista estensione della assicurazione obbligatoria oltre i limiti tracciati dall'articolo 4, comma 5, del DPR n. 1124 del 1965 consentirebbe di ammettere all'indennizzo non solo gli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, ma anche gli infortuni occorsi ai docenti e alunni/studenti delle scuole di ogni ordine e grado (comprese le scuole dell'infanzia) in occasione delle lavorazioni rischiose previste dall'articolo 1 del T.U.. Tale copertura si configura come "rischio in aula".

Nella stima dell'onere complessivo della copertura assicurativa (copertura vigente ed estensione della tutela) non sono state effettuate valutazioni aggiuntive per i "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO), introdotti con la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), in sostituzione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, nell'ipotesi che i PCTO attualmente possano essere considerati pienamente attuati e quindi con le eventuali relative prestazioni già presenti tra gli oneri vigenti.

Per le scuole non statali gli oneri assicurativi per il maggior premio legati all'estensione della tutela gravano direttamente sugli istituti scolastici senza oneri sulla finanza pubblica e pertanto non sono presi in considerazione dalla presente RT.

La gestione assicurativa della scuola statale

I docenti e gli alunni/studenti della scuola statale sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali mediante il sistema della Gestione per Conto dello Stato di cui agli artt. 127 e 190 del T.U., con le modalità previste dal D.M. 10 ottobre 1985. Gli Enti che assicurano i propri dipendenti attraverso la Gestione per Conto dello Stato non pagano un premio assicurativo all'INAIL, ma rimborsano le prestazioni da quest'ultimo erogate, le spese per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, oltre ad una somma a copertura delle spese generali di amministrazione.

La platea degli assicurati, comprensiva degli alunni della scuola dell'infanzia, è costituita da circa 10,1 milioni di persone, come dettagliato nella Tabella 1 riportata a seguire.

Tabella 1 – Numero medio degli assicurati per tipologia (dati arrotondati)

Tipologia assicurato	Numero medio assicurati
Insegnanti (dalla materna all'università)	1.078.600
Alunni e studenti (dalla primaria all'università)	8.186.500
Alunni scuola dell'infanzia	822.000
Totale	10.087.100

Il "rischio in aula" per i docenti della scuola statale

La stima della maggiore spesa per il “rischio in aula” è stata effettuata facendo riferimento ai rischi corsi dagli assicurati della gestione “Industria, Commercio e Servizi” del settore terziario inquadrati nella voce tariffaria relativa all’istruzione (dalle scuole dell’infanzia all’università), voce di lavorazione 0611 del settore terziario. Nell’effettuare la valutazione si è tenuto conto dell’assenza di copertura assicurativa da parte dell’INAIL per gli eventi lesivi con esito di inabilità temporanea della Gestione per Conto dello Stato. Le valutazioni sono state effettuate ipotizzando una retribuzione annua pari a 24.548 euro (retribuzione media annua del grande gruppo tariffario 0 per il 2021, riportata al 2022 con l’ipotesi di crescita delle retribuzioni unitarie dell’industria) e abbattendo l’esposizione annua al rischio del 10% per tenere conto delle attività già coperte da assicurazione (palestra, laboratori, ecc.). La maggiore spesa per la copertura del rischio in aula, nel primo anno di applicazione, è stimata in circa 4,3 milioni di euro.

Dall’entrata in vigore dell’estensione della tutela assicurativa (anno 2023), l’importo delle rendite in pagamento è inizialmente riferito alle sole rate di rendita della prima generazione di inabili e superstiti e poi aumenterà di anno in anno con l’ingresso nel portafoglio delle rendite delle generazioni successive. Si stima che l’aumento annuo di tutte le prestazioni (*una tantum* e rendite) nei primi due anni di applicazione sia mediamente pari a circa 530.000 euro, sia per effetto dell’ingresso delle nuove rendite di ogni generazione che per la rivalutazione annua delle prestazioni. Per i docenti la proposta prevede anche la copertura assicurativa del rischio di infortunio *in itinere*, garantendo fondamento normativo all’estensione della tutela assicurativa dei docenti, sinora affermata solo in via interpretativa. La maggiore spesa nel primo anno di applicazione della copertura *in itinere* è stimata, sempre con riferimento alla voce tariffaria relativa all’istruzione della gestione “Industria, Commercio e Servizi” del settore terziario, in circa 6,9 milioni di euro. Come nel caso della copertura per “rischio in aula”, l’importo è destinato ad incrementarsi di anno in anno, mediamente di circa 550.000 euro (primi due anni di applicazione). Nel complesso la maggiore spesa per la copertura del “rischio in aula” e del rischio di infortunio *in itinere* è stata valutata in circa 11,2 milioni di euro. Si stima che tale importo si incrementerà, in media, di circa un milione di euro (primi due anni di applicazione).

Il “rischio in aula” per gli alunni/studenti della scuola statale dalla scuola dell’infanzia all’università

La stima del maggiore onere per il “rischio in aula”, come per i docenti, è stata effettuata facendo riferimento ai rischi corsi dagli assicurati della gestione “Industria, Commercio e Servizi” del settore terziario inquadrati

nella voce tariffaria relativa all'istruzione. La RT precisa che per la valutazione non si è tenuto conto della copertura assicurativa da parte dell'Istituto per gli eventi lesivi con esito di inabilità temporanea e che la copertura delle quote integrative delle rendite dirette e quella delle rendite a superstite è stata ipotizzata soltanto su una quota di studenti universitari pari al 10%. Le valutazioni sono state effettuate ipotizzando una retribuzione annua di riferimento pari a 17.780,70 euro (minimale di rendita in vigore dal 1° luglio 2022), rivalutato negli anni. Per gli alunni/studenti dalla scuola primaria all'università, l'esposizione al rischio, ipotizzata per 9 mesi l'anno, è stata abbattuta del 10% per tenere conto delle attività già coperte da assicurazione (palestra, laboratori, ecc.). Per gli alunni della scuola dell'infanzia l'esposizione al rischio è stata ipotizzata per 11 mesi l'anno. Nel complesso, la maggiore spesa per la copertura del "rischio in aula" degli alunni/studenti dalla scuola d'infanzia all'università, nel primo anno di applicazione, è stimata pari a circa 19,9 milioni di euro. L'importo è destinato ad incrementarsi in media di anno in anno di circa 2,2 milioni di euro (primi due anni di applicazione), sia per effetto dell'ingresso delle nuove rendite di ogni generazione che per la rivalutazione annua delle prestazioni.

Le spese di amministrazione, per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative

Per le spese di amministrazione e per quelle relative agli accertamenti medico-legali e alle prestazioni integrative è stata effettuata la valutazione ipotizzando una frequenza di denunce di eventi lesivi analoga a quella rilevata per la voce tariffaria relativa all'istruzione della gestione "Industria, Commercio e Servizi" del settore terziario. Nel caso dei docenti, la frequenza è stata calcolata comprendendo gli infortuni in itinere e abbattendo del 10% l'esposizione al rischio di infortunio, per i soli casi in occasione di lavoro, per tenere conto di una stima delle ore di lezione già coperte da assicurazione (es. laboratori e palestra). Alla frequenza delle denunce per gli alunni/studenti dalla primaria all'università è stato applicato un abbattimento per tenere conto della minore esposizione al rischio in termini temporali (9 mesi su 12) e delle ore di lezione già coperte da assicurazione (es. laboratori e palestra), ipotizzate in media pari al 10%. Sulla base del costo unitario applicato a ciascuna denuncia è stato valutato l'onere, separatamente per docenti e alunni/studenti, che si ritiene possa essere addebitato per tutte le denunce di eventi lesivi, comprese quelle che vengono già presentate all'INAIL. All'onere così ottenuto, per tutta la platea assicurata, ad eccezione degli alunni della scuola dell'infanzia, è stato sottratto l'importo attualmente addebitato alla gestione per il complesso delle denunce presentate in media ogni anno. Nel caso dei docenti si stima che l'onere aggiuntivo, dovuto alle denunce presentate in seguito all'ampliamento delle coperture, sia pari a circa

4 milioni di euro. Nel caso degli alunni/studenti dalla scuola dell'infanzia all'università, invece l'onere aggiuntivo per le spese connesse alle denunce di infortunio è stimato pari a 12,6 milioni di euro. Non si è ritenuto opportuno assegnare i maggiori costi di amministrazione per la gestione delle nuove rendite in portafoglio, dovute alla revisione normativa, in quanto queste ultime verranno costituite gradualmente nel corso degli anni.

Riepilogo degli oneri per le coperture assicurative di docenti e alunni/studenti della scuola statale.

Tenendo conto della copertura assicurativa per “rischio in aula” per alunni/studenti e docenti e della copertura degli infortuni in itinere solo per i docenti, l'onere complessivo, comprensivo anche delle coperture attualmente vigenti, è valutato in circa 188,5 milioni di euro (Tabella 2). La spesa aggiuntiva a carico della gestione, nel primo anno di applicazione delle nuove coperture, che decorre dal 2023, è stimata in circa 47,7 milioni di euro, come riportato in Tabella 2.

Tabella 2 – Oneri vigenti e maggiore spesa per estensione della copertura assicurativa nel primo anno di applicazione distinta per tipologia di assicurato.

(milioni di euro)

Tipologia assicurato	Oneri annui medi secondo le coperture assicurative vigenti	Stima della maggiore spesa nel primo anno di applicazione dell'estensione della tutela assicurativa				Totale oneri
		A	B	C	D	
Docenti	28,76	4,30	6,89	4,01	15,20	43,96
Studenti	112,04	19,94	/	12,56	32,50	144,54
Totale	140,80	24,24	6,89	16,57	47,70	188,50

Lo sviluppo della spesa aggiuntiva, dopo il primo anno di applicazione, è stato effettuato facendo riferimento alla stima della variazione dell'inflazione e delle retribuzioni unitarie dell'industria.

Nel secondo anno di applicazione dell'ampliamento delle coperture assicurative (anno 2024), si stima un onere aggiuntivo per rischio in aula di docenti e alunni/studenti e infortuni in itinere solo per i docenti, quantificato in 52,47 milioni di euro.

Tabella 3 – Maggiore spesa annua per l'estensione della tutela assicurativa distinta per tipologia di assicurato e di copertura

(milioni di euro)

Coperture assicurative	Maggiore spesa per l'estensione della tutela assicurativa	
	2023	2024
Docenti	15,20	16,67
Rischio aula	4,30	4,88
Infortuni in itinere	6,89	7,54
Spese amministrazione	4,01	4,25
Alunni/studenti	32,50	35,80
Rischio Aula	19,94	22,47
Spese amministrazione	12,56	13,33
Totale	47,70	52,47

Le valutazioni per anno scolastico e accademico, che inizia il 1° settembre di ciascun anno e finisce ad agosto dell'anno successivo, vengono riportate nella tabella che segue.

(milioni di euro)

	Tabella - Maggiore spesa per l'estensione della tutela assicurativa per Anno Scolastico/Accademico (A.S./A.A.)			
	AS 2023/2024		AS 2024/2025	
	2023	2024	2024	2025
Anni				
Oneri	17,3	30,4	17,49	34,98
Totale oneri	47,70		52,47	

Gli oneri, ai fini della copertura finanziaria dell'estensione della tutela assicurativa per gli anni scolastici e accademici 2023-2024 (che inizia il 1° settembre del 2023 e finisce il 31 agosto 2024) e 2024/2025 (1° settembre 2024 - 31 agosto 2025), al netto delle coperture finanziarie già assicurate dall'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, sono riportati nella tabella che segue:

(milioni di euro)

Calcolo oneri per l'estensione della tutela assicurativa per anno finanziario - Importi in milioni di euro (Anno scolastico 2024-2025)			
Anni	2023	2024	2025
Oneri estensione tutela	17,30	47,89	34,98
Coperture ex articolo 18 del decreto legge n. 48 del 2023	17,30	-30,40	-5,00
Maggiori oneri	/	17,49	29,98

La relazione tecnica precisa che l'importo di 5 milioni di euro, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, valutato a copertura delle prestazioni di lunga durata (rendite dirette o a superstiti) originate da infortuni o malattie professionali avvenuti nel precedente anno scolastico 2023-2024, è più che sufficiente a coprire anche le ulteriori rendite che si costituiranno nell'anno scolastico 2024-2025. Si fa presente, infatti, che nell'anno scolastico o accademico 2023-2024 (rilevazione al 31 maggio 2024), per gli studenti non sono stati registrati infortuni di grado maggiore o uguale al 16% e quindi non è stata costituita alcuna rendita diretta, per gli insegnanti sono stati definiti in rendita diretta 23 infortuni e in rendita a superstiti 7 casi con esito mortale, per un onere complessivo in valore capitale

pari a circa 6,3 milioni di euro e un onere finanziario annuo (inteso come erogazione in ratei di rendita) pari a circa 300.000 euro. Pertanto, la copertura dei 5 milioni di euro, prevista a decorrere dal 2025 dall'articolo 18, è sufficiente a coprire anche i maggiori oneri delle predette prestazioni di lunga durata derivanti dall'estensione della tutela assicurativa all'anno scolastico 2024-2025, comprensive delle spese di gestione. Alla copertura degli oneri (netti) derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 17,49 milioni di euro per il 2024 e in 29,98 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a) del decreto-legge n. 48 del 2023, che presenta le necessarie disponibilità. Tale riduzione si rende infatti possibile nella dimensione indicata sulla base degli elementi di monitoraggio e le conseguenti valutazioni prospettiche disponibili, senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici. Infine, viene fatto presente che gli Enti che assicurano i propri dipendenti attraverso la Gestione per Conto dello Stato non pagano un premio assicurativo all'INAIL, ma rimborsano le prestazioni da quest'ultimo erogate, le spese per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, oltre ad una somma a copertura delle spese generali di amministrazione. Le somme stanziato nello stato di previsione dei ministeri competenti per l'erogazione dei rimborsi all'INAIL in relazione agli infortuni liquidati, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, tenuto conto che l'erogazione delle stesse avviene solo successivamente alla presentazione dei rendiconti da parte dell'INAIL.

Il **Governo**, in risposta ai rilievi della Commissione Bilancio del Senato⁴¹, ha confermato gli effetti finanziari indicati nella relazione tecnica con riguardo ai commi 1 e 2. Ha, inoltre, precisato che, per quanto concerne gli eventuali effetti sui datori di lavoro privati, essendo i premi definiti con il sistema di finanziamento a copertura di oneri anche futuri, i presunti effetti fiscali indotti da parte privata (correlati alla deducibilità dal reddito d'impresa dei premi obbligatori versati), non sono tali da compromettere gli equilibri annui della finanza pubblica. Pertanto, anche sotto tale profilo, si confermano gli effetti finanziari indicati in relazione tecnica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 1) estende anche all'anno scolastico-accademico 2024/2025 l'applicazione transitoria ai settori dell'istruzione e della formazione – ivi comprese la formazione superiore, anche universitaria, e la formazione aziendale – dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; applicazione transitoria che risulta prevista, nell'assetto già vigente, con riguardo all'anno scolastico-*

41 Nota depositata nel corso della seduta del 26 settembre 2024.

accademico 2023-2024, in virtù dell'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 48 del 2023. L'applicazione di tale disciplina, ora oggetto di proroga, prevede che le categorie di soggetti specificamente individuati dal comma 2 del summenzionato articolo 18 – operanti nei suddetti settori come docenti o con altre funzioni o ivi attivi, come studenti o allievi – vengano ricompresi nel regime assicurativo relativo agli eventuali infortuni o malattie professionali che si verifichino durante le attività di insegnamento-apprendimento.

La relazione tecnica precisa che la norma originaria, nonché la sua proroga in esame, consente l'estensione della assicurazione obbligatoria oltre i limiti definiti dall'articolo 4, primo comma, n. 5, del DPR n. 1124 del 1965⁴², consentendo di ammettere all'indennizzo non solo gli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, ma anche gli infortuni occorsi ai docenti e alunni/studenti delle scuole di ogni ordine e grado (comprese le scuole dell'infanzia) in occasione delle lavorazioni rischiose previste dall'articolo 1 del medesimo DPR, configurandosi tale copertura quale "rischio in aula".

I relativi oneri sono valutati (comma 2) in 17,49 milioni di euro per il 2024 e in 29,98 milioni di euro per il 2025. La relazione tecnica fornisce i dati e i parametri di quantificazione dei suddetti oneri che vengono dettagliati con riguardo alle relative componenti, riferite al "rischio in aula", comprensivo degli infortuni in itinere, alle spese di amministrazione per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché con riguardo alla diversa tipologia di assicurato (docente/studente).

La relazione tecnica, nello specifico, precisa che nella stima dell'onere complessivo della copertura assicurativa non sono state effettuate valutazioni aggiuntive per i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), ritenendo che questi possano essere pienamente attuati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Viene, inoltre evidenziato che, per le scuole non statali gli oneri assicurativi per il maggior premio legati all'estensione della tutela gravano direttamente sugli istituti scolastici senza oneri sulla finanza pubblica e pertanto non sono presi in considerazione nella quantificazione. La relazione tecnica riferisce, altresì, che l'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, con riguardo all'applicazione della copertura assicurativa all'anno scolastico/accademico 2023-2024, individua diversamente dalla norma in esame, un impegno di spesa permanente pari ad euro 5 milioni a decorrere dal 2025. Questo è riferito alle prestazioni di lunga durata (rendite dirette o a superstiti) originate da infortuni o malattie professionali avvenuti

42 La suddetta disposizione prevede che sono compresi nell'assicurazione: gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro.

nell'anno scolastico/accademico 2023-2024, ed è utilizzato a copertura anche delle ulteriori rendite che si costituiranno nell'anno scolastico 2024-2025; ciò, in quanto nell'anno scolastico o accademico 2023-2024 sono stati definiti in rendita diretta e in rendita a superstiti un numero di casi per un onere finanziario annuo pari a circa 300.000 euro. Pertanto, la copertura di 5 milioni di euro, prevista a decorrere dal 2025 dall'articolo 18, sarebbe sufficiente a coprire anche i maggiori oneri delle predette prestazioni di lunga durata derivanti dall'estensione della tutela assicurativa all'anno scolastico/accademico 2024-2025, comprensive delle spese di gestione.

Con riguardo ai dati e ai criteri utilizzati nella quantificazione si osserva che questi riproducono complessivamente quelli riportati dalla relazione tecnica relativa all'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 48 del 2023, con riferimento sia alle platee interessate (10.087.100 unità complessive) sia ai livelli di rendita per alunni/studenti (pari a 17.780,70 euro) e retributivi medi per i docenti (pari a 24.548). Sul punto, pur considerato che gli importi ottenuti in base all'applicazione dei suddetti parametri, ai fini della quantificazione, vengono rivalutati dalla relazione tecnica, e preso atto della conferma data dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato in merito agli effetti finanziari complessivi indicati nella relazione tecnica, si rileva comunque che sarebbe stato prudentiale utilizzare ex ante dati aggiornati che tenessero conto delle variazioni intervenute nel volume della platea dei beneficiari e soprattutto di quelle prodottesi a livello di retribuzioni per effetto, tra l'altro, della legge di bilancio 2024 in cui è stato previsto un aumento del 5,78% delle retribuzioni statali: in merito sarebbe utile acquisire una valutazione del Governo.

Infine, pur tenendo conto delle valutazioni espresse dal Governo nel corso dell'esame al Senato, appare necessario un chiarimento in merito ai possibili effetti fiscali in termini di minor gettito che potrebbero derivare dai maggiori oneri assicurativi che, come risulta dalla relazione tecnica, dovrebbero gravare sulle scuole non statali per il maggior premio legato all'estensione della tutela rispetto a quella prevista a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 9 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 17,49 milioni di euro per l'anno 2024 e in 29,98 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, degli importi individuati dal predetto articolo 13, comma 9, alinea. Si prevede, altresì, che le suddette risorse, relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, siano conservate nel

conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

Al riguardo, si ricorda che la suddetta autorizzazione di spesa, per un ammontare pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 557,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, è finalizzata all'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro istituito all'articolo 12 del sopracitato decreto-legge n. 48 del 2023 e che le relative risorse sono iscritte sul capitolo 1236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali⁴³. L'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 63 del 2024, ha disposto una riduzione della medesima autorizzazione di spesa per un importo di 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

In proposito, si fa inoltre presente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato sul pertinente capitolo di spesa, risulta già accantonato, per l'esercizio finanziario in corso, l'importo previsto dalla voce di copertura in commento per l'anno 2024.

Ciò premesso, si fa presente che la relazione tecnica precisa che l'autorizzazione di spesa presenta le necessarie disponibilità e che la sua riduzione si rende possibile senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici, sulla base di quanto emerso a seguito dell'attività di monitoraggio acquisita e di quanto conseguentemente prevedibile in via prospettica. Alla luce di quanto precisato, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Articolo 9, commi 3 e 4

(Risorse per il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la riduzione del divario digitale)

Normativa previgente. Il decreto legislativo n. 66 del 2017 ha previsto la costituzione di Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello di città metropolitane, con il compito di supportare le istituzioni scolastiche nella definizione dei Piani educativi individualizzati (PEI), nell'uso dei sostegni disponibili previsti nel Piano per l'inclusione della singola istituzione scolastica e nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva. I GIT sono composti da personale docente individuato e nominato ai sensi del medesimo decreto legislativo (articolo 9, comma 4). I componenti dei GIT non sono

⁴³ Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2023, recante "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023.

esonerati dalle attività didattiche e agli stessi spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, da definire con apposita sessione contrattuale nazionale nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (articolo 20, comma 4).

La norma inserisce il comma 4-*bis* all'articolo 20 del decreto legislativo n. 66 del 2017. La disposizione introdotta prevede che le risorse finanziarie - che il comma 4 del medesimo articolo destina ai compensi dei componenti dei Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) - rimaste inutilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono, nel 2024, nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per essere utilizzate nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione e a tal fine siano conservati nel conto residui (comma 3).

Viene, inoltre, sostituito con un nuovo testo il comma 623 della legge n. 178 del 2020 che, nell'assetto già vigente, prevede che le istituzioni scolastiche possano chiedere contributi (nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per il 2021 indicato dal comma 624 della medesima legge) per la concessione di dispositivi digitali dotati di connettività in comodato d'uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un ISEE non superiore a 20.000 euro annui; ciò al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e di favorire la fruizione della didattica digitale integrata. La novella prevede che con riferimento all'obiettivo della riduzione del divario digitale e al fine di consentire il supporto tecnologico e digitale al piano nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiere formativa tecnologica-professionale⁴⁴, le risorse di cui al comma 624 siano destinate alla realizzazione di infrastrutture e piattaforme tecnologiche, e all'innovazione digitale, nonché al potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0 (comma 4).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** riferisce che le disposizioni in riferimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo particolare al **comma 3**, viene, altresì, precisato che la norma in esame, tenuto conto della mancata sottoscrizione dei contratti integrativi nazionali (anni scolastici 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023-24), prevede che le risorse finanziarie afferenti agli stanziamenti di bilancio degli esercizi finanziari 2022 e 2023, conservate in lettera *F*) sul capitolo 1282, piano gestionale 2, confluiscono nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. La relazione tecnica riferisce che la norma è finalizzata, pertanto, a sciogliere dall'originario vincolo di destinazione le suddette risorse per utilizzarle per differenti finalità,

⁴⁴ Di cui al decreto del Ministro dell'istruzione n. 240 del 7 dicembre 2023, adottato ai sensi dell'articolo 11 del DPR n. 275, del 1999.

secondo le necessità registrate dalle istituzioni scolastiche, per dare copertura ai numerosi istituti contrattuali/compensi/indennità gravanti sul Fondo del miglioramento dell'offerta formativa (MOF). La relazione tecnica ribadisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che alla stessa si provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; ciò, in quanto la proposta si limiterebbe a modificare il vincolo originario previsto per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

In merito al comma 4, viene evidenziato che questo novella il comma 623 della legge di bilancio del 2021 al fine di destinare ad altra finalità di spesa la dotazione di 20 milioni di euro ivi prevista, inizialmente indirizzata a ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la didattica digitale integrata nel periodo pandemico. La relazione tecnica, sul punto, precisa che tale dotazione non è stata impiegata per tale finalità, in quanto sono stati adottati ulteriori decreti che hanno soddisfatto integralmente tale esigenza. Pertanto, si intende destinare tali risorse per continuare a ridurre il fenomeno del divario digitale e accompagnare la sperimentazione relativa all'istituzione della filiera tecnologico-professionale, di cui al DM 7 dicembre 2023, n. 240, attesa anche la prossima approvazione in via definitiva del disegno di legge di istituzione della stessa. La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, allo stato, i 20 milioni sono stanziati a seguito di accordamento nel 2022 sul capitolo 8107, p.g. 3, "Spese per l'acquisto di dispositivi digitali individuali da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti".

Il **Governo**, in risposta ai rilievi della Commissione Bilancio del Senato⁴⁵, con riguardo al comma 3 ha evidenziato che le relative risorse finanziarie sono state iscritte nel Fondo per il Miglioramento dell'offerta formativa e destinate alla contrattazione collettiva con una particolare destinazione ai compensi di natura accessoria dei componenti del GIT. Tenuto conto della natura delle risorse, nonché della destinazione delle stesse alla contrattazione, pur in presenza di un vincolo di destinazione, la conservazione delle risorse, quali residui, non determina maggiori oneri in quanto destinate alla medesima contrattazione collettiva la cui spesa viene calcolata ai fini della determinazione dei saldi di finanza pubblica. Con riguardo al comma 4 è stato confermato che la reinscrizione delle risorse poste a copertura degli oneri per l'anno 2024 è avvenuta secondo quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 196 del 2009 disciplinante il mantenimento e il rinnovo in bilancio degli stanziamenti in conto capitale e dei relativi residui passivi.

L'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto modifica di natura esclusivamente formale non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma (comma 3) prevede che le risorse finanziarie destinate ai compensi dei componenti dei gruppi per l'inclusione scolastica territoriale (GIT), rimaste inutilizzate

⁴⁵ Nota depositata nel corso della seduta del 26 settembre 2024.

e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono, nel 2024, nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa al fine della loro utilizzazione, senza l'originario vincolo di destinazione, nella contrattazione integrativa e a tal fine siano conservati nel conto residui. Sul punto, la relazione tecnica riferisce la neutralità finanziaria della disposizione precisando che la norma si limiterebbe a modificare il vincolo originario previsto per l'utilizzo di risorse già stanziato a normativa vigente, vincolo originario che sarebbe stato, altresì, disatteso considerata la mancata sottoscrizione dei contratti integrativi nazionali della scuola riferiti agli anni scolastici 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023-24). Inoltre, al Senato è stato precisato che, date la natura delle suddette risorse nonché la destinazione delle stesse alla contrattazione integrativa, pur in presenza di uno specifico vincolo di destinazione iniziale, la loro conservazione, quali residui, non determinerebbe maggiori oneri in quanto le risorse in riferimento continuano per effetto della norma in esame ad essere complessivamente destinate alla medesima contrattazione collettiva la cui spesa viene calcolata ai fini della determinazione dei saldi di finanza pubblica. Ciò stante, non si hanno osservazioni da formulare.

Si evidenzia, altresì, che la norma (comma 4) destina risorse pari a 20 milioni di euro, già stanziato e destinate per il 2021 dai commi 623 e 624 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 per la concessione di dispositivi digitali in comodato d'uso gratuito a studenti appartenenti a nuclei familiari con determinato ISEE, alla realizzazione di infrastrutture e piattaforme tecnologiche, all'innovazione digitale e al potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0, al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e di consentire il supporto tecnologico e digitale all'implementazione della filiera tecnologico-professionale. Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione, ovvero che allo stato, le suddette risorse sono stanziato in termini di cassa e competenza a seguito di "accodamento" nel 2022 sul capitolo 8107, p.g. 3 e che le stesse risultano pertanto disponibili per le finalità di spesa individuate dalla norma. Si prende, altresì, atto di quanto confermato al Senato, ovvero che la reinscrizione delle suddette risorse sul 2024 è avvenuta secondo quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 196 del 2009 disciplinante il mantenimento e il rinnovo in bilancio degli stanziamenti in conto capitale e dei relativi residui passivi.

Articolo 10, commi da 1 a 2
(Disposizioni in materia di società a controllo pubblico)

Le norme modificano, in primo luogo, il decreto legislativo n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP). In particolare, inserendo il comma *5-bis* all'articolo 26 del citato decreto legislativo viene previsto che alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 26, comma 5, del TUSP, continuano ad applicarsi le disposizioni dei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità (comma 1).

Si rammenta che l'articolo 1, comma 5, del TUSP prevede che le disposizioni del decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate nonché alle società da esse controllate. La definizione di società quotate, come stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del TUSP comprende: società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. L'articolo 26, comma 5, del TUSP stabilisce un regime transitorio di disapplicazione del testo stesso di 12 mesi per le società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Per effetto di un emendamento approvato dalla Commissione di merito durante l'esame al Senato è stato, altresì, modificato l'articolo 4, comma 9-quater, del decreto legislativo n. 175 del 2016. In particolare, si prevede che le disposizioni recate nel medesimo articolo, concernenti le condizioni e i limiti per la costituzione di società a partecipazione pubblica ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di singole partecipazioni, non sono applicabili alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio di prodotti ortofrutticoli oltre a quanto già previsto a legislazione vigente (latte, comunque trattato, e prodotti lattiero-caseari). Si evidenzia che al decreto legislativo n. 175 del 2016 non risultavano ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica e alcune delle disposizioni in esso contenute, tra le quali anche l'articolo 4, erano considerate suscettibili di determinare risparmi, quantificabili soltanto a consuntivo.

Viene, altresì, disposta l'abrogazione del comma *2-quater* dell'articolo 8 della legge n. 287 del 1990 che, al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, prevede l'obbligo per le imprese che esercitano la

gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato di rendere accessibili beni o servizi di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti qualora gli stessi fossero stati resi disponibili a società da esse partecipate o controllate (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che queste hanno carattere ordinamentale e pertanto non producono effetti finanziari.

L'emendamento introdotto dalla Commissione di merito non è corredato di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme intervengono sul decreto legislativo n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP) prorogando un regime transitorio che prevede l'esclusione delle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati dall'ambito di applicazione della disciplina del TUSP stesso, in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità. Le norme intervengono, altresì, sulla legge n. 287 del 1990 abrogando l'articolo 8, comma 2-quater che obbliga le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato di rendere accessibili beni o servizi di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti qualora gli stessi fossero stati resi disponibili a società da esse partecipate o controllate. Al riguardo, non si formulano osservazioni concordando con il carattere ordinamentale e la neutralità finanziaria evidenziato anche dalla relazione tecnica.*

Infine, si evidenzia che durante l'esame al Senato è stato introdotto un emendamento che ha esteso il regime derogatorio previsto dall'articolo 4, comma 9-quater, del decreto legislativo n. 175 del 2016, riguardante le condizioni e i limiti per la costituzione di società a partecipazione pubblica ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di singole partecipazioni, alle società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio di prodotti ortofrutticoli. Al riguardo si rileva che la relazione tecnica riferita al decreto legislativo n. 175 del 2016 sul quale la norma in esame interviene rilevava che alcune

delle disposizioni in esso contenute, volte al contenimento delle situazioni in cui è possibile ricorrere all'utilizzo dello strumento societario da parte delle amministrazioni pubbliche - tra le quali anche l'articolo 4 - erano suscettibili di determinare risparmi quantificabili soltanto a consuntivo. Su tale aspetto appare quindi opportuno acquisire dal Governo elementi di informazione volti a confermare che le disposizioni in esame non sono suscettibili di incidere su risparmi eventualmente scontati in bilancio successivamente all'introduzione del menzionato decreto legislativo.

Articolo 10, commi da 3 a 12-ter
(Disposizioni in materia di attuazione delle misure del PNRR)

Le norme disciplinano gli adempimenti relativi alla fase sperimentale della riforma 1.15, *milestone* MICI-118, del PNRR concernente il sistema di contabilità pubblica.

Si rammenta che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede tra le riforme abilitanti la Riforma 1.15 “Dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *accrual*”. La riforma è volta a implementare un sistema di contabilità basato sul principio *accrual* unico per il settore pubblico, introducendo tra l'altro: una struttura concettuale di riferimento che si colloca a monte dell'intero impianto contabile; un *corpus* di standard contabili, per ridurre le discordanze tra i diversi sistemi contabili attualmente in uso nelle pubbliche amministrazioni italiane; un nuovo piano dei conti multidimensionale, in linea con le migliori pratiche internazionali⁴⁶.

In particolare, vengono indicate le amministrazioni pubbliche soggette agli adempimenti degli schemi di bilancio relativi alla fase pilota per l'esercizio 2025.

Tali amministrazioni pubbliche sono: le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali; gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca; le regioni e le province autonome; le province e le città metropolitane; i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024; gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale; le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici; le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali; le autorità di sistema portuale; gli enti nazionali di previdenza e assistenza; gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009,

⁴⁶ Fonte: [Contabilità Accrual - - PNRR Riforma 1.15 \(mef.gov.it\)](https://www.mef.gov.it)

diversi da quelli già riportati in precedenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 4 (comma 3)⁴⁷.

Sono esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l'esercizio 2025, le società e gli enti che, con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio o rendiconto del 2023, hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro. Restano, altresì, esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, nonché le amministrazioni pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione. Sono, infine, esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale (comma 4).

Le amministrazioni individuate predispongono gli schemi di bilancio, contenenti almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno relativi all'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla *milestone* M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR⁴⁸ (comma 6).

I summenzionati schemi di bilancio per l'esercizio 2025 predisposti per finalità di sperimentazione non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti (comma 7). È disposto, altresì, che le amministrazioni soggette alla fase sperimentale realizzino un'analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili di cui alla *milestone* M1C1-108 sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more degli interventi di adeguamento, le amministrazioni riclassificano le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla *milestone* M1C1-108 apportando le necessarie rettifiche e le integrazioni⁴⁹ (commi 8 e 9).

⁴⁷ Le singole amministrazioni sono individuate, entro 60 giorni, con determina del Ragioniere generale dello Stato e il relativo elenco è pubblicato nella sezione del sito web della Ragioneria generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15 del PNRR (comma 5).

⁴⁸ Adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 0176775 del 27 giugno 2024. Le modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 11).

⁴⁹ Le istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile in relazione all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla *milestone* M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 11).

È, inoltre, previsto, in linea con quanto stabilito dal *target* MIC1-117 del PNRR, l'obbligo di partecipazione di rappresentanti degli enti pubblici, con esclusione delle società, al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile erogato esclusivamente in modalità telematica tramite sito *internet* della Ragioneria Generale dello Stato⁵⁰ (comma 10).

All'attuazione di quanto disposto dai commi da 3 a 10 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 12).

Viene inoltre previsto, con una disposizione introdotta durante l'esame al Senato, che per le finalità del presente articolo e al fine di consentire l'integrazione e l'adeguamento dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad individuare, con uno o più decreti, i criteri e le modalità per avviare processi di interoperabilità con la banca dati degli immobili pubblici⁵¹, dei dati, dei censimenti e delle informazioni relativi al patrimonio immobiliare pubblico, posseduti in banche dati delle amministrazioni pubbliche⁵² nonché, sentito il Ministero dell'Interno, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. A tal fine, è autorizzata una spesa di 50.000 euro per l'anno 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (comma 12-*bis*);

Infine, con una disposizione introdotta durante l'esame al Senato, viene modificato l'articolo 8, comma 20 del decreto legge n. 19 del 2024, prevedendo che tra gli interventi disciplinati con decreto del Ragioniere generale dello Stato⁵³ possono rientrare anche gli adempimenti connessi con l'attuazione della nuova *Governance* europea. Si evidenzia che, secondo il medesimo articolo 8, comma 20 del decreto-legge n. 19 del 2024, i citati

⁵⁰ Le modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 11).

⁵¹ Realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009.

⁵² Di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

⁵³ Interventi previsti dalla delibera CIPESS n. 78 del 2021 e finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di controllo dei programmi 2021-2027, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 77, 78, 79 e 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.

decreti operano nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 12-ter).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma confermando che alla stessa non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che, ai sensi di quanto indicato dal comma 12, ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Gli emendamenti introdotti dalla Commissione di merito non sono corredati di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

Il Governo, durante l'esame al Senato ha confermato che le attività necessarie per l'attuazione delle disposizioni in oggetto dovranno svolgersi nell'ambito delle risorse disponibili a normativa vigente e, comunque, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Ha, inoltre, specificato che la formazione di base verrà erogata attraverso corsi *on line* disponibili sul Portale RGS, già realizzato ed operativo. Gli stessi corsi, grazie alla convenzione stipulata tra la RGS e la SNA (priva di oneri a carico della finanza pubblica), saranno certificati dalla stessa SNA, così come richiesto dal target MIC1-117 della Riforma 1.15 del PNRR. Infine, relativamente alla trasmissione degli schemi di bilancio, il tracciato di interoperabilità verrà realizzato da RGS nell'ambito delle risorse disponibili.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme disciplinano gli adempimenti relativi alla fase sperimentale della riforma 1.15, milestone MIC1-118, del PNRR concernente il sistema di contabilità pubblica. In particolare, vengono individuate le pubbliche amministrazioni soggette a predisporre gli schemi di bilancio contenenti almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno relativi all'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico previsto dal citato obiettivo del PNRR.*

Si dispone, altresì, che tali schemi di bilancio non assumono valore giuridico e sono aggiuntivi e non sostitutivi degli schemi di bilancio e di rendiconto che le amministrazioni producono in applicazione delle norme e dei regolamenti contabili vigenti.

Inoltre, viene previsto che le amministrazioni individuano le misure di carattere informatico per il recepimento della riforma e riclassificano le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui al milestone MIC1-108 e sono tenute a assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui

principi e sulle regole del predetto sistema contabile⁵⁴. Si dispone, infine, che agli adempimenti derivanti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, come integrata dai chiarimenti forniti al Senato, che consentono di verificare e confermare l'effettività del suddetto vincolo di neutralità finanziaria. In particolare, si prende atto che all'adozione delle summenzionate misure adeguate di carattere informatico e alle attività di formazione da organizzare sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile si provvederà in condizioni di neutralità finanziaria e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In particolare al Senato è stato precisato che la formazione verrà erogata attraverso corsi *on line* disponibili sul Portale RGS, già realizzato ed operativo e che gli stessi corsi, grazie alla convenzione stipulata tra la RGS e la SNA (priva di oneri a carico della finanza pubblica), saranno certificati dalla stessa SNA, così come richiesto dal target MIC1-117 della Riforma 1.15 del PNRR. In relazione alla trasmissione degli schemi di bilancio, il tracciato di interoperabilità verrà realizzato, inoltre, da RGS nell'ambito delle risorse disponibili.

Si rileva che altresì, durante l'esame al Senato, è stato modificato l'articolo 8, comma 20, del decreto-legge n. 19 del 2024, prevedendo che tra gli interventi disciplinati con decreto del Ragioniere generale dello Stato⁵⁵ possono rientrare anche gli adempimenti connessi con l'attuazione della nuova Governance europea. Al riguardo non si formulano osservazioni sulla facoltatività dell'azione ministeriale e preso atto che lo stesso articolo 8, comma 20 del decreto legge n. 19 del 2024, dispone che i citati decreti operano nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Infine, sempre nel corso dell'esame al Senato è stato previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze individui i criteri e le modalità per avviare processi di interoperabilità con la banca dati degli immobili pubblici, dei dati, dei censimenti e delle informazioni relativi al patrimonio immobiliare pubblico, autorizzando la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024. Anche a tal riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 12-bis dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dal medesimo comma,

⁵⁴ La definizione delle istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile sono demandati ad uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze.

⁵⁵ Interventi previsti dalla delibera CIPESS n. 78 del 2021 e finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di controllo dei programmi 2021-2027, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 77, 78, 79 e 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.

pari a 50.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il predetto accantonamento reca per l'anno in corso le occorrenti disponibilità.

Articolo 10, comma 13
(Disposizioni sulla concessionaria Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.)

La norma prevede la disapplicazione di specifiche disposizioni in materia di contenimento della spesa in favore della concessionaria Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. Tale regime derogatorio perdura fino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

La medesima norma esplicita che la deroga è disposta in considerazione del fatto che la Società, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2008, n. 3702, provvede alla copertura economica e finanziaria dei lavori di competenza del Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, garantendo altresì al medesimo il necessario supporto tecnico-operativo-logistico per la progettazione e la realizzazione di tali lavori.

In particolare, la deroga disposta riguarda le seguenti disposizioni:

- l'articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008 (contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali);
- l'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (contenimento spesa autovetture e acquisto di buoni taxi);
- l'articolo 5, commi 2, 3 e 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 (contenimento spesa autovetture e acquisto di buoni taxi, contenimento spesa per buoni pasto);
- l'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 101 del 2013 (contenimento spesa autovetture e acquisto di buoni taxi).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e chiarisce che questa non sono imputati effetti finanziari poiché la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. è stata inclusa nell'elenco del settore delle Amministrazioni pubbliche tenuto dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge n. 196 del 2009, a far data dal 2023 e gli effetti derivanti dall'inclusione non sono stati scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma prevede, nei riguardi della concessionaria Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., la disapplicazione di specifiche disposizioni in materia di contenimento della spesa; tale regime derogatorio perdura fino al termine dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.*

Al riguardo non si formulano osservazioni giacché, come chiarito dalla relazione tecnica, la società in commento è stata inclusa nell'elenco del settore delle Amministrazioni pubbliche a partire dal 2023 e pertanto gli effetti derivanti dall'inclusione non sono stati scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

Articolo 10, comma 13-bis
(Modifiche alle caratteristiche richieste all'ente di cui può avvalersi l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in base all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 29 del 2024)

Normativa vigente. L'articolo 21 del decreto-legge n. 19 del 2024, nell'ambito del processo di dematerializzazione delle pubbliche amministrazioni, al comma 3, prevede che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. possa avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi, ivi incluse società da questi controllate, che siano, anche nell'ambito del relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e digitali già operative e capillari su tutto il territorio nazionale, e di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica, che siano, anche in relazione a società da questi controllate, gestori di identità digitale in possesso della qualificazione quali prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale⁵⁶, presso l'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione. Si rileva che al comma in commento non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme, introdotte dalla Commissione di merito durante l'esame al Senato, modificano l'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2024. In particolare, viene previsto che, nell'attuazione dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. possa avvalersi, oltre che dei concessionari di pubblici servizi già individuati a legislazione vigente, anche di fornitori di servizi pubblici essenziali ed

⁵⁶ Di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

introducono ulteriori requisiti per l'individuazione dei soggetti di cui avvalersi.

L'emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte durante l'esame al Senato, modificano l'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2024 intervenendo sui requisiti dei soggetti di cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. può avvalersi, tramite convenzione, nell'ambito del processo di dematerializzazione delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale dell'emendamento e il fatto che alla disposizione oggetto di modifica non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.*

Articolo 10, comma 13-ter

(Modifiche alla disciplina del Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti nella Regione siciliana)

Le norme, introdotte dalla Commissione di merito durante l'esame al Senato, consentono al Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti nella Regione siciliana di derogare alle disposizioni del codice dei contratti pubblici.⁵⁷

Inoltre, per coordinamento, con riferimento al compito di realizzare nuovi impianti di termovalorizzazione dei rifiuti, le norme espungono l'obbligo attualmente previsto, di provvedervi mediante procedure ad evidenza pubblica.

A tal fine le norme ora introdotte modificano l'articolo 14-*quater* del decreto-legge n. 181 del 2023, riguardante disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana, ai commi 2, lettera c), e 4, primo periodo.

Si rileva che la normativa vigente già prevede che il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

⁵⁷ Di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Alle norme che hanno attribuito tali poteri derogatori non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte durante l'esame al Senato, consentono al Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti nella Regione siciliana di derogare alle disposizioni del codice dei contratti pubblici e, per coordinamento, con riferimento al compito di realizzare nuovi impianti di termovalorizzazione dei rifiuti, espungono l'obbligo attualmente previsto, di provvedervi mediante procedure ad evidenza pubblica.*

La nuova deroga si aggiunge a quelle già previste a legislazione vigente dall'articolo 14-quater del decreto-legge n. 181 del 2023, all'introduzione delle quali non sono stati ascritti effetti sui saldi.

In proposito non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale della disposizione e tenuto conto che ad analoghi casi di introduzione di poteri commissariali derogatori costantemente non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si considerino, ad esempio e limitando l'esame a taluni provvedimenti più recenti: l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023; l'articolo 1, comma 509, della legge n. 197 del 2022; l'articolo 32, comma 5, del decreto-legge n. 115 del 2022; l'articolo 5, comma 9, e l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022; l'articolo 1, comma 425, della legge n. 234 del 2021; l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 109 del 2018.

Articolo 10-bis ***(Modifica e proroga termini per la revoca di contributi per investimenti ai Comuni)***

Normativa vigente. La legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), articolo 1, comma 29, assegna ai comuni contributi per investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile nel limite complessivo, inizialmente fissato, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. Al successivo comma 32 veniva inizialmente previsto il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo come termine per iniziare l'esecuzione dei lavori (termine poi prorogato al 15 novembre per il 2020 e al 31 dicembre per il 2021). Con l'articolo 33, comma 1, lettera g), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 detto termine è stato riferito all'aggiudicazione dei lavori e non più all'inizio dell'esecuzione dei lavori. Viene inoltre disposto che, in caso di utilizzo del contributo per più annualità,

il termine di riferimento per l'aggiudicazione dei lavori è quello riferito alla prima annualità.

Il successivo comma 34 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 dispone che, nel caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, il contributo di cui al comma 29, riferito alle annualità dal 2020 al 2023, è revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio 2024.

Le norma, introdotta con emendamento approvato nel corso dell'esame in Senato, dispone che per i contributi per investimenti assegnati ai comuni riferiti alle annualità dal 2020 al 2023 il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, vale a dire il termine del 15 settembre 2024 per l'aggiudicazione dei lavori, non comporta la revoca del contributo a condizione che alla medesima data risulti stipulato il contratto di affidamento dei lavori (comma 1, Em. 10.0.9).

Con una novella al comma 31-*bis* del medesimo articolo, il termine per i comuni beneficiari del contributo per inserire all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 viene rinviato dal 30 aprile 2024 al 30 novembre 2024 (comma 2, lett. *a*) Em. 10.0.21).

Le norme inoltre, modificando il successivo comma 32, rinviano al 31 dicembre 2024 il termine per l'aggiudicazione dei lavori, fissato dalla norma al 15 settembre 2024 (comma 2, lett. *b*) Em. 10.0.21).

Le norme, infine, intervengono sul primo periodo del comma 34, che disciplina la revoca del contributo per gli anni dal 2020 al 2023, estendendo la stessa disciplina anche ai contributi relativi al 2024, rinviando il termine per l'emanazione del decreto di revoca dal 31 maggio 2024 al 28 febbraio 2025 e sopprimendo il terzo periodo, che disciplinava la revoca dei contributi per il 2024 (comma 1, lett. *c*) Em. 10.0.21).

Le proposte emendative che hanno introdotto le norme in esame non sono corredate di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** e di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame permette ai comuni beneficiari del contributo per investimenti di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 per gli anni dal 2020 al 2023 (si tratta di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile), di non subire la revoca del contributo se, alla data del 15 settembre 2024, termine per l'aggiudicazione dei lavori, hanno stipulato il contratto di affidamento dei lavori. Vengono inoltre*

rinviati i termini per l'inserimento del CUP⁵⁸ nel sistema di monitoraggio, per l'affidamento dei lavori nel 2024 e per l'emanazione del decreto di revoca riferito ai contributi del 2024.

In proposito, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che la prevista proroga dei termini comporti ritardi nella realizzazione delle opere con conseguenti effetti sulle previsioni di spesa, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, scontate nei tendenziali di finanza pubblica.

Articolo 11 **(Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura)**

Le norme modificano la destinazione delle risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per fronteggiare lo stato di emergenza da COVID-19, trasferendole, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, all'incremento del Fondo per le emergenze nazionali⁵⁹ (comma 1).

Le predette somme sono, più specificamente, destinate per le finalità generali di cui agli articoli 23 (mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile), 24 (stato di emergenza di rilievo nazionale) e 29 (Partecipazione del Servizio nazionale alle operazioni di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile) del codice della protezione civile, nell'ambito del predetto bilancio autonomo.

Le norme, inoltre, incrementano la dotazione del menzionato Fondo per le emergenze nazionali di 50 milioni di euro per l'anno 2024 (comma 2) e la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica⁶⁰ di 23 milioni di euro per l'anno 2024 e di 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (comma 3).

Le norme, infine, assegnano nell'anno 2024, un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma (comma 4).

Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 dell'articolo 7, recante proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione (comma 5).

Si ricorda che l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge in esame proroga dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024 i termini di versamento dell'imposta sostitutiva e di redazione della perizia giurata di stima in materia di

⁵⁸ Codice unico di progetto.

⁵⁹ Di cui all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

⁶⁰ Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 213 del 2023. A queste misure sono iscritte maggiori entrate tributarie nel 2024 per 103,2 milioni e in ciascuno degli anni 2025 e 2026 per 27 milioni e minori entrate tributarie di per 19,2 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese in conto capitale												
Incremento del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 44, c.1 del D.Lgs. 1/2018 (art. 11, c. 2)	50,0				50,0				50,0			
Maggiori spese correnti												
Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) (art. 11, c. 3)	23,0	7,8	7,8		23,0	7,8	7,8		23,0	7,8	7,8	
Contributo <i>una tantum</i> alla Fondazione Santa Lucia IRCCS (art. 11, c. 4)	11,0				11,0				11,0			

La **relazione tecnica**, per quanto riguarda il comma 1, richiama il contenuto della disposizione e afferma che le disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) per l'anno 2024 sono ormai prossime ad esaurirsi, tenendo conto, tra l'altro, dei numerosi eventi verificatisi nel corso dell'esercizio corrente e dei potenziali eventi futuri, anche in considerazione del *trend* incrementale registratosi negli ultimi anni in ragione dei cambiamenti climatici. La relazione assicura, tuttavia, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di una rifinalizzazione di risorse disponibili a legislazione vigente, allo stato specificamente dedicate alle gestioni emergenziali Covid-19 per cui si sono registrate economie in corso di gestione che consentono, pertanto, di liberare dal vincolo di finalizzazione originaria risorse per complessivi 150 milioni di euro, senza determinare criticità in sede di chiusura del quadro finanziario generale dell'emergenza in questione. Per i restanti commi, la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme, eccetto la precisazione sulla natura straordinaria, *una tantum*, del contributo alla fondazione Santa Lucia IRCSS di cui al comma 4.

Il **Governo**, in risposta alla Commissione Bilancio del Senato⁶¹, ha rappresentato, che dall'entrata in vigore del decreto-legge in rassegna sono state già adottate sei deliberazioni dello stato di emergenza ex articolo 24, comma 2

61 Seduta del 26 settembre 2024

del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per un importo complessivo pari a 189.422.000,00 euro. Inoltre, per quanto riguarda le economie maturate durante la gestione per l'emergenza COVID, il Governo ha affermato che tali somme scaturiscono dal completamento di alcune misure di diretta gestione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dagli esiti dei rendiconti trasmessi dai Soggetti Attuatori regionali e sulla scorta di una stima operata - in termini assolutamente prudenziali - nel rispetto del tetto di spesa massimo rappresentato con OCDPC 918 del 22 settembre 2022 e dei plurimi interventi normativi relativi all'emergenza COVID.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame rifinanziano parte delle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, per un importo di 150 milioni di euro per il 2024, destinandole all'incremento del Fondo per le emergenze nazionali (comma 1). Inoltre incrementano la dotazione:

- del Fondo per le emergenze nazionali, di 50 milioni di euro per l'anno 2024 (comma 2)

- del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 23 milioni di euro per l'anno 2024 e di 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (comma 3).

Infine, le norme assegnano un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma per 2024 (comma 4). In proposito, non si formulano osservazioni considerate che il comma 1 si limita ad attribuire una diversa finalizzazione a risorse già destinate a spesa e di cui la relazione tecnica afferma la disponibilità, mentre, quanto ai commi da 2 a 4, gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti.

Articolo 11, commi 5-bis e 5-ter **(Autorizzazione di spesa a sostegno della psicoterapia)**

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in Senato, incrementano di 2 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228⁶², che dispone un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi (comma 5-*bis*).

Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'art. 34-*ter*, comma 5, della legge 196 del 2009⁶³. Conseguentemente il livello del finanziamento del

⁶² Recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

⁶³ La disposizione richiamata prevede che negli stati di previsione di ciascun Ministero siano istituiti appositi fondi per la reinscrizione in bilancio delle somme corrispondenti, in tutto o in

fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024 (comma 5-ter).

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano di 2 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione per il contributo alle spese per psicoterapia, disposto con all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. In proposito non si hanno osservazioni da formulare posto l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento disposto.*

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 5-ter dell'articolo 11 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009⁶⁴, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il triennio 2024-2026.*

Al riguardo, si rileva che il suddetto Fondo è alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie, le quali con la legge di bilancio possono essere riscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su appositi fondi istituiti negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Per quanto concerne il Ministero della salute, tale Fondo è iscritto sul capitolo 1084 del relativo stato di previsione e reca, per l'anno in corso, una dotazione iniziale pari a 16.847.284 euro. In proposito, si fa presente che, come si ricava da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il citato capitolo reca le occorrenti disponibilità. Tanto considerato, non si hanno osservazioni da formulare.

parte, ai residui passivi perenti eliminati dal bilancio, risultanti in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato. Le somme da iscrivere in tali fondi sono determinate annualmente con la legge di bilancio in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

⁶⁴ Si rammenta, in particolare, che l'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 prevede che, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all'esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato, possano essere riscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su appositi fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Articolo 11-bis ***(Partenariati per la ricerca e l'innovazione "Orizzonte Europa")***

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato - prevedono che una quota delle risorse, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), numero 3 del decreto-legge n. 59 del 2021⁶⁵, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026, sia destinata al finanziamento del finanziamento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa". Sono parimenti destinati alle medesime finalità risorse fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024 che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui al precedente articolo 8, comma 1, assunte con riferimento all'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione Orizzonte Europa" (comma 1).

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 19 del 2024⁶⁶, individua il cronoprogramma procedurale contenente gli obiettivi iniziali, intermedi e finali del suddetto investimento, nel rispetto del cronoprogramma finanziario. Nelle more dell'adozione del decreto si fa riferimento al traguardo previsto per l'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione-Orizzonte Europa" nella decisione di esecuzione del Consiglio adottata l'8 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (comma 2).

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che una quota delle risorse, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), numero 3 del decreto-legge n. 59 del

65 L'articolo 1, comma 2, lettera *f*), numero 3 del decreto-legge n. 59 del 2021 destina 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 ad accordi per l'innovazione.

66 L'articolo 1, comma 11, del decreto legge n. 19 del 2024 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si provveda all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. Ai fini della validità delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, il termine finale è quello previsto dai cronoprogrammi aggiornati con il decreto in oggetto. Le disponibilità derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi del PNC rimangono vincolate al finanziamento dell'intervento al quale sono assegnate fino al suo collaudo.

2021⁶⁷, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026, sia destinata al finanziamento dei Partenariati per la ricerca e l'innovazione Orizzonte Europa/Horizon Europe. Sono parimenti destinati alle medesime finalità risorse fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024 che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui al precedente articolo 8, comma 1, assunte con riferimento alla misura "Partenariati per la ricerca e l'innovazione Orizzonte Europa/Horizon Europe".

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che trattasi di finalizzazioni nell'ambito di risorse già destinate a spesa a legislazione vigente.

Articolo 11-ter **(Disposizioni in materia di servizi sanitari e cura di elevata specialità)**

Normativa previgente. Il decreto-legge n. 34 del 2020, articolo 42, comma 5, autorizza l'ENEA⁶⁸ alla costituzione della fondazione di diritto privato, denominata 'Fondazione Enea Tech e Biomedical'⁶⁹ (Fondazione). Le attività della Fondazione sono principalmente finalizzate al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonché di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione la stessa disposizione autorizza la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020. Tramite apposita convenzione il Ministero dello sviluppo economico (ora: Ministero delle imprese e del *Made in Italy*) può procedere al trasferimento alla Fondazione delle risorse del Fondo per il trasferimento tecnologico. Il patrimonio della Fondazione, inoltre, può essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in Senato, modificano l'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, attribuendo il compito di vigilanza e di definizione degli obiettivi strategici della Fondazione, oltre che al Ministero dello sviluppo economico, rinominato Ministero delle imprese e del *made in Italy*, anche al Ministero della salute. Le norme, inoltre, prevedono la possibilità per la Fondazione di operare nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specialità e di eccellenza. Viene inoltre disposto che, quando opera nel settore

⁶⁷ L'articolo 1, comma 2, lettera *f*), numero 3 del decreto-legge n. 59 del 2021 destina 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 ad accordi per l'innovazione.

⁶⁸ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, inclusa nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche (S13).

⁶⁹ Anch'essa inclusa nel sopra citato elenco.

della gestione dei servizi sanitari e cura di elevata specialità, la Fondazione, acquisito il parere vincolante della Regione nel cui territorio sono erogati i servizi predetti, agisce attraverso la costituzione di un soggetto *no profit* partecipato dalla stessa Regione (comma 1).

Le norme, inoltre, aggiungono la ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza tra le finalità cui sono destinate le risorse del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 2).

In aggiunta, con l'obiettivo di garantire l'integrità e la continuità delle prestazioni specialistiche del Servizio sanitario nazionale, in caso di vendita di complessi aziendali operanti nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed nel settore della organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specialità e di eccellenza, disposta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è riconosciuto il diritto di prelazione alle Fondazioni di diritto pubblico o di diritto privato istituite per legge che svolgono attività nei settori sopra menzionati, agli enti pubblici dotati di competenza nei predetti settori, nonché agli organismi dai medesimi costituiti o partecipati (comma 3).

In tale ipotesi, il commissario straordinario menziona l'esistenza del diritto di prelazione nell'avviso di vendita e, contestualmente alla sua pubblicazione, trasmette l'avviso al Ministero delle imprese e *del made in Italy* il quale ne dà idonea pubblicità mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. All'esito della valutazione delle offerte pervenute, compiuta ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270⁷⁰, il commissario straordinario comunica al Ministero delle imprese e del made in Italy le condizioni dell'offerta più vantaggiosa e il Ministero, nei successivi dieci giorni, procede con la pubblicazione della comunicazione sul proprio sito istituzionale. Il diritto di prelazione è esercitato, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al terzo periodo, mediante invio di una dichiarazione di impegno all'acquisto del complesso aziendale nei tempi e alle condizioni contenute nell'offerta risultata più vantaggiosa e con il versamento della cauzione prevista nell'avviso di vendita. La dichiarazione di impegno è inviata all'indirizzo di posta elettronica della procedura. Decorso il termine di trenta giorni senza che il diritto di prelazione sia esercitato, il complesso aziendale è trasferito all'offerente risultato aggiudicatario. Se non sono pervenute offerte, con la comunicazione di cui al terzo periodo il commissario straordinario indica le condizioni della vendita fissate nell'avviso di vendita, e la dichiarazione di impegno all'acquisto, fermi i

⁷⁰ Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

tempi e le altre condizioni ivi stabilite nell'avviso di vendita, è efficace anche se contiene un prezzo inferiore di non oltre un quarto al prezzo stabilito nello stesso avviso.

Le norme, infine, stabiliscono che la Regione Lazio può costituire o partecipare alla costituzione di soggetti *no profit* per la acquisizione e gestione dei complessi aziendali di cui al comma 3 (comma 4).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** e di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame estendono al Ministero della salute il compito, già attribuito al Ministero delle imprese e del made in Italy, di vigilanza e di definizione degli obiettivi della Fondazione Enea Tech e Biomedical, che viene contestualmente autorizzata a operare nei seguenti settori:*

- *nella ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico;*
- *nel campo dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specialità e di eccellenza.*

Viene inoltre disposto che, quando opera nel secondo settore, la Fondazione, acquisito il parere vincolante della Regione nel cui territorio sono erogati i servizi predetti, agisce attraverso la costituzione di un soggetto no profit partecipato dalla stessa Regione (comma 1). Le norme, inoltre, aggiungono la ricerca in entrambi i settori tra le finalità cui sono destinate le risorse del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (comma 2).

In aggiunta, in caso di vendita di complessi aziendali operanti nei settori sopra menzionati, disposta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è riconosciuto il diritto di prelazione alle Fondazioni di diritto pubblico o di diritto privato istituite per legge che svolgono attività negli stessi settori, agli enti pubblici dotati di competenza nei predetti settori, nonché agli organismi dai medesimi costituiti o partecipati. Le norme disciplinano poi le modalità con cui può essere esercitato il diritto di prelazione, procedura in cui è coinvolto il Ministero delle imprese e del made in Italy o, in alternativa, con cui avviene l'aggiudicazione del complesso aziendale o la vendita dello stesso (comma 3). Le norme, infine, dispongono che la Regione Lazio può costituire o partecipare alla costituzione di soggetti no profit per la acquisizione e gestione dei complessi aziendali di cui al comma 3 (comma 4).

In proposito, andrebbe acquisita conferma dal Governo che sia il Ministero della salute sia il Ministero delle imprese e del made in Italy

possano adempiere alle nuove funzioni loro attribuite, rispettivamente, nella vigilanza della Fondazione e nella procedura di vendita di complessi aziendali operanti nei settori sopra menzionati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per i restanti profili, considerato che le norme ampliano i settori in cui la Fondazione può operare e dispongono la rifinalizzazione del Fondo per il trasferimento tecnologico, non si formulano osservazioni, visto il carattere facoltativo delle disposizioni introdotte.

Articolo 12

(Disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università)

La norma dispone che, per il 2024, le risorse per il conseguimento degli obiettivi di promozione dell'attività di ricerca e di valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese stanziate sul fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 (pari a 50 milioni di euro), siano destinate all'integrazione della quota base del predetto fondo.

L'articolo 238, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 il Fondo per il finanziamento ordinario delle università⁷¹, al fine di promuovere l'attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del Paese, affidando la definizione dei criteri di riparto di tali risorse tra le università ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca. L'articolo 4 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 773 del 10 giugno 2024 stabilisce che una quota pari al 75 per cento delle predette risorse – ripartita annualmente tra gli Atenei statali sulla base del parametro del costo standard per studente ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 2017 recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” – sia destinata a sostenere gli obiettivi generali di sviluppo delle attività di ricerca libera e di base degli Atenei [comma 1, lettera *a*)], ed una quota massima pari al 25 per cento destinata alla valutazione dei risultati dei programmi degli Atenei riconducibili agli obiettivi B (Promuovere le reti della ricerca e valorizzare la competitività del Paese) ed E (Valorizzare il personale delle università, anche attraverso gli incentivi alla mobilità)

⁷¹ Istituito dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 537 del 1997 (Interventi correttivi di finanza pubblica)

[comma 1, lettera *b*)]. La norma in esame mira a svincolare, per il 2024, le risorse corrispondenti a quest'ultima quota.

È altresì stabilito che le università statali concorrano al conseguimento dei predetti obiettivi in coerenza con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale 2024-26, adottate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 773 del 10 giugno 2024, ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7⁷², utilizzando le risorse a tal fine destinate per gli anni 2025 e 2026 (comma 1).

Inoltre, vengono apportate le seguenti modifiche all'articolo 15 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato) del decreto-legge n. 71 del 2024 recante "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca" (comma 2):

- viene stabilito il termine, 31 dicembre 2026, per la conclusione delle procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato abilitato, fermo restando il 31 dicembre 2025 quale termine per l'emissione del bando delle citate procedure assunzionali [lettera *a*)].

Si rammenta che il comma 1-*bis* dell'articolo 15 autorizza le università statali a bandire, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, entro il 31 dicembre 2025 e nel limite di spesa di 8.103.894 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

- sono previsti termini più ampi per l'utilizzo delle risorse per il reclutamento del personale docente e non docente di cui dell'articolo 1, comma 297, lettera *a*), della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021)⁷³, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, ossia entro,

⁷² Ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, le università, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari.

Si rammenta che l'articolo 1, comma 297, lettera *a*), della legge di bilancio per il 2022 dispone che 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 siano destinati all'assunzione di professori universitari, di ricercatori e di personale tecnico-amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli

rispettivamente, il 31 dicembre 2026, anziché entro il 31 ottobre 2024, per quelle assegnate con decreto ministeriale n. 445 del 2022, e entro il 31 dicembre 2027 (anziché entro il 31 ottobre 2025), per quelle assegnate con decreto ministeriale n. 795 del 2023.

Viene altresì ampliato l'ambito di utilizzo delle predette risorse con la previsione che le stesse siano impiegate a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale sia docente che non docente [lettera b)].

Il comma 1-*quinquies* dell'articolo 15, nella sua precedente formulazione, prevedeva che le risorse per il reclutamento del personale docente e non docente non utilizzate fossero impiegate alla copertura dei maggiori oneri stipendiali del solo personale docente.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 15, comma 1-*quinquies*, la disciplina del piano straordinario di reclutamento disposto dal decreto-legge n. 71 del 2024 in tema di erogazione delle risorse destinate alle progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*, prevede che, decorso il termine stabilito dalla norma, le risorse non utilizzate vengano riassegnate a tutti gli Atenei a copertura degli oneri stipendiali del personale delle Università. Per quanto concerne i piani straordinari di reclutamento *in itinere* del personale docente e non docente, ai sensi del comma 1-*quinquies*, in luogo del reclutamento di ulteriore personale, le università possono impiegare le risorse assegnate per fare fronte all'incremento degli oneri stipendiali del personale in servizio.

Il prospetto riepilogativo non espone valori.

La relazione tecnica riferita al testo iniziale della disposizione ribadisce il contenuto della norma, chiarendone la portata innovativa rispetto alla normativa previgente. In particolare, il comma 1 – sottolinea la RT – persegue l'obiettivo di svincolare per il 2024 le risorse del fondo per la ricerca e la competitività, attualmente destinati dall'articolo 238, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 alla promozione di attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese. Il comma 2 – prosegue la RT – introduce la previsione dei termini per il completo espletamento delle procedure di reclutamento di professori di seconda fascia e dispone l'ampliamento dei termini per l'utilizzo delle risorse per il reclutamento di personale docente e non docente. Con riferimento a tale ultimo aspetto, viene precisato che le risorse assegnate con decreto ministeriale n. 445 del 2022, pari a 300 milioni

standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle università e quello degli studenti.

di euro a decorrere dal 2023, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2026 (invece che entro il 31 ottobre 2024) e le risorse assegnate con decreto ministeriale n. 795 del 2023, pari a 340 milioni a decorrere dal 2024, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2027 (invece che il 31 ottobre 2025). A tal proposito, la RT puntualizza che, in entrambi i casi di ampliamento dei termini, la platea dei soggetti destinatari resta immutata e predefinita entro il limite delle risorse finanziarie già stanziata dall'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge di bilancio per il 2022, evidenziando altresì la ratio della norma: l'individuazione di un termine certo ed adeguato in relazione al quale può essere dispiegato il piano straordinario di reclutamento, tenuto conto delle conseguenze stabilite dalla norma stessa in caso di mancato reclutamento. Alla luce di tali elementi, la RT conclude che le disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **relazione illustrativa**, nel precisare che il comma 1 della norma mira a svincolare per il 2024 le risorse del fondo per la ricerca e competitività – attualmente destinate dall'articolo 238, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 alla promozione di "attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese" – effettua una ricognizione dell'allocazione delle risorse risultanti dall'intervento normativo in esame: l'importo di 50 milioni di euro è destinato alla presentazione e valutazione dei progetti della programmazione triennale del decreto ministeriale n. 773 del 2024 relativi alle linee B (Promuovere le reti della ricerca e valorizzare la competitività del Paese) ed E (Valorizzare il personale delle università, anche attraverso gli incentivi alla mobilità). Alla valutazione di tali progetti B ed E resteranno destinati 100 milioni del biennio 2025-2026, invece che gli attuali 150 milioni di euro.

Con riguardo al comma 2, la RI, oltre a ribadire i contenuti e la ratio della norma, alla stregua di quanto riportato nella RT, richiama la disciplina del piano straordinario di reclutamento disposto dal decreto-legge n. 71 del 2024 con particolare riferimento all'erogazione delle risorse destinate alle progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato di cui all'articolo 15, comma 1-bis. Peraltro – conclude sul punto la RI – qualora, decorso il termine indicato, le università intendessero utilizzare le risorse assegnate per il reclutamento di ulteriore personale, tale reclutamento sarà possibile esclusivamente entro i limiti delle facoltà assunzionali alle stesse assegnate.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame dispone che, per l'anno 2024, le risorse per il conseguimento degli obiettivi di promozione dell'attività di ricerca e di valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese stanziata sul fondo per il finanziamento ordinario delle università ai

sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 (pari a 50 milioni di euro), siano destinate all'integrazione della quota base del predetto fondo. È altresì stabilito che le università statali concorrano al conseguimento dei predetti obiettivi in coerenza con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale 2024-26 (comma 1). Inoltre, modificando e integrando l'articolo 15 del decreto-legge n. 71 del 2024, la norma stabilisce il termine per la conclusione delle procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato abilitato e dispone termini e ambito più ampi per l'utilizzo delle risorse per il reclutamento del personale docente e non docente di cui dell'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge di bilancio per il 2022, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali (comma 2).

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento al comma 1, la relazione illustrativa chiarisce la portata innovativa dell'intervento normativo in esame, fornendo la quantificazione delle risorse che vengono svincolate, pari a 50 milioni di euro – destinate ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 alla valutazione dei risultati dei programmi degli Atenei relativi alle linee B (Promuovere le reti della ricerca e valorizzare la competitività del Paese) ed E (Valorizzare il personale delle università, anche attraverso gli incentivi alla mobilità) – nonché delle risorse, pari a 100 milioni per il triennio 2024-2026 (invece che 150 milioni di euro), che rimangono destinate ai predetti programmi. Pertanto, trattandosi di una mera rimodulazione dell'ammontare complessivo delle risorse individuate dal predetto comma 5 per la finalità di promozione dell'attività di ricerca e valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività (pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2022), non si hanno osservazioni da formulare.

In relazione al comma 2, nulla da osservare circa la previsione di un termine per la presa di servizio del personale docente [lettera a)], l'ampliamento dei termini per l'utilizzo delle risorse per il reclutamento del personale, nonché la previsione che le stesse siano impiegate a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale sia docente che non docente [lettera b)], nel presupposto – come peraltro sottolineato dalla relazione tecnica – che la platea dei soggetti destinatari resti immutata e predefinita nel limite di stanziamento stabilito dall'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge di bilancio 2022.

Articolo 13

(Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito)

Normativa vigente. L'articolo 13 (tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari), comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2012 recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti" prevede che lo Stato, gli enti territoriali, le università, nonché le istituzioni pubbliche o private che offrono servizi di diritto allo studio – ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze – collaborino al potenziamento dell'offerta abitativa nazionale (anche al fine di garantire il soddisfacimento della domanda degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonché di promuovere l'attrattività del sistema universitario) e favoriscono la programmazione integrata della disponibilità di alloggi pubblici e privati, anche mediante specifici accordi con le parti sociali e i collegi universitari⁷⁴.

La norma reca una autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per il 2024 per i collegi di merito accreditati di cui all'articolo 17 (Disciplina dell'accREDITAMENTO dei collegi universitari di merito) del decreto legislativo n. 68 del 2012 (comma 1). Viene altresì definito il requisito d'accesso al contributo corrispondente alla predetta autorizzazione di spesa. In particolare, è stabilito che possono accedervi esclusivamente gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. Il rispetto di tale requisito è verificato dal Ministero dell'università e della ricerca (comma 2). Infine, la norma, a copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2024, dispone una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto allo scopo nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca (comma 3).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁷⁴ I collegi universitari, ricadenti nell'ambito delle strutture residenziali universitarie, sono qualificati ai sensi dell'articolo 13, comma 4, lettera a), come strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Incremento delle risorse destinate ai collegi di merito accreditati; di cui al D.Lgs. 68/2012 (comma 1)	1,0				1,0				1,0			
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A- MUR (comma 2)	1,0				1,0				1,0			

La relazione tecnica riferita al testo iniziale della disposizione ribadisce il contenuto della norma.

Il **Governo**, nel corso dell'esame al Senato, ha confermato che le attività poste a carico del Ministero dell'università e della ricerca potranno essere effettuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente. Inoltre, con riguardo ai profili di copertura di cui al comma 3, ha confermato la disponibilità degli stanziamenti previsti in bilancio per i fondi speciali di parte corrente, destinati al Ministero dell'università e della ricerca.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame dispone un'autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro per il 2024 per i collegi di merito accreditati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2012 (comma 1), stabilendo altresì il requisito di accesso al corrispondente contributo e la verifica della relativa sussistenza in capo a tali soggetti da parte del Ministero dell'università e della ricerca (comma 2), e provvedendo alla copertura (comma 3), per la quale si rinvia alle pertinenti osservazioni, di seguito.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 13 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo medesimo, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. Al riguardo, non si hanno

osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Articolo 14, commi da 1 a 4 e commi 5 e 5-bis
(Misure urgenti in materia di finanziamento di attività culturali)

Le norme istituiscono il Comitato nazionale «Neapolis 2500» (Comitato), nominato con decreto del Ministro della cultura e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che determina, altresì, i compiti, le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di seguito indicato: al Comitato è attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. Al Comitato possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale degli istituti di cultura al fine di valorizzare la storia della città di Napoli e il suo contributo per la creazione di una identità europea (comma 1).

La finalità del Comitato è celebrare la ricorrenza, che cade nel 2025, del venticinquesimo centenario della fondazione dell'antica Neapolis da parte dei Cumani, avvenuta, secondo la tradizione, il 21 dicembre dell'anno 475 a.C.

Le norme stanziavano in favore del comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 (comma 2).

Le norme, inoltre, autorizzano le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57 (Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura), ad esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2024 (comma 3).

L'articolo 24 del citato decreto è dedicato agli uffici dotati di autonomia speciali: esso, al comma 3, lettera *b*), reca un elenco di 53 uffici di livello dirigenziale non generale dotati di autonomia speciale, tra cui 18 "Direzioni regionali Musei nazionali". La **Relazione illustrativa** chiarisce che la disposizione normativa di cui al comma 3 è analoga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 6-*quater*, del

decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, richiesta dalla Ragioneria Generale dello Stato, a seguito della riorganizzazione del Ministero della cultura attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2023 che aveva già conferito l'autonomia speciale ad alcune Direzioni regionali dei Musei accorpandole ad istituti già dotati di autonomia speciale. La norma assicura la continuità dell'operatività delle contabilità ordinarie intestate alle Direzioni regionali Musei accorpate. Tale esigenza è legata all'esistenza di obbligazioni giuridiche assunte anche a valere su finanziamenti già approvati a favore di interventi di tutela del patrimonio culturale nazionale per i quali è indispensabile mantenere in vita temporaneamente le suddette contabilità ordinarie, fino ad esaurimento delle disponibilità residue accertate da parte degli Istituti accorpanti alla data di entrata in vigore del suddetto DPCM.

Si rammenta che a legislazione vigente il predetto articolo 7, comma 6-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 ("milleproroghe") ha disposto che le contabilità ordinarie intestate alle Direzioni regionali Musei accorpate⁷⁵ continuano a operare fino al 31 dicembre 2024 per consentire agli istituti accorpanti di esaurire le disponibilità residue accertate alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero che ha disposto l'accorpamento.

La norma, inoltre, modifica l'articolo 90, comma 12, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), rimuovendo il termine del 30 giugno 2026 riferito alla concessione delle risorse del Fondo di garanzia istituito dalla norma novellata presso l'Istituto per il credito sportivo, che potranno quindi essere concesse anche per l'aggiudicazione e l'organizzazione di grandi eventi internazionali che si svolgeranno successivamente al 30 giugno 2026 (comma 4).

Il Fondo di cui al citato comma 12 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, è stato istituito a garanzia dei seguenti finanziamenti:

- quelli relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive;
- quelli concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026, in base alla normativa previgente.

Si rammenta che ai sensi del comma 13 del medesimo articolo il Fondo opera nel limite della propria dotazione finanziaria e ai sensi del comma 14 il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

⁷⁵ Ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167,

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura (comma 5).

Le norme, infine, incrementano di 2,7 milioni di euro per l'anno 2027 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole. Ai relativi oneri pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo nello stato di previsione del Ministero della cultura di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (comma 5-bis).

Il Fondo ha una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ed è stato rideterminato l'ultima volta, dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Contributo per l'istituzione del Comitato nazionale "Neapolis 2500" (comma 1)	1,0				1,0				1,0			
Contributo in favore del comune di Gorizia; al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 (comma 2)	3,0				3,0				3,0			
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A – CULTURA (comma 5)	4,0				4,0				4,0			

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e, per quanto riguarda il comma 1, ribadisce che ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Gli stessi hanno diritto al solo rimborso delle spese

effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento dello stesso, secondo la normativa vigente. Gli oneri per il funzionamento del Comitato sono a carico del citato contributo e nei limiti dello stesso. In merito al comma 2, si evidenzia che la disposizione prevede un contributo di 3 milioni di euro per il 2024 in favore del comune di Gorizia, al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025. Relativamente ai commi 3 e 4 la relazione tecnica afferma che agli stessi non si ascrivono effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono il Comitato nazionale «Neapolis 2500» (Comitato), nominato e disciplinato con decreto ministeriale. I componenti del Comitato hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività del Comitato e le spese per il funzionamento dello stesso sono poste a carico del contributo ad esso attribuito pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale degli istituti di cultura al fine di valorizzare la storia della città di Napoli (comma 1). Le norme stanziavano inoltre in favore del comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per il 2024 nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 (comma 2). Le norme autorizzano altresì le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, ad esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2024 (comma 3). La norma, inoltre, rimuove il termine del 30 giugno 2026 riferito alla concessione delle risorse del Fondo di garanzia presso l'Istituto per il credito sportivo, che potranno quindi essere concesse anche per l'aggiudicazione e l'organizzazione di grandi eventi internazionali che si svolgeranno anche successivamente al 30 giugno 2026 (comma 4).

In proposito, circa i commi 1 e 2, si evidenzia che i relativi oneri sono configurati come tetti di spesa e dunque contenibili entro il limite degli stanziamenti, e sotto questo profilo non si formulano osservazioni. Tuttavia, considerato che gli stanziamenti sono riferiti all'anno 2024, come risulta dal tenore della disposizione e dal prospetto riepilogativo, mentre le manifestazioni sono riferite all'anno 2025, sarebbe utile acquisire elementi informativi circa eventuali ulteriori fabbisogni di spesa attesi per l'anno 2025. Circa l'ultimo periodo del comma 1, inserito durante l'esame in Senato, si chiede conferma al Governo che il Ministero degli affari esteri possa avvalersi degli istituti della cultura per le finalità indicate dalla norma senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre non si formulano osservazioni:

- circa il comma 3 in quanto – a prescindere da quanto affermato nella relazione tecnica – in ogni caso l'autorizzazione (sopra descritta) ad esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie entro il 31 dicembre 2024 è confermativa di quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 7, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (“milleproroghe”) pertanto concerne risorse comunque già destinate a spesa e non produce effetti di accelerazione delle dinamiche di spesa rispetto alla legislazione vigente;

- circa il comma 4 in quanto il Fondo di cui si rende permanente l'operatività opera comunque nel limite della propria dotazione finanziaria ed è gestito e amministrato dall'Istituto per il credito sportivo a titolo gratuito.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 14 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'intero articolo, pari a 4 milioni di euro per il 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero della cultura. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il predetto accantonamento reca per l'anno in corso le occorrenti disponibilità.

Inoltre, si fa presente che il comma 5-bis dell'articolo 14 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022.

Al riguardo, si ricorda che tale ultima disposizione ha istituito un fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo, iscritto sul capitolo 1923 dello stato di previsione del Ministero della cultura, che, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione iniziale di bilancio pari a 39.094.000 euro per l'anno 2024, a 37.194.000 euro per l'anno 2025 e a 46.565.832 euro per l'anno 2026.

Al riguardo, appare necessario che il Governo, da un lato, confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e, dall'altro, fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che dal loro impiego non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse stesse.

Articolo 14, comma 4-bis

(Misure urgenti in materia di finanziamento di attività culturali)

La norma – introdotta durante l'esame al Senato – al fine di sostenere il mercato degli strumenti musicali, reca modifiche alle seguenti disposizioni:

- all'articolo 1, comma 357, della legge di bilancio 2022⁷⁶ laddove, nell'ambito del consumo di prodotti di carattere culturale, estende l'incentivo al consumo anche agli strumenti musicali.

Si rammenta che la citata disposizione consente l'acquisto di vari prodotti di carattere culturale⁷⁷ e il sostegno dei costi relativi a corsi di musica, teatro, danza o lingua straniera mediante la concessione, a decorrere dal 2023, di una "Carta della cultura Giovani", a tutti i residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età, e di una "Carta del merito", ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la "Carta della cultura Giovani". Il successivo comma 357-*bis* prevede la concessione delle predette carte nel limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024;

- all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, laddove si prevede che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche possa essere utilizzata anche per l'acquisto di strumenti musicali.

Si rammenta che la citata disposizione, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, ha istituito, nel limite di spesa di 381,137 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 (disposto dal successivo comma 123), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo di 500 euro annui per ciascun anno scolastico, utilizzabile per l'acquisto di vari prodotti di carattere culturale.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, al fine di sostenere il mercato degli strumenti musicali, estende l'utilizzo della "Carta della cultura Giovani" e della "Carta del merito" di cui all'articolo 1, comma 357, della legge di bilancio 2022, nonché della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del*

⁷⁶ Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

⁷⁷ Biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali.

docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, all'acquisto di strumenti musicali.

Al riguardo, considerato che la norma è ampliativa del solo ambito di utilizzo delle predette misure agevolative, le quali operano comunque nel limite delle risorse disponibili, non si formulano osservazioni.

Articolo 15, comma 1

(Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi africani)

Le norme esentano, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 89 del 2024 (vedi *infra*), nonché quelle di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 (noto come "Fondo 394"), che riguardano il continente africano, presentate fino al 31 dicembre 2025.

L'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981 ha istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale, in Paesi diversi da quelli UE nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia. Tale Fondo è gestito da SIMEST (società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti), in convenzione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed è volto a supportare gli investimenti per la crescita estera delle imprese italiane.

L'articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024 ha previsto che le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 (cosiddetto "Fondo 394"), nel limite di euro 200 milioni, possano essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici nonché produttivi o commerciali

Ai relativi oneri, pari a 613.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del Fondo per la promozione integrata⁷⁸, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge n. 234 del 2021⁷⁹, per le finalità di cui alla lettera d) del comma 1 del suddetto articolo 72 (comma 1).

⁷⁸ Di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020

⁷⁹ L'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge n. 234 del 2021 ha incrementato la dotazione del Fondo per la promozione integrata, di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 10% dei finanziamenti concessi a valere sul Fondo ex

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese in conto capitale												
Esenzione dalla garanzia sulle domande di finanziamento agevolato riguardanti l'Africa		0,6				0,6				0,6		
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo per la promozione integrata		0,6				0,6				0,6		

La **relazione tecnica** ricorda che le disposizioni prevedono che le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 89 del 2024, nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, che riguardano il Continente africano, presentate fino al 31 dicembre 2025, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia.

Nel dettaglio, l'esenzione dalla prestazione delle garanzie determina un maggior rischio di credito con differenziali, in termini di perdita attesa, relativamente marginali, a cui corrisponde un più elevato contenuto agevolativo in favore delle imprese finanziate. Al riguardo, per gli ambiti di rischio, derivanti dalla possibilità concessa nelle suddette fattispecie di non presentare le garanzie, è stata condotta un'analisi volta a comparare le stime di perdita attesa, calcolate a partire dalle probabilità di *default* del modello di *rating* di Mediocredito Centrale (MCC) e relativi tassi di recupero attesi, nelle ipotesi alternative di: (i) regime ordinario: per il quale sono state utilizzate le percentuali e tipologie di garanzie previste; (ii) in assenza di garanzie.

legge n. 394 del 1981, quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari.

Rating MCC	Probabilità di default Media di classe	Regime ordinario		Regime in assenza garanzie	
		Quota garantita (delibera Comage 12 luglio '23)	Perdita attesa media	Quota garantita	Perdita attesa media
1	0,12%	0,00%	0,07%	0,0%	0,07%
2	0,33%	0,00%	0,18%	0,0%	0,18%
3	0,67%	10,00%	0,35%	0,0%	0,37%
4	1,02%	10,00%	0,53%	0,0%	0,56%
5	1,61%	10,00%	0,83%	0,0%	0,89%
6	2,87%	20,00%	1,38%	0,0%	1,58%
7	3,62%	20,00%	1,74%	0,0%	1,99%
8	5,18%	30,00%	2,31%	0,0%	2,85%
9	8,45%	40,00%	3,46%	0,0%	4,65%
10	9,43%	not eligible	not eligible	not eligible	not eligible
11	16,30%	not eligible	not eligible	not eligible	not eligible
12	22,98%	not eligible	not eligible	not eligible	not eligible

Come si evince dalla tabella, i valori percentuali di perdita attesa evidenziati nei due scenari risultano:

- uguali sulle classi di rating 1 e 2 in quanto esenti da garanzia anche nel regime ordinario;
- per le classi centrali di rating (da 3 a 7), le differenze in termini di perdita attesa risultano marginali e quantificabili in un *range* variabile tra lo 0,02% della classe 3 e lo 0,25% della classe 7;
- per le classi di rating a più elevato rischio, il differenziale di perdita attesa è pari allo 0,54% per la classe 8 e all'1,19% per la classe 9.

Ipotizzando una distribuzione dei *rating* attribuibili alle imprese richiedenti i finanziamenti analoga all'attuale distribuzione dei rating delle imprese che hanno finanziamenti in essere con il Fondo 394, il differenziale di perdita attesa per effetto dell'esenzione dalla prestazione delle garanzie è stimato, a livello di portafoglio, pari allo 0,10%, con potenziale maggior perdita attesa complessiva stimata in circa 250.000 euro, e con un impatto, pertanto, marginale.

Lo scenario sopra descritto (scenario base) ipotizza una distribuzione dei rating analoga a quella storicamente osservata sull'intero portafoglio del Fondo 394, oggettiva, in larga parte riferita a misure emergenziali (tra cui l'operatività dei periodi caratterizzati dalla normativa eccezionale a seguito della pandemia da Covid-19, in cui l'articolo 48, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente prorogato fino al 30 giugno 2021, aveva previsto l'esenzione dalla prestazione delle garanzie, e per quanto riguarda il cofinanziamento a fondo perduto il regime di cosiddetto Temporary Framework), e conseguentemente in gran parte *unsecured* (la quota assistita da garanzia è inferiore al 5%).

Al fine di valutare eventuali effetti di *adverse selection* che, in ragione dell'assenza di garanzia, potrebbero determinare, per l'esposizione in oggetto, una distribuzione dei *rating* mediamente più rischiosa rispetto a quella storicamente osservata, sono stati ipotizzati due scenari di stress con distribuzioni che pesano maggiormente le classi di rating a più elevato rischio di default.

Nel primo scenario (scenario a media severità), il 45% dell'esposizione (rispetto al 30% dello scenario base) è allocato sulle classi di rating a maggior rischio (rating \geq classe 5), con un differenziale di perdita attesa pari a 0,15% (in aumento del 50% rispetto allo scenario base dello 0,10%). Nel secondo scenario (scenario ad elevata severità), il 60% dell'esposizione risulta allocato nelle classi di rating a maggior rischio (rating \geq classe 5), con un differenziale di perdita attesa di 0,25% (in aumento del 150% rispetto allo scenario base). L'applicazione di tali scenari di stress all'esposizione complessiva di 250 milioni di euro porta a stimare, in valore assoluto, un differenziale di perdita attesa complessiva variabile tra 378.000 euro circa (scenario a media severità) e 613.000 euro circa (scenario ad elevata severità).

Tale stima è determinata considerando il limite massimo di risorse destinate al nuovo strumento finanziario introdotto dall'articolo 10, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 89 del 2024, pari a euro 200 milioni, nonché stimando un'ulteriore esposizione di euro 50 milioni per le nuove domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2025 relative agli strumenti ordinari del Fondo 394 che riguardano il Continente africano (stima effettuata sulla base dello storico delle domande ricevute dal Fondo 394 con riferimento all'Africa).

La RT evidenzia che l'importo stimato di 50 milioni è altamente prudenziale (cioè più che raddoppiato) rispetto ai volumi che storicamente hanno riguardato le domande di finanziamento del Fondo 394, relativamente agli strumenti ordinari, verso il continente africano, e tiene conto di un incremento del *trend* delle domande di finanziamento agevolato del Fondo 394, connesso ai fattori agevolativi già introdotti con il decreto-legge n. 89 del 2024 per le operazioni riguardanti il Continente africano.

Pertanto, la maggior perdita attesa stimata nei diversi scenari è determinata sulla base del *plafond* massimo erogabile (250 milioni di euro), sotto ipotesi di utilizzo dell'intero ammontare, indipendentemente dall'anno di erogazione. Tale stima è riferita all'anno 2025, quando cioè verrà effettivamente a prodursi il rischio della mancata restituzione dei prestiti deliberati negli ultimi mesi del 2024 e nel corso del 2025. In caso di esenzione della garanzia, non sono previste specifiche variazioni delle condizioni applicabili ai finanziamenti, e sui relativi costi, in considerazione del contenuto agevolativo della misura (il finanziamento esente da garanzia tuttavia determinerà per l'impresa richiedente un aumento dell'equivalente

sovvenzione lordo, ossia un aumento della componente di aiuto di Stato in regime c.d. *de minimis*, con conseguente riduzione dell'importo massimo di aiuti in regime *de minimis* ricevibili dall'impresa nel triennio).

Al fine di tenere in adeguata considerazione la possibilità che l'esenzione dalla prestazione delle garanzie comporti un incremento delle domande di finanziamento agevolato da parte delle imprese che maggiormente beneficerebbe della proposta in commento, ricadenti nelle classi di rating associate ai profili di rischio più elevati, determinando maggiore probabilità di selezione avversa dei beneficiari del Fondo 394, l'onere complessivo è determinato prudenzialmente sulla base dello scenario ad elevata severità sopra illustrato (i.e. 613.000 euro). Agli oneri così determinati, pari ad euro 613.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 18 del 2020 come rifinanziata dall'articolo 1, comma 49, lettera *b*), della legge n. 234 del 2021.

Il **Governo**, durante l'esame al Senato, ha confermato quanto affermato nella relazione tecnica ossia che, a titolo prudenziale, si è ipotizzato che il rischio di mancato rimborso, e quindi la perdita a carico del fondo, si realizzi sin dall'inizio del periodo di ammortamento dei finanziamenti.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono l'esenzione, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia per talune domande di finanziamento agevolato presentate da imprese che operano in Paesi africani o per attività imprenditoriali nel continente africano. I relativi oneri sono pari a 613.000 euro per l'anno 2025.*

In proposito, alla luce dei dati e degli scenari forniti dalla RT, che stima nell'ipotesi maggiormente prudenziale un differenziale di maggiore perdita attesa dello 0,25 per cento su un'esposizione complessiva di 250 milioni di euro, si rileva che la quantificazione risulta sostanzialmente coerente, e sotto questo profilo non si formulano osservazioni.

Ulteriori elementi di analisi appaiono invece utili, pur considerando quanto affermato dalla relazione tecnica (secondo cui gli effetti di eventuali inadempimenti per domande presentate fino al 31 dicembre 2025 si produrrebbero nel solo esercizio 2025) e quanto ribadito dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato (ossia che prudenzialmente gli effetti sono stati ascritti sul primo anno, come se le inadempienze si verificassero tutte all'inizio del periodo di ammortamento dei finanziamenti), al fine di verificare la distribuzione temporale dell'incidenza degli oneri, che le disposizioni limitano all'esercizio 2025. Si osserva infatti essendo i finanziamenti riferiti a investimenti di carattere pluriennale con piani di rimborso che si sviluppano in più anni, i relativi inadempimenti potrebbero

essere riscontrati anche in esercizi successivi al primo. In proposito, appare pertanto necessario acquisire dal Governo ulteriori elementi di valutazione.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 15 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma medesimo, pari a 613.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge n. 234 del 2021, per le finalità di cui alla lettera d) del comma 1 del suddetto articolo 72.*

In proposito, si ricorda che l'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione di specifiche iniziative, quali, in particolare, ai sensi di quanto previsto dalla richiamata lettera d), quelle relative alla concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 (cd. "Fondo 394/81"), quale incentivo a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari. Per la suddetta finalità, la dotazione del fondo è stata incrementata, dal predetto articolo 1, comma 49, lettera b), della legge n. 234 del 2021, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Al riguardo, si evidenzia che la relazione tecnica, con riferimento al successivo comma 2 del medesimo articolo 15, afferma che le risorse finanziarie del Fondo per la promozione integrata destinate ai cofinanziamenti a fondo perduto dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 251 del 1981 ("Fondo 394/81") disponibili al 31 maggio 2024, al netto degli impegni già assunti alla medesima data, sono pari a 691 milioni di euro. Tenendo altresì conto delle operazioni già deliberate, della stima degli accoglimenti del periodo luglio-dicembre 2024 e del trasferimento di risorse al Fondo Venture Capital, risultano sul medesimo Fondo risorse disponibili pari a 487 milioni di euro. Tanto premesso, appare comunque utile acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per l'anno 2025, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 15, comma 2

(Risorse per fondo rotativo per le operazioni di venture capital)

Le norme prevedono che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, SIMEST S.p.A. versi all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari a euro 100 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *b*), della legge n. 234 del 2021.

L'articolo 1, comma 49, lettera *b*), della legge n. 234 del 2021 ha incrementato la dotazione del Fondo per la promozione integrata⁸⁰ di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 10% dei finanziamenti concessi a valere sul Fondo *ex lege* n. 394 del 1981 (cosiddetto "Fondo 394"), quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, e comunque entro il 31 dicembre 2024, l'importo è successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della legge n. 296 del 2006.

Si rammenta che la SIMEST è inclusa nell'"elenco ISTAT" delle pubbliche amministrazioni.

Si rammenta altresì che un'analoga operazione (ma per un importo di 50 milioni di euro) è già stata disposta nella corrente annualità dall'articolo 10, comma 12, del DL n. 89/2024: alla norma non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, il prospetto riepilogativo non ha esposto movimenti di risorse e la relazione tecnica non ha fornito elementi ulteriori.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ricorda che la disposizione prevedono che SIMEST S.p.A. versi, nell'anno 2024, all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari a euro 100 milioni di euro delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *b*), della legge n. 234 del 202, per la successiva riassegnazione entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, e comunque entro il 31 dicembre 2024, al fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali risorse si aggiungono al trasferimento di risorse

⁸⁰ Di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020.

finanziarie, pari ad euro 50 milioni, già disposto dall'art. 10, comma 12, del decreto-legge n. 89 del 2024.

Il trasferimento di ulteriori euro 100 milioni al FVC è necessario per assicurare le indispensabili disponibilità finanziarie affinché SIMEST S.p.A. possa cogliere le potenziali opportunità di investimento attualmente in valutazione, o delle quali è stata avviata l'individuazione, stimate per almeno 150 milioni di euro. È necessario, quindi, che l'ulteriore somma di euro 100 milioni sia integralmente resa disponibile fin dall'anno 2024, in quanto, in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie, SIMEST SpA non può avviare o proseguire le istruttorie sui progetti di investimento, concentrati soprattutto sul supporto ai processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane.

All'onere si provvede mediante versamento all'entrata per euro 100 milioni da effettuarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, e successiva riassegnazione al FVC delle disponibilità del conto corrente di tesoreria n. 22044 intestato a SIMEST S.p.A., relative alle risorse ivi confluite in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *b*), della legge n. 234 del 2021, con il quale è stato rifinanziato il Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, per le finalità di cui alla lettera *d*) del medesimo comma. Il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, e la successiva riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento da parte di SIMEST S.p.A., e comunque entro il 31 dicembre 2024, riguarda l'annualità 2024.

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si rileva inoltre che la presente disposizione prevede la riassegnazione in favore di un fondo a carattere rotativo per la concessione di finanziamenti partecipativi riducendo le risorse destinate alla concessione di sovvenzioni a fondo perduto. Il Fondo per la promozione integrata, di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 per le finalità di cui alla lettera *d*) del medesimo comma risulta strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, da ultimo stanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera *b*), della legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022), per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Le risorse finanziarie del Fondo per la promozione integrata destinate ai cofinanziamenti a fondo perduto dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, (di seguito "Fondo 394/81") disponibili al 31 maggio 2024, al netto degli impegni già assunti al 31 maggio 2024, sono pari a 691 milioni di euro. Nel mese di giugno 2024 sono state deliberate operazioni per 7 milioni di euro, e la stima

di accoglimenti per il periodo luglio-dicembre 2024 è pari a circa 47 milioni di euro.

Risorse disponibili Fondo Promozione Integrata al 31.05.2024	691 mln
Operazioni deliberate nel mese di giugno 2024	7 mln
Stima accoglimenti luglio-dicembre 2024	47 mln
Trasferimento risorse al FVC (Art. 10 comma 12 del DL Infrastrutture)	50 mln
Trasferimento risorse al FVC	100 mln.
Risorse disponibili Fondo Promozione Integrata al netto delle operazioni deliberate, della stima degli accoglimenti nel 2024 e del trasferimento di risorse al FVC	487 mln.

Detti cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi: al ricorrere di specifici criteri selettivi di ammissibilità, per un importo fino al dieci per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394/81; ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024, esclusivamente per le imprese localizzate nelle Regioni del Sud-Italia e con interessi nel Continente africano, per un importo fino al venti per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394/81.

Le risorse finanziarie del Fondo 394/81 disponibili al 31 maggio 2024, al netto degli impegni già assunti, sono pari a circa 2,9 miliardi di euro. Al 31 maggio 2024 risultano in istruttoria domande per un importo complessivo pari a circa 495 milioni di euro a valere sul Fondo 394/81. L'assorbimento effettivo delle risorse disponibili potrà essere definito solo a seguito del completamento dell'istruttoria dei singoli finanziamenti a valere sulle domande pervenute, per i quali si registra un tasso di decadenza in istruttoria di circa il 30%.

Tenuto conto della necessaria correlazione, disposta dall'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 18 del 2020, dei cofinanziamenti a fondo perduto del Fondo per la promozione integrata con i finanziamenti agevolati del Fondo 394/81, e dei criteri di selettività per l'ammissibilità dei cofinanziamenti a fondo perduto, le disponibilità del Fondo per la promozione integrata risultano, quindi, pienamente sufficienti a garantirne l'operatività per la concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto, anche al netto di un ulteriore trasferimento, nel 2024, delle risorse previste dalla presente disposizione, pari ad euro 100 milioni.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono il rifinanziamento per 100 milioni di euro del fondo rotativo per operazioni di venture capital. Tale rifinanziamento è disposto mediante preliminare versamento all'entrata da parte di SIMEST s.p.a., soggetto incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, delle disponibilità del conto corrente di tesoreria n. 22044, a valere sulle risorse ivi confluite in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma

49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale è stato rifinanziato il Fondo per la promozione integrata.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare giacché l'onere derivante dal rifinanziamento si configura come limite di spesa, considerato che il Fondo opera nell'ambito delle relative disponibilità.

Articolo 16

(Utilizzo da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. delle somme rivenienti dalla sottoscrizione di obbligazioni)

Le norme prevedono che le somme di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015, possano essere impiegate dall'organo commissariale di ILVA S.p.A. anche per le finalità di cui agli articoli 208, comma 11, lettera g), e 29-*sexies*, comma 9-*septies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Le suddette disposizioni autorizzano l'utilizzo delle somme derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni previste dall'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n.1 del 2015, derivanti dall'impiego delle somme sottoposte a sequestro penale, anche per prestare le garanzie finanziarie previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) nei seguenti casi:

- garanzie finanziarie richieste per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208, comma 11, lettera g), del Codice ambientale);
- garanzie finanziarie richieste ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale (articolo 29-*sexies*, comma 9-*septies*, del Codice ambientale).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione prevede la possibilità di impiegare le risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015, anche ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 208, comma 11, lettera g), e dall'articolo 29-*sexies*, comma 9-*septies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale).

Si tratta pertanto di una finalità che interviene nell'ambito delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni versate nel patrimonio dell'emittente ai sensi del citato articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015. La disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, il saldo del conto di contabilità speciale 6055 ammonta al 30 luglio 2024 a euro 345.799.301,90, che, nello specifico, risulta così suddiviso:

€ 327.894.112,94 per Patrimonio Destinato;

€17.905.188,96 per attività di Sostegno aree disagiate.

A fronte di tali disponibilità, gli importi delle garanzie finanziarie ammontano complessivamente a € 23.594.600,46.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano l'utilizzo delle somme derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria anche per le finalità di garanzia finanziaria per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e per l'autorizzazione integrata ambientale.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che le norme si limitano ad ampliare le possibilità di utilizzo di risorse già esistenti.

Articolo 16-bis ***(Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo)***

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in Senato, concedono, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, un contributo a titolo di sostegno in base all'entità del reale danno economico patito agli operatori della filiera suinicola danneggiati dalla diffusione della peste suina africana (PSA), alle imprese della produzione primaria che svolgono attività di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso, comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio.

L'entità del danno economico è stabilita sulla base dei requisiti, delle condizioni e delle procedure individuate dai decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 28 luglio 2022, del 29 settembre 2023 e del 29 dicembre 2023.

All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è riconosciuto un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati a titolo di rimborso per le spese di gestione (comma 1).

La concessione dei contributi economici di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare (comma 2).

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

- quanto a 5 milioni di euro mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 26, comma

1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, già nella disponibilità dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA;

Si tratta del «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» e del «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», istituiti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per finalità analoghe a quelle della norma in esame, con una dotazione pari, rispettivamente, a 15 milioni di euro e a 35 milioni di euro per l'anno 2022.

- quanto a 5 milioni di euro mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 223, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, già nella disponibilità dell'AGEA.

Si tratta di uno stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (comma 3).

Le norme, inoltre, introducono alcune misure aggiuntive per prevenire e eradicare la PSA, modificando l'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della PSA.

L'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, in particolare, istituisce la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire ed eradicare la peste suina africana (PSA) e ne definisce i compiti. Il comma 2-*bis* del medesimo articolo attribuisce alle regioni e alle province autonome il compito di attuare gli interventi urgenti, le misure disposte dal Commissario straordinario nella zona in cui sono stati riscontrati casi di peste suina africana in cinghiali selvatici (zona soggetta a restrizione II e individuata all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che elenca le province interessate).

A tali fini è autorizzata dal medesimo articolo la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Per la realizzazione degli interventi è inoltre autorizzata l'apertura

di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nella quale confluiscono le predette risorse allo scopo destinate.

La norma, novellando il comma *2-bis* articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, dispone che spetta alle società concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade attuare gli interventi necessari per il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali mediante la chiusura, ove possibile, dei varchi che corrono al di sotto del solido stradale, quali strade bianche, tombini, sottopassi o corsi d'acqua, ovvero al di sopra degli stessi nei tratti in galleria, previa approvazione da parte del Commissario degli interventi e delle modalità di finanziamento dei corrispondenti oneri. Per tali fini è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2025.

La norma, aggiungendo il comma *2-qui quies* dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, stabilisce che ai nuovi oneri derivanti dal comma *2-bis* testé introdotto si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213⁸¹ e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo in conto capitale di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026⁸².

La norma, infine, inserisce nell'articolo il comma *2-sexies* che autorizza il commissario a riconoscere un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unità, in favore dei soggetti che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati a fine di potenziare la ricerca delle carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. (comma 4).

Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari complessivamente a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle

⁸¹ Si ricorda che il citato articolo, al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca generate da eventi non prevedibili, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo per la gestione delle emergenze, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei suddetti settori, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

⁸² La disposizione richiamata prevede che negli stati di previsione di ciascun Ministero siano istituiti appositi fondi per la reinscrizione in bilancio delle somme corrispondenti, in tutto o in parte, ai residui passivi perenti eliminati dal bilancio, risultanti in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato. Le somme da iscrivere in tali fondi sono determinate annualmente con la legge di bilancio in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 5).

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame concedono, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, agli operatori della filiera suinicola danneggiati dalla peste suina africana (PSA) e a determinate imprese della produzione primaria un contributo a titolo di sostegno in base all'entità del reale danno economico patito. Il 2% del predetto contributo è riconosciuto all'AGEA a titolo di rimborso per le spese di gestione (comma 1).*

La norma, inoltre, novellando il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, in materia di misure di contrasto della peste suina africana, dispone che spetta alle società concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade attuare gli interventi necessari per il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali volti ad arrestare la diffusione della PSA, individua le modalità di attuazione e finanziamento degli interventi e autorizza a tal fine la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2025 (comma 4).

La norma, infine, inserisce nel medesimo articolo il comma 2-sexies che autorizza il Commissario straordinario per la PSA a riconoscere un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unità, in favore dei soggetti che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario (comma 5).

In proposito, fermo restando quanto osservato sotto i profili di copertura, non si formulano osservazioni per quanto riguarda i contributi di cui ai commi 1 e 5, in quanto configurati come tetti di spesa e riferiti a interventi modulabili, dunque contenibili entro il limite degli stanziamenti.

Per quanto riguarda le disposizioni al comma 4, che attribuiscono alle società concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade il compito di attuare interventi necessari al contenimento della PSA, andrebbe acquisita conferma dal Governo sulla congruità dello stanziamento di 13 milioni per affrontare i compiti assegnati ai predetti enti dalla norma in esame, in quanto parte degli enti interessati sono ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni Istat (S13).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 16-bis provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2022, già nella disponibilità dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

- quanto ai restanti 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 223, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, già nella disponibilità della AGEA.

La disposizione provvede, quindi, alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalla norma in esame, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un lato, il Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022, iscritto sul capitolo 2331 dello stato di previsione del medesimo Ministero, e, dall'altro, il Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza con una dotazione di 15 milioni di euro per il medesimo anno 2022, iscritto sul capitolo 7831.

In proposito, andrebbe preliminarmente chiarito a quale dei due Fondi intenda fare riferimento la norma in esame, rilevandosi che, in considerazione della natura degli oneri ai quali si provvede, sembrerebbe comunque dover essere quello di parte corrente.

Ciò posto, si rammenta che l'ammontare del suddetto Fondo di parte corrente, la cui dotazione è stata ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2022 ad opera dell'articolo 2, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 9 del 2022, è stato ripartito dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 luglio 2022 al fine di assicurare il sostegno alle imprese della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti dall'epidemia della peste suina africana (PSA) nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2022 e il mese di giugno 2022, per il 60 per cento in favore delle PMI del settore della produzione agricola primaria e per il 40 per cento in favore del settore della macellazione e della trasformazione.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 637257 del 13

dicembre 2022 è stato quindi disposto, in favore di AGEA, l'impegno e la contestuale liquidazione della somma di 25 milioni di euro, in qualità di organismo di coordinamento, mediante trasferimento sul conto di tesoreria n. 23205 intestato al Ministero dell'economia e delle finanze-FEAGA, al fine di assicurare l'erogazione degli aiuti a favore degli operatori della filiera suinicola, in attuazione del citato decreto ministeriale del 28 luglio 2022.

Il successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 settembre 2023 ha quindi disposto, in continuità con quanto previsto dal precedente decreto ministeriale del 28 luglio 2022, il finanziamento di ulteriori interventi a sostegno della filiera suinicola italiana danneggiata dalla PSA nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 luglio 2023, all'uopo ripartendo la residua disponibilità di euro 19.644.443,25 derivante dalle risorse previste dal suddetto decreto ministeriale del 28 luglio 2022 e non ancora impegnate a favore dei beneficiari del settore interessato.

In tale quadro, appare dunque necessario acquisire dal Governo elementi di informazione circa l'attuale consistenza delle economie residue di cui si prevede ora l'utilizzo, al fine di verificarne la congruità rispetto agli oneri da sostenere.

Per quanto concerne la seconda modalità di copertura finanziaria, si rammenta che il comma 1 dell'articolo 223 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha stanziato nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'importo di 100 milioni di euro da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini, al fine di fronteggiare la crisi di mercato nel settore vitivinicolo dovuta alla diffusione del COVID-19, le cui modalità attuative sono state stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 22 luglio 2020, che ha altresì individuato l'AGEA quale ente deputato alla gestione della misura e all'erogazione delle risorse.

In tale quadro, si segnala peraltro che il comma 1-bis del suddetto articolo 223 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto dall'articolo 58-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 104 del 2020, abbia già previsto – per finalità di copertura degli oneri derivanti dalle misure ivi disposte in favore del settore vitivinicolo – l'utilizzo delle risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione dell'intervento di riduzione volontaria della produzione di uve di cui al suddetto comma 1 dell'articolo 223 del decreto-legge n. 34 del 2020, in misura pari a 61,34 milioni di euro per il medesimo anno 2020. Nella relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte dal citato articolo 58-quater, veniva riportato che alla data di scadenza per la presentazione delle domande concernenti i benefici previsti dal medesimo articolo 223, comma 1, fissata nel mese di agosto 2020, risultavano per l'appunto ancora disponibili risorse pari a 61,34 milioni di

euro, le quali tuttavia non consideravano le ulteriori economie che potranno essere individuate nel corso delle procedure di verifica dei requisiti dei 5.554 soggetti che avevano presentato entro i termini la domanda di accesso al beneficio.

In tale quadro, appare necessario acquisire un chiarimento del Governo circa l'attuale consistenza delle economie residue di cui si prevede ora l'utilizzo, al fine di verificarne la congruità rispetto agli oneri da sostenere, nonché un chiarimento in ordine al fatto se tali economie afferiscano a quelle accertate all'esito delle suddette procedure di verifica dei requisiti.

Per quanto riguarda, infine, la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, prevista al fine di fronteggiare gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto associati alla disposizione in commento, si segnala che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato Fondo, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al momento risultano disponibilità di cassa per 72.548.212 euro per l'anno 2024. Nel prendere atto, pertanto, della sussistenza delle risorse poste a compensazione, appare comunque necessario che il Governo escluda che dal loro utilizzo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Inoltre, si fa presente che il comma 4, lettera b), dell'articolo 16-bis fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera a) del comma medesimo, pari a 13 milioni di euro per il 2025, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023;

- quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo in conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026.

Al riguardo, appare necessario, in via preliminare, al fine di escludere una dequalificazione della spesa, acquisire dal Governo una conferma in ordine alla natura in conto capitale degli interventi ai cui oneri si provvede, anche in considerazione del fatto che, ai fini della copertura dei medesimi interventi per l'anno 2022, era stata prevista la riduzione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Quanto alla prima modalità di copertura, si osserva che il Fondo cui attinge la disposizione in esame reca una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e le relative risorse

risultano iscritte sul capitolo 7832 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Nel ricordare che ai sensi dell'articolo 3, commi 4, lettera c), 5, 5-quater e 8-quater, del decreto-legge n. 63 del 2024, la dotazione del predetto Fondo è stata ridotta per un ammontare complessivo pari a 32 milioni di euro per il 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, appare necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, nonché una rassicurazione in merito al fatto che la suddetta riduzione non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a valere sul medesimo Fondo.

Quanto alla seconda modalità di copertura, si rileva che il Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 è alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie, le quali con la legge di bilancio possono essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su appositi fondi istituiti negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Per quanto concerne il Ministero della salute, il Fondo in conto capitale è iscritto sul capitolo 7051 del relativo stato di previsione e reca una dotazione iniziale pari a 8 milioni di euro per l'anno in corso e pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. In proposito, nel rilevare che le risorse iscritte sul Fondo medesimo non risultano vincolate a legislazione vigente alla realizzazione di specifici interventi, appare comunque necessario acquisire dal Governo una conferma in ordine al fatto che il suddetto Fondo rechi le occorrenti disponibilità.

Infine, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 16-bis fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, lettera c), pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Articolo 17, commi 1 e 2

(Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali)

Le norme fissano il 31 dicembre 2025 come termine ultimo per l'apertura da parte degli enti locali dei conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 790, della legge n. 160 del 2019.

Si rammenta che la legge n. 160 del 2019 ha riformato la riscossione degli enti locali (commi 784-814), con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva. Tra l'altro, è stato disposto che il versamento di tutte le entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali debba essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitario attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori ed è stato disciplinato in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione.

Fino all'apertura del conto corrente dedicato da parte degli enti locali, non trova applicazione nei confronti degli enti indicati dalla norma⁸³, affidatari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le entrate, la cancellazione dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione prevista in caso di attività di incasso diretto⁸⁴, sempre che gli stessi soggetti riversino entro dieci giorni le somme incassate sul conto di tesoreria dell'ente locale cui spettano (comma 1).

All'apertura del conto corrente dedicato entro quanto sopra stabilito, i soggetti affidatari⁸⁵ che continuano ad effettuare attività di incasso diretto decadono di diritto dalle singole gestioni in relazione alle quali tale incasso diretto viene protratto. Infine, si dispone che i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate sono sospesi di diritto, qualora gli enti locali non adempiano all'apertura dei citati conti correnti entro il 31 dicembre 2025. La sospensione perdura sino all'effettivo adempimento del predetto obbligo (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e specifica che dal punto di vista finanziario, alle disposizioni non si ascrivono effetti poiché trattasi di modifiche di ordine procedurale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme stabiliscono il 31 dicembre 2025 come termine ultimo per l'apertura dei conti correnti intestati agli enti locali e dedicati alla riscossione delle

83 I soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

84 Di cui all'articolo 14, comma 2, lettera i), e comma 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 101 del 2022.

85 I soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

entrate oggetto degli affidamenti, in attuazione dell'articolo 1, comma 790, della legge n. 160 del 2019. Fino all'apertura dei citati conti correnti non trova applicazione nei confronti degli enti affidatari⁸⁶ la cancellazione dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali prevista in caso di attività di incasso diretto, sempre che gli stessi soggetti riversino entro dieci giorni le somme incassate sul conto di tesoreria dell'ente locale cui spettano (comma 1). Successivamente all'apertura dei conti correnti dedicati, i soggetti affidatari che continuano ad effettuare attività di incasso diretto decadono di diritto dalle singole gestioni. È stabilito, infine, che alla scadenza del termine previsto, in caso di mancata apertura dei conti dedicati da parte degli enti locali, i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate sono sospesi di diritto sino all'effettivo adempimento del predetto obbligo. Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con la relazione tecnica sulla natura procedimentale delle norme.

Articolo 17, comma 2-bis

(Contributo alle province e alle città metropolitane per la riduzione del gettito dell'imposta IPT e dell'imposta sulle RC Auto sui veicoli a motore)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, interviene sui criteri di calcolo relativi al riparto delle risorse per l'anno 2024 del Fondo istituito presso il Ministero dell'interno (dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022) con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato a compensare le amministrazioni provinciali dalla riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto).

In particolare si rammenta che l'articolo 41, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, in relazione alle necessità conseguenti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, ad esclusione della città metropolitana di Roma Capitale, che hanno subito una riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai

⁸⁶ I soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nel 2021 rispetto al 2019 per l'anno 2022, nel 2022 rispetto al 2021 per l'anno 2023 e nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Sono stati emanati due decreti di riparto rispettivamente per il 2022 e per il 2023: DM 23 settembre 2022 e il DM 11 luglio 2023.

In particolare, con la norma in esame viene introdotto un nuovo parametro di calcolo per il riparto l'anno 2024 in base al quale la percentuale di spettanza del contributo è determinata considerando il minor gettito derivante dal raffronto tra le entrate 2023 rispetto a quelle del 2019 (e non a quelle del 2022 come previsto nel testo vigente).

La norma, introdotta al Senato non è corredata di **prospetto riepilogativo** e **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma introduce un nuovo parametro di calcolo per il riparto dell'anno 2024 del Fondo istituito presso il Ministero dell'interno con una dotazione di con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato a compensare le amministrazioni provinciali dalla riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto).

Non hanno osservazioni da formulare dal momento che viene modificato un parametro relativo ai criteri di riparto delle risorse, lasciando inalterata la dotazione del citato Fondo.

Articolo 17-bis

(Rispetto dei tempi di pagamento e recupero forzoso entrate proprie Province e Città Metropolitane)

La norma, introdotta dalla Commissione di merito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che, per le finalità di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, vale a dire per ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie, è aggiunto il comma 419-bis alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di bilancio per il 2015). Il nuovo comma 419-bis stabilisce che per le Province e Città Metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero che abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente

approvato disponibile in BDAP⁸⁷, il recupero di cui al comma 419 (vedi di seguito) avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante la disciplina dei tributi locali.

Il recupero di cui al comma 419 è effettuato nell'ipotesi di mancato versamento del contributo con cui, ai sensi del comma 418, Province e città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2017 versandoli ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. In caso di mancato versamento del contributo entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241⁸⁸, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e città metropolitane. A legislazione vigente, in caso di incapienza a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni, il recupero è effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, con modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

La norma ora introdotta, sostanzialmente, elimina la facoltà del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze (direzione centrale per la riscossione) di recuperare a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le somme dovute a titolo di contributo alla finanza pubblica, e non versate dalle Province e dalle Città Metropolitane che si trovino in dissesto o in piano di riequilibrio o che abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile in BDAP

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e di relazione tecnica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame stabilisce che per le Province e le Città Metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio o che abbiano registrato un disavanzo*

⁸⁷ Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

⁸⁸ Individuata con decreto MEF 25 maggio 1998 n. 183 nel Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione.

nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile in BDAP, il recupero in caso di mancato versamento del contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 418 della legge di bilancio per il 2015 – pari a 3 miliardi annui totali - avvenga esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni e quindi, in caso di incapacità del gettito di quest'ultima imposta, per quanto riguarda le Province e le Città metropolitane individuate dalla norma, non sarà più possibile per la struttura incaricata recuperare il mancato versamento a valere sul gettito dell'imposta provinciale di trascrizione.

In proposito, si osserva che l'eliminazione della facoltà di recuperare il versamento a valere sull'imposta di trascrizione appare, in via potenziale, suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica. Il gettito dell'imposta di trascrizione rappresenta, infatti, circa il 45% delle risorse tributarie su cui la struttura incaricata del Ministero dell'economia e delle finanze può valersi in caso di mancato versamento delle risorse dovute a titolo di contributo alla finanza pubblica, e non versate, dalle Province e dalle Città Metropolitane.

Dai dati Istat disponibili⁸⁹ sui bilanci consuntivi delle Province e delle Città metropolitane, relativi all'esercizio 2022, si rileva che il gettito annuo ascrivibile all'imposta di trascrizione è pari a 1,53 miliardi di euro e il gettito annuo ascrivibile all'imposta sulle assicurazioni RC auto è pari a 1,87 miliardi di euro, per un totale di 3,4 miliardi in conto competenza e conto residui per il 2022. Si fa presente, inoltre, che le province in stato di dissesto sono una parte non trascurabile del totale: al 2022 erano 9 su 110 come rilevato dall'Unione Province d'Italia⁹⁰, senza considerare le province in disavanzo comunque interessate dalla norma in esame.

Articolo 17-ter **(Proroga utilizzo libero economie da mutuo)**

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, intervenendo sull'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, proroga di un anno, dal 2026 al 2027, la facoltà degli enti territoriali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** e di **relazione tecnica**.

⁸⁹ Si veda: <https://www.istat.it/tavole-di-dati/finanza-locale-entrate-e-spesa-dei-bilanci-consuntivi-comuni-province-e-citta-metropolitane/>

⁹⁰ Si veda: <https://provinceditalia.it/fondo-province-dissesto-e-predissesto-il-riparto/>

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma, intervenendo sull'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, proroga di un anno, dal 2026 al 2027, la facoltà degli enti territoriali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi. Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione volti ad assicurare che la proroga in esame non aumenti la capacità di spesa degli enti interessati per tale annualità rispetto agli effetti già incorporati nei tendenziali di finanza pubblica.*

Articolo 18

(Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)

Normativa vigente. L'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, autorizza gli enti territoriali, per gli anni dal 2015 al 2026, ad utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari.

La norma chiarisce che le risorse di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015 comprendono anche quelle di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 244 del 2007 e di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.

Si evidenzia che:

- l'articolo 2, comma 46, della legge n. 244 del 2007 autorizza lo Stato ad anticipare alle regioni che hanno sottoscritto⁹¹ un piano di risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005;

- gli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 prevedono che il Ministero dell'economia e delle finanze anticipi alle regioni e alle province autonome prive di liquidità somme per far fronte al pagamento di determinate tipologie di debiti.

Per effetto di un emendamento approvato in Commissione di merito durante l'esame al Senato, sono state ricomprese, altresì, le risorse di cui all'articolo 1, comma 10 del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla sezione enti locali del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e successivi rifinanziamenti.

⁹¹ Gli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che la norma non presenta oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche in quanto trattasi di una norma di interpretazione autentica, i cui effetti sono già scontati sia nei conti consuntivi che nei tendenziali di bilancio. La stessa, dunque, non determina ampliamento della capacità di spesa degli enti ma, viceversa, evita che riclassificazioni dei risparmi ottenuti dalle rinegoziazioni comportino un incremento dei disavanzi a carico degli enti interessati.

Si evidenzia che l'emendamento introdotto dalla Commissione di merito non è corredato né di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma chiarisce che le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari che possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione⁹² comprendono anche le somme anticipate dallo Stato alle regioni e province autonome per il pagamento di determinate tipologie di debito ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e, ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge n. 244 del 2007, per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali da parte delle regioni che hanno sottoscritto un piano di risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali. Al riguardo non si formulano osservazioni preso atto che, come chiarito nella relazione tecnica, gli effetti della norma sono già scontati nei tendenziali di bilancio.*

Si rappresenta, inoltre, che per effetto di un emendamento approvato in Commissione di merito, sono state ricomprese, altresì, le risorse di cui all'articolo 1, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla sezione enti locali del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e successivi rifinanziamenti. Nulla da osservare anche a tal riguardo, nel presupposto che pure gli effetti di tale norma siano stati già scontati nei tendenziali.

Articolo 18-bis
(Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all'articolo 187,
comma 3-bis, del TUEL)

La norma, introdotta dalla Commissione di merito nel corso dell'esame al Senato, prevede, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026,

⁹² Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015.

una deroga ai limiti imposti dall'articolo 187, comma 3-*bis*, del TUEL⁹³ (vedi di seguito) a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti, sia stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR.

Si rileva che l'articolo 187, comma 3-*bis*, del TUEL vieta agli enti locali di utilizzare l'avanzo di amministrazione non vincolato nel caso in cui l'ente stia utilizzando entrate a destinazione vincolata per finanziare spesa corrente (articolo 195 TUEL) o stia utilizzando anticipazioni di tesoreria (articolo 222 TUEL)⁹⁴.

Alla disposizione che ha introdotto il predetto comma 3-*bis* (ossia la lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 174 del 2012) a suo tempo non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, si rammenta che a due disposizioni (una delle quali assai recente) che hanno introdotto deroghe temporanee ai vincoli del predetto comma 3-*bis* non sono stati ascritti effetti finanziari: si tratta dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 54 del 2013, n. 54, concernente talune ipotesi di sospensione dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, e dell'articolo 20, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 61 del 2023, relativo ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali: la RT riferita a quest'ultima disposizione derogatoria l'ha qualificata come ordinamentale e non le ha ascritto effetti sui saldi: inoltre, in sede di esame parlamentare (AC 1194 della XIX legislatura), il rappresentante del Governo ha chiarito presso la Commissione Bilancio della Camera, in risposta a una richiesta di chiarimento del relatore, che la disposizione derogatoria non avrebbe pregiudicato la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti interessati.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e di relazione tecnica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta nel corso dell'esame al Senato, prevede, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, una deroga ai limiti imposti dall'articolo 187, comma 3-*bis*, del TUEL⁹⁵ (che vietano, in talune circostanze, agli enti locali di utilizzare l'avanzo di amministrazione non vincolato) a condizione che l'utilizzo delle risorse sia correlato alla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR.*

Alla norma, introdotta con emendamento non corredata di relazione tecnica, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*In proposito si rammenta che alla disposizione che ha introdotto il divieto (lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 174 del 2012)*

⁹³ Decreto legislativo n. 267 del 2000.

⁹⁴ Fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del TUEL.

⁹⁵ Decreto legislativo n. 267 del 2000.

non erano stati ascritti effetti sui saldi e anche a due disposizioni che hanno introdotto deroghe del medesimo divieto (articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 54 del 2013, n. 54 e l'articolo 20, comma 4-quater, del decreto-legge n. 61 del 2023) non sono stati ascritti effetti: nel corso dell'esame della seconda di esse, in particolare, la relazione tecnica l'ha qualificata come ordinamentale e, in sede di esame parlamentare (AC 1194 della XIX legislatura), il rappresentante del Governo ha chiarito presso la Commissione Bilancio della Camera (seduta del 20 luglio 2023), che la disposizione derogatoria non avrebbe pregiudicato la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti interessati.

Tenuto conto di tali elementi, non si formulano osservazioni.

Articolo 18-ter

(Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto)

Normativa vigente. L'articolo 21-bis del decreto-legge n. 104 del 2023 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, il quale stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. La disposizione in riferimento è volta a precisare che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario (comma 1).

Viene, altresì, previsto che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria e già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio (comma 2).

Ai due commi **non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.**

La **relazione tecnica** di passaggio (AC 1436, XIX legislatura) chiarisce, infatti, che:

- dal comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli enti in parola devono essere in grado di sostenere le spese per le assunzioni di personale, strutturali e non comprimibili, nell'ambito delle rispettive facoltà assunzionali;
- il comma 2 non comporta o nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che trattasi di assunzioni già autorizzate dalla Commissione per la stabilità finanziaria.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, differisce dal 30 giugno al 31 dicembre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 21-bis

del decreto legge n. 104 del 2023, entro il quale possono essere perfezionate le assunzioni di personale programmate e già autorizzate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria (comma 1).

La norma, introdotta al Senato non è corredata di **prospetto riepilogativo e relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma differisce dal 30 giugno al 31 dicembre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 21-bis del decreto legge n. 104 del 2023, entro il quale possono essere perfezionate le assunzioni di personale programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria e già autorizzate. Al riguardo, non si formulano osservazioni stante il tenore sostanzialmente procedurale della disposizione e considerato che all'originaria previsione normativa, oggetto di novella da parte del testo in esame, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, giacché – come precisava la relativa RT – trattasi di assunzioni già autorizzate dalla Commissione per la stabilità finanziaria e che comunque il differimento disposto ricade nel medesimo esercizio finanziario cui si riferiva la scadenza del termine indicato nella norma originaria.*

Articolo 18-quater

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, prevede, tra l'altro che:

- il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, possa essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 4 del 2022 per un periodo non superiore a ventiquattro mesi complessivi (coma 1).

Il testo vigente della lettera b) del comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022 prevede che il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera possa assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro. Il periodo massimo d'impiego

previsto dalla norma (originariamente, un massimo di sei mesi prorogabili fino a dodici) è stato da ultimo modificato nei termini vigenti dall'articolo 1, comma 20-bis del decreto legge n. 198 del 2022. Alla norma originaria e alla sua successiva modifica non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

- a seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo del suddetto incarico il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia espletato le summenzionate funzioni per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi (comma 2). Tali ultime autorizzazioni possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-bis, per i quali il periodo massimo di incarico di ventiquattro mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta entrata in vigore (comma 3)
- il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi della presente disposizione, consegua l'iscrizione nella fascia professionale B di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *b*), del CCNL del 16 maggio 2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti (comma 4);

In base all'articolo 31 del CCNL del 16 maggio 2001, i segretari comunali e provinciali sono classificati in tre fasce professionali denominate A, B e C. Nella fascia professionale C, sono inseriti i segretari, idonei alla titolarità di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti, a seguito del conseguimento dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore (comma 1, lett. *a*)); nella fascia professionale B sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola superiore, alla titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia. Al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C (comma 1, lett. *b*); nella fascia professionale A sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del secondo corso di specializzazione della Scuola superiore alla titolarità di sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia nonché di province. Al corso di specializzazione

sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio in enti con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.000 abitanti (comma 1, lett. *c*);

- i periodi di incarico svolti ai sensi della presente disposizione rilevano esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera *b*), del suddetto CCNL (comma 5).

Vengono, altresì, disposte le seguenti specifiche modifiche all'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019:

- la durata del corso-concorso di formazione per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale viene ridotto da sei mesi ad un mese con svolgimento di almeno centoventi ore di formazione, anche con modalità telematiche e la durata del tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni viene ridotta da due mesi a un mese [comma 6, lettera. *a*)];
- gli obblighi formativi suppletivi da assolvere in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a specifici corsi, vengono spostati dal biennio ai tre anni successivi alla data della prima nomina [comma 6, lettera *b*)].

Alla suddetta disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Viene quindi disposta la soppressione della lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 12-*bis* del decreto legge n. 4 del 22 che prevede che a decorrere dal 2023 e per la durata del PNRR il corso-concorso di formazione⁹⁶ abbia la durata di quattro mesi ed venga seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più comuni. La medesima disposizione di cui si prevede la soppressione mantiene ferma la durata del periodo di formazione in otto mesi come già rideterminata dall'articolo 16-*ter*, comma 1 del decreto legge n. 162 del 2019 che però prevede (*Cfr. supra*) sei mesi di corso-concorso e due mesi di tirocinio (comma 7).

Viene, infine, disposto che le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026 (comma 8).

La norma richiamata prevede che, per il triennio 2020-2022, l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisca procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale. A tale disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

⁹⁶ Previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465

La norma, introdotta al Senato non è corredata di **prospetto riepilogativo e relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma in esame (commi da 1 a 5) modifica la disciplina di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2022 che consente di attribuire, in via provvisoria, ad un segretario comunale e provinciale iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore. In particolare, viene previsto che il periodo massimo d'impiego temporaneo in tali sedi (originariamente, un massimo di dodici mesi prorogabili fino a ventiquattro) non possa essere superiore a ventiquattro mesi complessivi e che, in determinate condizioni, il sindaco possa richiedere al Ministero dell'interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi. Inoltre, il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi delle suddette disposizioni, consegue l'iscrizione nella fascia professionale B⁹⁷ (fascia superiore relativa a sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia) è collocato in posizione di disponibilità con il trattamento economico previsto per la fascia professionale C; fascia inferiore prevista per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti. Le disposizioni in riferimento non sono corredate di relazione tecnica. Al riguardo, non si formulano osservazioni considerate che alle suddette disposizioni, concernenti la durata di assegnazione temporanea di sedi, nonché alle precedenti novelle già intervenute a riguardo, non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Non si hanno osservazioni da formulare anche in merito alla definizione del trattamento economico dovuto in caso di transito in fascia professionale superiore durante il periodo di assegnazione temporanea di sede, considerato che la disposizione sembra finalizzata a precisare la permanenza (per i soli profili economici) nella fascia professionale iniziale per la durata dell'incarico. Sul punto si chiede di acquisire conferma in merito alla ricostruzione interpretativa testé effettuata.*

Viene, altresì, modificata (commi da 6 a 8) la disciplina dell'accesso mediante corso-concorso di formazione alla carriera di segretario comunale e provinciale prevista dal comma 2 dell'articolo 13 del DPR n. 465 del 1997. In particolare, la durata del corso-concorso di formazione viene ridotto da sei mesi (previsti nell'assetto vigente) ad un mese con svolgimento di almeno centoventi ore di formazione, anche con modalità telematiche, mentre la durata del tirocinio pratico presso uno o più comuni viene ridotta dai due mesi attuali a un mese. Le disposizioni in riferimento non sono corredate di relazione tecnica. Al riguardo, non si formulano osservazioni, nel

⁹⁷ Di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16 maggio 2001.

presupposto, sul quale si chiede conferma al Governo, che la riduzione delle durate sopra evidenziata non determini effetti di anticipo nelle progressioni economiche del personale interessato, tali da incidere su quanto già scontato ai fini dei tendenziali di spesa a legislazione vigente. Andrebbe, inoltre, acquisita conferma che le almeno centoventi ore di formazione, anche con modalità telematiche, possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 18-quinquies **(Disposizioni finanziarie in materia di PNRR)**

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – prevedono, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, che le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedano al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento (comma 1).

In sede di presentazione delle richieste, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. Sulla base delle attestazioni, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento (comma 2).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità cui le amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per i suddetti adempimenti (comma 3).

La **relazione illustrativa**, riferita alla proposta emendativa che ha introdotto le disposizioni in esame⁹⁸, chiarisce che le norme intendono semplificare il processo di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi del PNRR, tenuto conto delle esigenze operative manifestate nel corso dell'attuazione del Piano dai soggetti attuatori, attraverso procedure finanziarie snelle in grado di assicurare a tutti gli attori coinvolti nella filiera attuativa delle misure del Piano la liquidità occorrente per la realizzazione dei rispettivi interventi.

⁹⁸ Articolo aggiuntivo 18.0.1000 del Governo

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo**.

La **relazione tecnica**, riferita alla proposta emendativa che ha introdotto le disposizioni in esame⁹⁹, afferma che le stesse non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, che le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedano al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento. Sulla base delle attestazioni, le amministrazioni centrali provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.*

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che, come ricordato dalla RT, le disposizioni incidono su risorse già previste a legislazione vigente.

Articolo 19

(Misure in materia di revisione della spesa in favore delle regioni)

Le norme intervengono nella disciplina del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, introdotta con l'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024). In particolare, le norme:

- prorogano i termini previsti per la definizione del riparto del contributo tra le regioni, per gli anni dal 2025 al 2028, sia nel caso di autoordinamento, sia in assenza di accordo tra le regioni [comma 1, lett. a)];
- stabiliscono le modalità con cui le regioni a statuto ordinario, nel 2024, devono garantire il contributo alla finanza pubblica di 305 milioni di euro annui introducendo i commi da 527-*bis* a 527-*quinquies* all'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 [comma 1, lettera b)];

⁹⁹ Articolo aggiuntivo 18.0.1000 del Governo

- introducono l'Allegato VI-*bis* alla legge di bilancio per il 2024 con il riparto del concorso del predetto contributo tra le regioni per l'anno 2024 [comma 1, lettera c)].

Normativa vigente L'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, prevede che le regioni a statuto ordinario assicurino, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del concorso alla finanza pubblica all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 («Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario») entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.

Il termine per l'approvazione del riparto del concorso alla finanza pubblica, effettuato in sede di autoordinamento tra le regioni e formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene posticipato dalle norme in esame dal 31 maggio 2024 al 20 settembre 2024. Viene, inoltre, posticipato dal 30 giugno 2024 al 20 ottobre 2024 il termine di approvazione dello stesso riparto in assenza di accordo in sede di autoordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [comma 1, lettera a)].

In tale ultimo caso, l'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023 stabilisce che il riparto deve essere effettuato in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato.

Per quanto riguarda il contributo riferito al 2024, le norme in esame sopprimono il termine del 31 luglio 2024 per il versamento del contributo e, inseriscono i commi da 527-*bis* a 527-*quinqüies* all'articolo 1 della legge n. 213 del 2023. Il comma 527-*bis* si limita a demandare la disciplina delle modalità di corresponsione del contributo per il solo anno 2024 ai successivi commi 527-*ter*, 527-*quater* e 527-*quinqüies*.

Si premette che al contributo in esame, per il 2024, vengono ascritti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica pari a 305 milioni sul saldo netto da

finanziare, in qualità di maggiori entrate extratributarie, e sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, in qualità di minori spese correnti. La legge di bilancio per il 2024 prevedeva, inizialmente, un contributo di 350 milioni anche per l'anno 2024, che è stato ridotto di 45 milioni con l'articolo 3, comma 12-*octies*, lettera *a*), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi). Tale riduzione è stata finanziata con un decremento delle risorse trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l'attività di smantellamento degli impianti per la produzione di energia nucleare, di cui all'art. 1, comma 22, della legge 197 del 2022.

Ai sensi del comma 527-*ter*, introdotto con la norma in esame, al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527 della legge n. 213 del 2023, le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024, di importo pari a quelli indicati nella tabella, di cui all'allegato VI-*bis* al decreto-legge in esame, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (vedi *infra*). Restano valide le disposizioni delle leggi regionali in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se sono coerenti con le disposizioni del presente comma e l'importo del fondo è capiente rispetto al contributo previsto dall'allegato VI-*bis*. Alla fine dell'esercizio 2024, il fondo di cui al primo periodo, su cui non è possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo.

Ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai

contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

Ai sensi del comma 527-*quater*, introdotto con la norma in esame, qualora, in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo di amministrazione non sia migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dell'importo del fondo di cui al comma 527-*ter*, fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024, le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento al medesimo esercizio. La costituzione del fondo di cui al comma 527-*ter* è finanziata attraverso risorse di parte corrente, ad esclusione degli stanziamenti di spesa riguardanti "Redditi da lavoro dipendente", sanità e trasferimenti agli enti locali.

Ai sensi del comma 527-*quinqüies*, introdotto con la norma in esame, il concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 527 per le Regioni a statuto ordinario è realizzato mediante la riduzione per un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024 delle risorse iscritte nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma "Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria", azione "Interessi sui conti di tesoreria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.» [comma 1, lett. *b*)].

Le norme, infine, introducono la tabella con il riparto del contributo tra le regioni a statuto ordinario per l'anno 2024 di cui all'allegato VI-*bis* alla legge n. 213 del 2023 [comma 1, lett. *c*)]:

REGIONI	Percentuali di riparto	Riparto contribuito RSO per l'anno 2024	
Abruzzo	3,16		9.645.865,79
Basilicata	2,5		7.620.665,79
Calabria	4,46		13.604.765,79
Campania	10,54		32.146.518,41
Emilia-Romagna	8,51		25.945.065,79
Lazio	11,7		35.695.113,16
Liguria	3,1		9.457.407,90
Lombardia	17,48		53.321.705,27
Marche	3,48		10.621.223,69
Molise	0,96		2.919.492,10
Piemonte	8,23		25.092.992,10
Puglia	8,15		24.865.686,83
Toscana	7,82		23.842.813,17
Umbria	1,96		5.984.260,52
Veneto	7,95		24.236.423,69
TOTALE	100		305.000.000,00

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Minori entrate extratributarie												
Modifica, per il solo 2024, delle modalità previste per assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 1, c. 527, della L. 213/2023 - eliminazione del versamento all'entrata del bilancio dello Stato (comma 1, lett. b))	305,0											
Minori spese correnti												
Modifica, per il solo 2024, delle modalità previste per assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 1, c. 527, della L. 213/2023 - riduzione delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma (Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria. (comma 1, lett. b))	305,0											

La **relazione tecnica**, richiama le finalità e il contenuto delle norme. Per quanto riguarda le disposizioni a garanzia del contributo in termini di indebitamento netto e fabbisogno, di cui al comma 527-ter dell'articolo 1

della legge n. 213 del 2023, introdotto con la norma in esame, la relazione tecnica esplicita che tali previsioni determinano una corrispondente riduzione della capacità di spesa delle Regioni interessate per gli importi indicati in tabella 1, con conseguente effetto positivo in termini di indebitamento netto e fabbisogno per 305 milioni di euro per l'anno 2024. Sulle disposizioni a garanzia degli effetti contabili del contributo sul saldo netto da finanziare, la relazione tecnica afferma che la riduzione per un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024 delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» risulta sostenibile, in termini di saldo netto da finanziare, tenuto conto che il tasso di interesse di riferimento per il I semestre 2024 è in riduzione rispetto a quello relativo al II semestre 2023.

Il **Governo**, in risposta alla Commissione Bilancio del Senato¹⁰⁰, con riferimento alla richiesta di chiarire le modalità con cui le regioni a statuto ordinario che eventualmente non presentano un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, debbano adempiere all'obbligo del conseguimento del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2024, ha rappresentato che dall'esame dei rendiconti 2023 trasmessi dalle Regioni a statuto ordinario alla BDAP risulta che al 31 dicembre 2023 tutte le Regioni a statuto ordinario sono in disavanzo e soggette alla disciplina definita dai commi da 527-bis a 527-quinques del DL 113/2024. Al riguardo si precisa che:

- tutte le regioni a statuto ordinario hanno trasmesso il rendiconto 2023 alla BDAP salvo la regione Molise. Dall'esame del rendiconto 2022 trasmesso alla BDAP dalla Regione Molise risulta che il programma di ripiano del disavanzo di tale ente si estende all'esercizio 2023 e agli esercizi successivi, per cui è certo che anche la Regione Molise è in disavanzo al 31 dicembre 2023;
- le regioni Lombardia e Marche registrano un disavanzo determinato esclusivamente da debito autorizzato e non contratto (DANC) che la disciplina richiamata assimila ad una situazione di disavanzo ordinario.

Il Governo, nella stessa sede, inoltre conferma che le nuove modalità di conseguimento del contributo alla finanza pubblica consentono di recuperare le eventuali situazioni di inadempienza delle regioni nel 2025. Infatti, le eventuali regioni inadempienti nel 2025 saranno tenute ad assolvere nel corso dello stesso esercizio il contributo alla finanza pubblica del 2024 e del 2025.

Il Governo ha inoltre confermato che la misura di cui al comma 1, che dilaziona i termini previsti per la definizione del riparto del contributo tra le regioni per gli anni 2025-2028 si applica a tutte le regioni a statuto ordinario e non solo a quelle in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023.

100 Seduta del 26 settembre 2024

Per quanto riguarda le modalità di copertura in termini di saldo netto da finanziare mediante la riduzione delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria», il Governo conferma il carattere prudentiale nell'utilizzo della presente forma di copertura finanziaria, in quanto le risorse attualmente disponibili sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo di spesa n. 3100) sono sufficienti per le relative esigenze di pagamento.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono nella disciplina del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, introdotto con l'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024). In particolare, le norme prorogano i termini previsti per la definizione del riparto del contributo tra le regioni, per gli anni dal 2025 al 2028, sia nel caso di autocoordinamento, sia in assenza di accordo tra le regioni [comma 1, lettera a)] e stabiliscono le modalità con cui le regioni a statuto ordinario, nel 2024, devono garantire il contributo alla finanza pubblica di 305 milioni di euro annui, disponendo:

- che le regioni a statuto ordinario con legge regionale autorizzino, entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024, di importo pari a quelli indicati nella tabella, di cui all'Allegato VI-bis, su cui non è possibile disporre impegni¹⁰¹. Alla fine dell'esercizio 2024, il fondo costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione (comma 527-ter inserito dalla norma in esame);

- che qualora, in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo di amministrazione non sia migliorato in linea con quanto disposto dal comma 527-ter, le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento al medesimo esercizio. La costituzione del fondo di cui al comma 527-ter è finanziata attraverso risorse di parte corrente, ad esclusione degli stanziamenti di spesa riguardanti "Redditi da lavoro dipendente", sanità e trasferimenti agli enti locali (comma 527-quater inserito dalla norma in esame);

101 Con emendamento approvato in Commissione Bilancio al Senato è stato stabilito che restano valide le disposizioni delle leggi regionali in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se sono coerenti con le disposizioni del presente comma e l'importo del fondo è capiente rispetto al contributo previsto dall'allegato VI-bis.

- che vengano ridotte per un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024 le risorse iscritte nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma "Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria", azione "Interessi sui conti di tesoreria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 527-quinquies inserito dalla norma in esame) [comma 1, lett. b)].

Le norme, infine, introducono l'Allegato VI-bis alla legge di bilancio 2024 con la tabella di riparto del concorso del predetto contributo tra le regioni per l'anno 2024 [comma 1, lett. c)].

In proposito, si segnala che con l'introduzione di nuove modalità di realizzazione del contributo per l'anno in corso viene meno una norma a presidio dell'effettivo conseguimento del contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario nell'anno 2024. Infatti, se nella formulazione originale, ancora valida per gli anni dal 2025 al 2028, in caso di inadempienza da parte delle regioni, la Ragioneria Generale dello Stato provvedeva al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione, nella nuova modalità di realizzazione del contributo per il 2024, l'eventuale inadempienza, riscontrata in sede di approvazione del rendiconto del 2024, implica che le quote del disavanzo non recuperate siano interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, quindi al più presto, al bilancio di previsione per il 2025. A riguardo, si chiede conferma al Governo che l'attenuazione e la dilazione dell'elemento sanzionatorio della norma non sia suscettibile di determinare effetti, seppur eventuali, sui saldi di finanza pubblica.

Si rileva, inoltre, sotto il profilo temporale degli oneri, che la norma, introducendo un'accelerazione del ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario, è suscettibile di determinare incrementi nella capacità di spesa delle regioni in anni successivi al 2024. Infatti, sostituendo la norma un versamento alla finanza pubblica con un contributo al ripiano del disavanzo di amministrazione delle regioni, potrebbe anticipare l'estinzione di detto disavanzo. In proposito, si chiedono al Governo chiarimenti sugli effetti di tale anticipazione sui tendenziali dei saldi di finanza pubblica per gli anni successivi al 2024.

In aggiunta, si chiede conferma al Governo che il fondo di cui al comma 527-ter sia accantonato dalle Regioni sia per competenza sia per cassa. In caso contrario, l'accantonamento disposto dalla norma in esame potrebbe essere utilizzato nel 2024 per pagare impegni già presi, per esempio per il pagamento di fatture arretrate, riducendo così i risparmi di cassa già scontati sul fabbisogno delle pubbliche amministrazioni.

Si chiedono, infine, al Governo le ragioni per cui non si registrino effetti su fabbisogno e indebitamento netto come conseguenza della riduzione, per

un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024, delle risorse iscritte nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma "Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria", azione "Interessi sui conti di tesoreria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Sarebbe, infatti, opportuno acquisire conferma che allo stanziamento originario delle risorse interessate sul saldo netto da finanziare non corrispondessero stanziamenti di pari importo sugli altri due saldi di finanza pubblica. In caso contrario, la riduzione dovrebbe essere applicata su tutti e tre i saldi.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 1, lettera b), capoversi da 527-bis a 527-quinquies dell'articolo 19, fa fronte alla compensazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, pari a 305 milioni di euro per l'anno 2024, derivanti dalla modifica delle modalità previste per assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023.*

Si rammenta, infatti, che tale ultima disposizione ha posto in capo alle regioni a statuto ordinario un contributo alla finanza pubblica, pari nel complesso a 305 milioni di euro per l'anno 2024 e a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, stabilendo che gli enti medesimi provvedano al conseguimento del predetto obiettivo tramite il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi previsti per ciascuna singola regione a statuto ordinario stabiliti sulla base di un'apposita procedura di riparto.

Per effetto delle modifiche ora recate dai citati capoversi da 527-ter a 527-quater, per il solo anno 2024, da un lato, viene eliminata la previsione del versamento all'erario del contributo di 305 milioni di euro da parte delle regioni a statuto ordinario e, dall'altro, viene disciplinato un diverso meccanismo volto in ogni caso ad assicurare il conseguimento, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, del predetto contributo alla finanza pubblica da parte degli stessi enti territoriali.

In particolare, la copertura degli oneri derivanti dal mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato viene operata, per quanto concerne il saldo netto da finanziare, tramite la riduzione, per un importo corrispondente a 305 milioni di euro per l'anno 2024, delle risorse iscritte nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma "Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria", azione "Interessi sui conti di tesoreria", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito, si rammenta che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, la riduzione delle citate risorse risulta sostenibile, tenuto conto che il tasso di interesse di riferimento per il primo

semestre del 2024 è in calo rispetto a quello relativo al secondo semestre del 2023.

Ciò posto, si rileva che le citate risorse sono allocate sul capitolo 3100 di competenza del menzionato Ministero, che per l'anno 2024 presenta uno stanziamento di 5,3 miliardi di euro¹⁰². Sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo capitolo risulta accantonato, in corrispondenza alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, un importo equivalente alla voce di copertura ora in esame e residuano, al momento, disponibilità pari a circa 2,48 miliardi di euro.

In tale quadro, si prende atto della congruità delle risorse previste a copertura, segnalando che il Governo, nel corso dell'esame presso il Senato¹⁰³, ha confermato il carattere prudenziale della modalità di copertura finanziaria in commento, assicurando che le risorse attualmente disponibili sul capitolo di bilancio 3100 dianzi citato sono sufficienti per le relative esigenze di pagamento.

La compensazione del predetto importo di 305 milioni di euro per l'anno 2024 in termini di indebitamento netto e fabbisogno viene invece assicurata attraverso il meccanismo indicato ai capoversi 527-ter e 527-quater, con riferimento al quale si rinvia a quanto in precedenza osservato in ordine ai profili di quantificazione.

Articolo 20

(Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica)

Le norme riconoscono, al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica (comma 1).

Le disposizioni specificano che si tratta di:

- esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci;
- noleggiatori di attrezzature per sport invernali;
- maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti;
- agenzie di viaggio, *tour operator*;

¹⁰² Nell'ambito del vigente bilancio dello Stato, lo stanziamento è invece pari a 5,35 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

¹⁰³ Si veda la seduta della 5ª Commissione del Senato della Repubblica del 26 settembre 2024.

- gestori di stabilimenti termali, imprese turistico-ricettive e imprese di ristorazione.

A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2024.

Ai relativi oneri, pari a euro 13.000.000 per l'anno 2024, si provvede:

- quanto a euro 6.500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
- quanto a euro 6.500.000, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui del Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 104 del 2023 (comma 2).

Ai fini del rilascio del contributo possono presentare istanza al Ministero del turismo i soggetti che, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 30 per cento rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022 (comma 3).

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e non concorre alla formazione del valore della produzione netta. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i comuni interessati dalla misura e definiti i criteri per la quantificazione del sostegno nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa e l'erogazione delle risorse entro e non oltre il 31 dicembre 2024, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse (commi 4 e 5).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Sostegno al turismo comuni zone sciistiche dorsale appenninica (comma 1)	13,0				13,0				13,0			
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A- MITUR [comma 2, lettera a)]	6,5				6,5				6,5			
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nel Fondo del Ministero del turismo di cui all'art. 4 del D.L. 104/2023 [comma 2, lettera b)]					6,5				6,5			
Maggiori entrate extratributarie												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nel Fondo del Ministero del turismo di cui all'art. 4 del D.L. 104/2023 [comma 2, lettera b)]	6,5											

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2024. Possono presentare domanda per ricevere il contributo al Ministero del turismo i soggetti che, nel periodo

dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 30 per cento rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022. Con decreto interministeriale sono individuati i comuni interessati dalla misura, i criteri per la quantificazione del sostegno, nonché procedure che consentano il rispetto del limite di spesa e l'erogazione delle risorse entro il 31 dicembre 2024.

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto e che il decreto applicativo dovrà prevedere modalità di erogazione tali da salvaguardare il suddetto limite.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 20 provvedono agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2024, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 6,5 milioni di euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero del turismo;

- quanto ai restanti 6,5 milioni di euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui del fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 104 del 2023.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni, giacché l'accantonamento oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento, invece, alla seconda modalità di copertura finanziaria, si rileva che il Fondo di cui si prevede l'utilizzo, iscritto sul capitolo 2028 dello stato di previsione del Ministero del turismo, è stato istituito con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare ai viaggiatori e agli operati del settore turistico e ricettivo per il rimborso dei costi sostenuti a causa dei roghi verificatisi nell'estate 2023 nelle regioni Sicilia e Sardegna. Al termine della medesima annualità, a valere sul predetto capitolo, come si desume dal Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, non sembrerebbero essere stati assunti impegni di spesa, dal momento che su di esso risultano residui per un ammontare pari a 15 milioni di euro, equivalente all'integrale dotazione del Fondo medesimo, e che un medesimo importo è qualificato, in termini di cassa, quale economia di spesa.

Ciò premesso, appare in primo luogo necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che le risorse utilizzate a copertura, a fronte della loro iscrizione in conto residui, non corrispondano comunque

a impegni di spesa già assunti e siano pertanto utilizzabili per finalità di copertura della disposizione in commento¹⁰⁴.

Si osserva infatti che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul capitolo 2028 sopra menzionato i suddetti residui, pari a 15 milioni di euro, sono qualificati come residui di lettera f), vale a dire corrispondenti a somme stanziare ma non impegnate alla chiusura dell'esercizio, che, in quanto tali, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente.

In proposito, si ricorda che tale disciplina è prevista dall'articolo 34-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica con specifico riferimento alle somme stanziare per spese in conto capitale, potendo viceversa essere applicata agli stanziamenti di parte corrente solo in presenza di deroghe espressamente previste da norme specifiche, secondo quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 34-bis, ai sensi del quale gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono di regola economie di bilancio.

Posto che le risorse iscritte sul capitolo di spesa 2028 sembrerebbero doversi classificare alla stregua di risorse di parte corrente, occorre acquisire un chiarimento dal Governo circa l'esatta qualificazione delle somme in conto residui di cui la disposizione in esame prevede ora l'utilizzo per finalità di copertura¹⁰⁵.

Articolo 21 **(Sostegno ai nuclei familiari dell'area di Scampia)**

Le norme prevedono che il comune di Napoli possa assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari risultanti dagli elenchi dei soggetti detentori delle unità immobiliari¹⁰⁶, facenti parte del

¹⁰⁴ Nella seduta del 26 settembre 2024 la 5ª Commissione del Senato della Repubblica ha sul punto specifico espresso un parere di nulla osta nel presupposto della disponibilità delle risorse di cui alla modalità di copertura finanziaria in commento.

¹⁰⁵ Si osserva che la novella di cui al comma 3 dell'articolo 20 del presente decreto-legge prevede, viceversa, che le risorse finanziarie di cui al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 66 del 2017, rimaste non utilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono, nell'anno 2024, nel Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa per essere utilizzate nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione e a tal fine sono conservate nel conto dei residui. In proposito, la relazione tecnica riferita alla predetta novella afferma che gli stanziamenti di bilancio degli esercizi finanziari 2022 e 2023 sono conservati in lettera f) sul capitolo 1282, piano gestionale n. 2, del pertinente stato di previsione.

¹⁰⁶ Censiti dall'Unità operativa tutela del Patrimonio della Polizia Locale del Comune di Napoli oggetto di recepimento da parte della Regione Campania nel Decreto del direttore generale per il governo del territorio n. 112 del 4 giugno 2024.

complesso edilizio denominato “Le Vele”, Vela celeste B, dell’area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024. Il contributo è riconosciuto rispettivamente fino ad un massimo di euro 400 mensili per i nuclei monofamiliari, fino ad un massimo di euro 500 mensili per i nuclei familiari composti da due persone, fino ad un massimo di euro 700 mensili per quelli composti da tre persone, fino ad un massimo di euro 800 mensili per quelli composti da quattro persone e fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più persone. Qualora siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 934.000 per l’anno 2024 e di euro 2.101.200 per l’anno 2025 (comma 1).

I contributi sono erogati, a decorrere dalla data di esecuzione del provvedimento di sgombero dell’immobile e sino a che le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l’esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione. Dalla data di erogazione dei contributi cessa l’erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti interessati eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato (commi 2 e 3).

Ai fini del ristoro in favore del comune di Napoli, entro il limite massimo di cui al successivo comma 5, il Ministero dell’interno procede all’erogazione delle relative risorse, previa specifica attestazione da parte del comune stesso dei contributi erogati (comma 4).

Ai relativi oneri si provvede entro il limite massimo di euro 934.000 per l’anno 2024 e di euro 2.101.200 per l’anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili¹⁰⁷ (comma 5).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

¹⁰⁷ Di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Contributo in favore dei nuclei familiari interessati da provvedimenti di sgombero in conseguenza del crollo del luglio 2024 (comma 1)	0,9	2,1			0,9	2,1			0,9	2,1		
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (comma 5)	0,9	2,1			0,9	2,1			0,9	2,1		

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che l'importo è stato stimato dal comune di Napoli sulla base degli elenchi dei soggetti censiti dall'U.O. Tutela Patrimonio della Polizia Locale, considerando per i periodi interessati dalla disposizione 220 nuclei familiari per un importo mensile di 175.100 euro.

Il **Governo**, con Nota presentata durante l'esame al Senato, ha reso disponibile un prospetto acquisito dal Comune di Napoli, per il tramite della Prefettura, riportandone la seguente sintesi:

Totale nuclei familiari: 507

- Vela rossa: 189
- Vela gialla: 98
- Vela azzurra: 220

Il fabbisogno totale 2025 e residuo 2024 per il periodo settembre–dicembre 2024 secondo i criteri del contributo per autonoma sistemazione ammontano a:

- Vela rossa: 1.684.800 + 561.600 = 2.246.400
- Vela gialla: 920.400 + 306.800 = 1.227.200
- Vela azzurra: 1.946.400 + 811.000 = 2.757.400
- già finanziato 934.000 + 2.101.200 = 2.945.200

Con riferimento alla copertura prevista dalla disposizione per oneri pari a 934.000 euro per l'anno 2024 e 2.101.200 euro per l'anno 2025, si conferma la disponibilità delle risorse sul fondo per le esigenze indifferibili, rinviando alla PCM sull'assicurazione di assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il comune di Napoli possa assegnare un

contributo, di importo variabile a seconda della composizione del nucleo familiare, per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024, nel rispetto (ai sensi del comma 5) di un limite massimo di spesa pari a 934.000 euro per l'anno 2024 e a 2.101.200 euro per l'anno 2025. I contributi sono erogati, a decorrere dalla data di esecuzione dello sgombero e sino a che le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025. Ai fini del ristoro in favore del comune di Napoli il Ministero dell'interno procede all'erogazione delle relative risorse, previa specifica attestazione dei contributi erogati.

Al riguardo, si osserva che la RT premette che l'importo è stato stimato dal comune di Napoli e riporta il numero dei nuclei familiari interessati (220 unità) e l'importo complessivo mensile stimato (175.100 euro), senza fornire elementi di dettaglio in merito alla ripartizione della platea in base alla composizione familiare. Ciò premesso, anche alla luce dell'ulteriore documentazione acquisita al Senato, appare utile, alternativamente, acquisire detti elementi da parte del Governo al fine di verificare la congruità degli stanziamenti, oppure chiarire in quale modo sia garantita l'osservanza del limite di spesa complessivo in caso di possibile sfioramento.

Infine, per quanto riguarda specificamente l'anno 2024, applicando i dati forniti dalla relazione tecnica si rileva che lo stanziamento pare corrispondere a 5,33 mensilità ($934.000 : 175.100$)¹⁰⁸; ciò presuppone che il contributo di autonoma sistemazione sia erogato o riconosciuto a decorrere dalla data dell'ordinanza di sgombero (22 luglio 2024) anziché dalla data di entrata in vigore del presente decreto (10 agosto 2024). Sul punto sarebbe opportuna una conferma posto che la norma non esplicita la data di decorrenza.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 21 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, entro il limite massimo di euro 934.000 per l'anno 2024 e di euro 2.101.200 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, si rileva che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 88.659.781 euro per l'anno 2024, a 106.371.658 euro per l'anno 2025 e a 268.515.522 euro per l'anno 2026. Al riguardo, nel segnalare che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo fondo risulta una disponibilità di competenza di 18.962.796 euro per l'anno 2024, si rileva

¹⁰⁸ Stanziamento 2024/ importo mensile (ossia stanziamento annuale 2.101.200/12).

l'esigenza che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse del citato Fondo anche per l'anno 2025, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.